

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

241^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MANZINI (DC)	Pag. 15 e passim
SUI LAVORI DEL SENATO		RIVIERA (PSI), relatore	17
PRESIDENTE	3	COVATTA (PSI)	18
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	5	BUCCIARELLI (PDS)	19
DISEGNI DI LEGGE		COMPAGNA (Liber.)	21
Seguito della discussione:		LOPEZ (Rifond. Com.)	22
«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		FERRARA SALUTE (Repubb.)	23
PRESIDENTE	6 e passim	SCAGLIONE (Lega Nord)	24
* CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	15 e passim	ABIS (DC), relatore	25, 97
		* RASTRELLI (MSI-DN)	25, 50, 83
		ROCCHI (Verdi-La Rete)	26
		JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione	50
		ALBERICI (PDS)	50
		* CROCEITTA (Rifond. Com.)	52 e passim
		COVI (Repubb.)	54, 60, 77
		* BRUTTI (PDS)	56, 77
		PINTO (DC)	57
		* PREIONI (Lega Nord)	58 e passim

241ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 NOVEMBRE 1993

* FRASCA (PSI)	Pag. 59
FAGNI (Rifond. Com.)	60
SAPORITO (DC)	69 e passim
* ACQUARONE (DC)	69, 75, 97
SALVI (PDS)	71, 76, 81
SALVATO (Rifond. Com.)	74
* GIORGI (PSI)	75, 78
RIVIERA (PSI), relatore	75
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	78
TOSSI BRUTTI (PDS)	79
* CAPPIELLO (PSI)	80
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	81
FABRIS (DC)	96
ROCCHI (Verdi-La Rete)	96
PERUZZA (PDS)	96
* PAVAN (DC)	97
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	97
* GUZZETTI (DC)	97
COLOMBO SVEVO (DC)	98
GOLFARI (DC)	98

PER UN DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA VICENDA DEI FONDI DEL SISDE

PRESIDENTE	99
* SALVATO (Rifond. Com.)	99

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

VENTURI (DC)	99
SCHEDA (PSI)	99
PROCACCI (Verdi-La Rete)	99
RIVIERA (PSI), relatore	100, 120
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica	100 e passim
GOLFARI (DC)	100
FAGNI (Rifond. Com.)	101 e passim
* NERLI (PDS)	102
* CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	103

ABIS (DC), relatore	Pag. 103, 112
FABRIS (DC)	105, 108
PERUZZA (PDS)	108
MARCHETTI (Rifond. Com.)	109
* BRUTTI (PDS)	110
* RASTRELLI (MSI-DN)	111, 113
GARRAFA (Repubb.)	114
BETTONI BRANDANI (PDS)	117
* CROCETTA (Rifond. Com.)	118
PAVAN (DC)	119
* MARINUCCI MARIANI (PSI)	119
* MANARA (Lega Nord)	120

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE	120
ROSCIA (Lega Nord)	120

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Apposizione di nuove firme	123
----------------------------------	-----

INCHIESTE PARLAMENTARI

Presentazione di proposte di proroghe	123
--	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	123
---------------------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	124, 125
Interrogazioni da svolgere in Commissione	136

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

GRASSI BERTAZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Boldrini, Bonferroni, Boniver, Brescia, Condorelli, Coppi, De Cinque, Ferrara Pasquale, Forcieri, Garofalo, Guerritore, Lobianco, Mancuso, Manna, Molinari, Montini, Pecchioli, Pellegrino, Pulli, Ruffino, Senesi, Stefanini, Tedesco Tatò, Torlontano, Valiani, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, a Parigi, e Parisi Francesco, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Cappuzzo, a Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi pochi minuti fa, ha confermato l'impegno a concludere entro la prossima settimana l'esame dei documenti di bilancio. Per favorire tale risultato, e tenendo conto dei tempi già impiegati in questi primi lavori, sono state fissate riunioni dell'Assemblea sia nella mattina che nel pomeriggio di giovedì e di venerdì della prossima settimana; si è quindi deciso che tutte le sedute pomeridiane terminino alle ore 21. In tal modo viene recuperato il tempo destinato nella settimana passata all'esame di altri urgenti provvedimenti.

Si rende altresì possibile stabilire per la mattinata di mercoledì della prossima settimana l'esame del disegno di legge costituzionale sul voto degli italiani all'estero, per il cui voto finale è richiesta l'ampia maggioranza da noi già raggiunta nel corso della passata settimana per il disegno di legge sull'immunità parlamentare.

Dopodomani mattina, venerdì, saranno posti in votazione con la presenza del numero legale i disegni di legge sull'assestamento e sul rendiconto, modificati dalla Camera dei deputati rispetto al testo da noi già approvato.

Domani sera, giovedì, a fine seduta discuteremo il decreto-legge sulle società per azioni, già approvato dalla Camera e il cui esame è stato concluso in Commissione, nonché quello sulle unità da pesca. Ove fosse concluso l'esame in Commissione sarà esaminato anche il provvedimento sulle zone censuarie.

Nella parte finale delle sedute di martedì, mercoledì e giovedì della settimana prossima saranno anche discussi i decreti-legge in scadenza già approvati dall'altro ramo del Parlamento, compatibilmente con l'andamento del lavoro in Commissione e udito il parere dei Presidenti dei Gruppi.

Sono confermati i tempi già attribuiti ai Gruppi in sede di organizzazione della discussione sui documenti di bilancio. Rivolgo a tutti voi l'appello a garantire un esame attento e costruttivo su provvedimenti di indubbia complessità. Devo dare atto a tutti i Gruppi che il numero pur rilevante degli emendamenti presentati - mai raggiunto del corso degli ultimi venticinque anni - non ha alcun carattere ostruzionistico ma risponde alle esigenze poste dalla materia, estremamente articolata e difficile. È quindi necessario l'impegno da parte di tutti per consentire all'Assemblea procunne chiare e convincenti su testi che incidono in modo radicale sul nostro sistema normativo.

Tale calendario è stato approvato all'unanimità e pertanto le suddette modifiche e integrazioni hanno carattere definitivo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 12 novembre 1993.

Mercoledì	3	novembre	(antimeridiana) (h. 11-14)	
»	3	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	
Giovedì	4	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	4	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	- Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria n. 1508 - (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dei disegni di legge nn. 1507 (Legge finanziaria) e 1450 (Bilancio dello Stato). (Votazione finale con la presenza del numero legale)
Venerdì	5	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	5	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	
Lunedì	8	»	(pomeridiana) (h. 17,30-21)	- Disegno di legge n. 339-B - Assestamento per il 1993 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto con la presenza del numero legale)
Martedì	9	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	9	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	- Disegno di legge n. 1340-B - Rendiconto per il 1992 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto con la presenza del numero legale)
Mercoledì	10	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	10	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	- Disegno di legge costituzionale n. 1395-B - Voto degli italiani all'estero (seconda deliberazione) (Voto finale con la presenza del numero legale)
Giovedì	11	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	11	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	- Decreti-legge in scadenza
Venerdì	12	»	(antimeridiana) (h. 10-14)	
»	12	»	(pomeridiana) (h. 16,30-21)	

L'assestamento ed il rendiconto saranno votati nella tarda mattinata di venerdì 5 novembre.

Il voto sul disegno di legge costituzionale sugli italiani all'estero avrà luogo nella tarda mattinata di mercoledì 10 novembre.

L'ultima parte delle sedute pomeridiane di giovedì 4, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 novembre sarà dedicata all'esame dei decreti legge in scadenza (Somalia e Mozambico; unità da pesca; amministrazione giustizia; proroga sgravi contributivi; accesso documenti amministrativi; zone censuarie; accelerazione delle procedure per la fusione delle spa).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il testo dell'articolo 2, con l'annesso n. 1, è il seguente:

Art. 2.

(Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente)

1. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

2. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici del Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, con gli stessi decreti si provvede a rideterminare le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, ed alle pertinenti convenzioni internazionali, nonchè a stabilire i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

5. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

6. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato SpA sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

7. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 9, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

8. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. Il regolamento di cui al comma 6 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

10. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro che, in rapporto all'attività svolta, è definita di maggiore importanza. Al predetto ufficio è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di direttore, scelto tra i dirigenti del ruolo stesso. In relazione all'incremento del posto di dirigente generale, i posti di funzione di direttore di Ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di due unità ed i posti di funzione di ispettore generale sono aumentati di una unità. I quadri H ed I della tabella VII relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti con i corrispondenti quadri di cui all'annesso n. 1 allegato alla presente legge. Il personale già in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e presso la Ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile è provvisoriamente utilizzato presso la Ragioneria centrale di nuova istituzione fino alla definizione delle dotazioni organiche della stessa, che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro.

11. L'ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico nè di spese complessive, e dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e del Sistema difesa mare (Si.d.mare).

12. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

13. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

14. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati.

15. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

ANNESSO N. 1
(articolo 2, comma 10)

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di Funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO H - DIRIGENTI GENERALI

B	Ragioniere Generale dello Stato	1	Ragioniere Generale dello Stato	1
			Ispettore Generale Capo	9
C	Dirigente Generale	24	Direttore di Ragioneria Centrale di maggiore importanza	7
		25	Consigliere Ministeriale	8

QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

		Consigliere Ministeriale Aggiunto	29
		Ispettore Generale	20
		Capo Servizio	15
		Direttore di Ragioneria Centrale	22
		Direttore di Ragioneria Regionale	20
Dirigente	351	Direttore Segreteria Ragioneria Generale dello Stato	1
		Direttore di Divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali e Regionali	239
		Vice Consigliere Ministeriale	2
		Vice Consigliere Ministeriale presso il Consiglio Ragionieri	3

Devono ancora essere votati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Con decreti del Ministro dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si provvede al trasferimento alle dipendenze del Ministero dell'ambiente del Corpo forestale dello Stato».

2.18

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Con decreti del Ministro dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali si provvede al trasferimento del personale del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'ambiente, affinché venga utilizzato per l'attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

2.17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

ROCCHI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato, con l'annesso n. 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 2.0.2000, nell'alinea sostituire le parole: «È istituito il Ministero» con le altre: «È istituita la figura professionale del coordinatore»; sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

«2. Sono devolute alle regioni tutte le funzioni attualmente spettanti:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Tutti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri elencati al comma 2 sono portati in deduzione del *deficit*, ed al loro personale si applica il successivo articolo 12.

4. Le Regioni gestiscono professionalmente i loro nuovi compiti, anche con il principio della concessione onerosa a privati, prevedendo vincoli sociali negli eventuali contratti di concessione».

2.0.2000/1

PAGLIARINI, ROVEDA

All'emendamento 2.0.2000, al comma 1, dopo le parole: «provvedere» inserire le seguenti: «alla conoscenza, alla ricerca e».

2.0.2000/2

BUCCIARELLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, PAGANO

All'emendamento 2.0.2000, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «che abbiano attinenza con la promozione culturale;».

2.0.2000/3

BUCCIARELLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, PAGANO

All'emendamento 2.0.2000, al comma 4, lettera c), dopo le parole: «e l'editoria» aggiungere le seguenti: «per quanto previsto al comma 2 lettera c).».

2.0.2000/4

BUCCIARELLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, PAGANO

All'emendamento 2.0.2000, al comma 5, lettera b), dopo le parole: «in tale senso» aggiungere le seguenti: «nel rispetto prioritario dei valori culturali e ambientali.».

2.0.2000/5

BUCCIARELLI, NOCCHI, ALBERICI, CHIARANTE, PAGANO

All'emendamento 2.0.2000, al comma 6, lettera a) sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) promuovere, per i Beni culturali e ambientali, programmi concordati di indagine conoscitiva e di ricerca con l'Università e con gli Enti di ricerca, favorendo lo scambio reciproco di personale scientifico anche attraverso l'assimilazione dello stato giuridico e retributivo;».

2.0.2000/6

CHIARANTE, BUCCIARELLI, PAGANO, ALBERICI, NOCCHI

All'emendamento 2.0.2000, al comma 6, lettera c), numero 1) dopo le parole: «autonomia» aggiungere le seguenti: «culturale, scientifica e»; sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli

altri beni di proprietà dello Stato. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero. Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a Soprintendenze, le biblioteche pubbliche statali e gli istituti archivistici. È garantita l'autonomia operativa del personale scientifico degli istituti autonomi nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca. In attesa di riordino delle competenze in materia di tutela, le regioni, gli enti locali, le Soprintendenze e gli altri istituti collaborano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, operando secondo logiche integrate e per obiettivi fissati con convenzioni quadro».

2.0.2000/7

NOCCHI, BUCCIARELLI, CHIARANTE, ALBERICI, PAGANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale)

1. È istituito il Ministero per i beni e la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività artistiche e culturali del Paese in Italia e all'estero.

2. Sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;
- c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero;

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture di cui al comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero;

4. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso:

- a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

5. Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite, conformandosi ai seguenti principi:

a) è riservata all'amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avendo rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

5) organizzazione per separate materie, con potenziamento degli aspetti tecnici, dei settori ambientale, architettonico, artistico-storico, archeologico, bibliotecario, archivistico, istituzioni culturali, relazioni internazionali ed attività di cultura all'estero, musei, catalogazione e servizi informatici, restauro e formazione, editoria ed informazione, spettacolo, sport e C.O.N.I.;

b) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e

definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni, saranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione, d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate, di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento di convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della regione;

c) gli organismi pubblici, operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi funzioni di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) Soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli archivi, gli altri beni di proprietà dello Stato. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativo-finanziaria. Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a Soprintendenze. In attesa del riordino delle competenze in materia di tutela, le Regioni, gli enti locali e le Soprintendenze collaborano tra loro mediante accordi di programma per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

3) fondazioni: costituite ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonchè di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diminuzione dei residui passivi del Ministero della difesa)

1. I residui passivi del Ministero della difesa, destinati all'acquisto di beni e servizi e non ancora impegnati con contratti definiti verso terzi, sono diminuiti di lire 2.000 miliardi».

2.0.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Ha chiesto di parlare il ministro Casseese. Ne ha facoltà.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, volevo soltanto chiedere al senatore Manzini se è disposto a trasformare l'emendamento 2.0.2000 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Manzini, intende accogliere l'invito del Ministro?

MANZINI. Signor Presidente, avevo presentato questo emendamento sulla scorta della logica già contenuta nell'articolo 1, laddove si prevede il riordino dei Ministeri con l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione nella distribuzione delle competenze, la distinzione tra la funzione politica e quella amministrativa e così via. Mi rendo conto che, se un'organizzazione analoga a quella di cui si tratta nell'emendamento in questione si prevedesse anche per tutti gli altri Ministeri, in questo disegno di legge ci troveremmo a dover ipotizzare la riorganizzazione di tutta la pubblica amministrazione.

Accetto allora l'invito del Governo a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, nel quale però deve essere previsto un preciso impegno del Governo ad attenersi, nella realizzazione della delega prevista dall'articolo 1, ad alcuni principi generali che sono appunto contenuti nel testo dell'emendamento 2.0.2000. Voglio inoltre chiedere che il Governo si impegni, per quanto possibile già nel decreto-legge n. 394, all'esame del Senato, di corrispondere all'esito referendario, che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno, che peraltro recepisce i contenuti del mio emendamento 2.0.2000:

Il Senato,

premesso che, al Ministero per i beni culturali e ambientali è attribuita la competenza della tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle attività artistiche e culturali in Italia e all'estero;

impegna il Governo:

ad attribuire al medesimo Ministero le competenze in materia di spettacolo e, di concerto con il Ministero degli affari esteri, in materia di istituti di cultura italiana all'estero;

impegna altresì il Governo:

nell'ambito della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, a riformare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, il Ministero sopracitato sulla base dei seguenti principi:

a) è riservata all'amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avendo rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e arricchimento del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

5) organizzazione per separate materie, con potenziamento degli aspetti tecnici, dei settori ambientale, architettonico, artistico-storico, archeologico, bibliotecario, archivistico, istituzioni culturali, relazioni internazionali ed attività di cultura all'estero, musei, catalogazione e servizi informatici, restauro e formazione, editoria ed informazione, spettacolo;

b) gli organismi pubblici, operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi funzioni di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso se-

condo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) Soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli archivi, gli altri beni di proprietà dello Stato. Nell'esercizio delle loro funzioni, le Soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativo-finanziaria. Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a Soprintendenze. In attesa del riordino delle competenze in materia di tutela, le Regioni, gli enti locali e le Soprintendenze collaborano tra loro mediante accordi di programma per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

3) si prevede inoltre la costituzione di fondazioni ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche.

Impegna altresì il Governo:

a recepire, per quanto possibile, detti principi anche nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 294, attualmente all'esame del Senato.

9.1508.30 (Già emendamento 2.0.2000)

MANZINI

Per quanto riguarda l'impegno a riformare il Ministero per i beni culturali ed ambientali, forse sarebbe meglio prevedere sei mesi di tempo anziché un anno e in questo senso modifico l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.2000 risultano pertanto decaduti. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno con la modificazione appena indicata dal senatore Manzini, cioè entro sei mesi.

RIVIERA, *relatore*. Sono d'accordo, con la precisazione fatta dal Ministro.

PRESIDENTE. Domando al presentatore dell'ordine del giorno se insiste per la votazione.

MANZINI. Visto che il Governo lo ha accettato, non insisto per la votazione.

COVATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA. Signor Presidente, apprezzo l'intenzione del senatore Manzini e apprezzo ancor di più la sua decisione di non insistere sul suo emendamento. Mi sembra che il Governo abbia accettato un po' frettolosamente questo ordine del giorno che investe questioni su cui – il presidente Spadolini me ne darà atto – da diverse legislature è acceso un confronto che non sempre si è sviluppato in termini sereni.

Per esempio, saluto come una novità il fatto che i colleghi del PDS, presentando subemendamenti, che adesso sono decaduti, all'emendamento presentato dal senatore Manzini, hanno innovato la loro posizione visto e considerato che quando molti anni fa qualcuno propose l'istituzione del Ministero della cultura essi parlarono del Minculpop. Sbagliavano allora, secondo me, e sbagliano anche adesso, come sbaglia il senatore Manzini nel voler molto frettolosamente mettere nella stessa pentola, che per giunta appena riempita rischierebbe di scoppiare, come dimostra lo stesso ordine del giorno, elementi che non possono stare assieme.

Per esempio, è vero, senatore Manzini, che esiste un problema relativo allo spettacolo dopo il *referendum*; è anche vero – come mi ero permesso di ricordare questa mattina, ministro Cassese – che analogo problema esiste relativamente al Ministero dell'agricoltura, problema che l'Aula ha brillantemente risolto qualche minuto fa; ma la questione delle attività di spettacolo – checchè ne pensino le categorie a ciò interessate – è un pò più complessa.

Se siamo soddisfatti di quanto ha fatto il Ministero del turismo e dello spettacolo in questi quarant'anni e dello stato dell'arte, allora va bene così: è sufficiente che vi sia uno sportello che garantisca contributi a compagnie spesso senza pubblico e senza idee.

Se, al contrario, vogliamo cogliere la sollecitazione referendaria per innovare in questo settore, allora non possiamo che distinguere le attività meritevoli di tutela (eventualmente da parte del Ministero dei beni culturali, perchè non v'è dubbio, signor Presidente, che la creazione nel campo della musica, del teatro, del cinema, fa parte del patrimonio culturale) e la promozione delle attività di spettacolo. Troverei del tutto logico prendere atto del senso della pronuncia referendaria in modo che del finanziamento della corrente attività di spettacolo si occupino le regioni, riservando semmai alla tutela statale il governo degli enti lirici, che pure devono godere di autonomia, e la gestione di uno o due teatri nazionali (non di più, per carità!). Ma non si può infilare tutto ciò che rientrava nella competenza del Ministero dello spettacolo all'interno di un Ministero della promozione culturale, non meglio definita.

Per non parlare dell'indicazione molto puntuale degli infiniti uffici, istituti e compagnia bella che dovrebbero caratterizzare il nuovo Ministero. Ho piuttosto l'impressione, onorevole Cassese, presidente Abis, ministro Spaventa, che si voglia moltiplicare il numero dei dirigenti di questo nuovo Ministero, anzichè dare un assetto razionale alla gestione del patrimonio culturale italiano.

Da ultimo, vi è la delicatissima questione del rapporto tra Stato e regioni in materia di tutela, circa la quale è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (che aspetta ancora risposta legislativa) e che comunque mette in discussione la stessa capacità dello Stato italiano di tutelare a livello internazionale il nostro patrimonio.

Se noi avalliamo una tendenza che porta a disconoscere il ruolo dello Stato nella tutela del patrimonio artistico e culturale nei confronti della Comunità e degli Stati esteri (tendenza in qualche modo avallata dalla sentenza della Corte costituzionale citata, che proprio per questo deve avere risposta legislativa del tutto diversa da quella indicata nell'ordine del giorno), rischiamo di indebolire ulteriormente difese che, dopo l'entrata in vigore dell'Atto unico comunitario, ancora non sono state approntate dalla nostra legislazione.

Per questo ritengo che il Governo nell'accettare il presente ordine del giorno debba valutarne attentamente il merito e l'ambito; altrimenti andremo ad una riforma frettolosa di un settore che merita sì di essere riformato, ma secondo criteri ben più ponderati e ben meno generici. *(Applausi dal Gruppo del PSI).*

BUCCIARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo le ultime parole del senatore Covatta, poichè anche noi auspichiamo su questa materia un dibattito approfondito.

Non v'è dubbio che la costituzione in un unico Ministero di mondi tanto diversificati deve portarci a riflettere attentamente sui nostri atti. Quindi ci fa piacere che il senatore Manzini abbia trasformato il proprio emendamento in ordine del giorno.

Abbiamo continuato in questi giorni a lavorare sull'emendamento del senatore Manzini proprio perchè ci sembrava che il nuovo Ministero assai poco si confrontasse con la specificità della tutela dei beni culturali. A questo fine avevamo presentato alcuni subemendamenti. Questi ultimi, che non sono per nulla ricompresi nel testo dell'ordine del giorno di cui il senatore Manzini ha dato lettura, per noi mantengono intatta, qualora si dovesse giungere ad un voto - ma, insomma, dobbiamo consegnare le nostre posizioni se non altro al verbale del dibattito di quest'Aula - la loro utilità e pertanto mi permetto di richiamarli rapidamente.

Per esempio, non si capisce come si possa istituire un Ministero che abbia competenza sulla tutela, sulla valorizzazione, sulla promozione e sullo sviluppo del patrimonio culturale, sopprimendo le competenze circa la conoscenza del patrimonio culturale. Se dovessi proseguire alcune delle suggestioni proposte nel proprio intervento dal

senatore Covatta, dovrei dire che è difficile tutelare ciò che purtroppo in questo paese ancora non conosciamo.

Ancora, è doveroso e giusto che si faccia riferimento alla sinergia economia-cultura, però quando si tratta di beni culturali - mi riferisco al comma 5, lettera b) dell'ordine del giorno -, considerato quanto è previsto dalla nostra Costituzione, come si fa a non scrivere «nel rispetto prioritario dei valori culturali e ambientali», come noi proponiamo con l'emendamento 2.0.2000/5? Noi ci terremmo a che questo aspetto fosse considerato nell'ordine del giorno.

Stamattina, in sede di esame di un altro - analogo - emendamento presentato dal Gruppo «Verdi-La Rete», abbiamo ritenuto prematuro procedere al voto, proprio perchè si tratta di una materia che deve essere sviscerata a fondo. Ritengo allora che non sia accettabile disegnare attraverso un ordine del giorno quelle che dovrebbero essere le future direzioni generali di un Ministero; servirebbe piuttosto rifarsi a dei criteri direttivi. Tra questi terremmo a che venisse accolto quello che proponiamo con l'emendamento 2.0.2000/6, cioè «promuovere, per i Beni culturali e ambientali, programmi concordati di indagine conoscitiva e di ricerca con l'Università e con gli Enti di ricerca, favorendo lo scambio reciproco di personale scientifico anche attraverso l'assimilazione dello stato giuridico e retributivo;». Voi sapete quanto sarebbe importante, riconoscendo ai beni culturali un ruolo strategico nel paese, stabilire questo diverso rapporto con il mondo dell'università e della ricerca.

Infine, a me sembra che laddove si parla di istituti, come organi del Ministero aventi funzioni di supporto diretto, non sia il caso di monacarne l'autonomia. L'ordine del giorno, che ripropone una parte dell'emendamento, a proposito degli istituti centrali fa riferimento all'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile. E dove va l'autonomia tecnico-scientifica, che rappresenta l'aspetto dell'autonomia più importante che dà valore anche agli altri?

Dunque, ai fini dell'espressione di un orientamento positivo, questi punti debbono esserci.

Concludo illustrando le ultime cose che vorremmo vedere inserite nell'ordine del giorno. Per quanto riguarda le soprintendenze, rispetto al testo che ci ha letto il senatore Manzini, ritengo che sarebbe preferibile utilizzare per quanto attiene all'autonomia la stessa dizione di cui al precedente punto 1) relativo agli istituti. Non parlerei quindi di autonomia finanziaria e piuttosto farei riferimento all'autonomia contabile, con esclusione delle spese per il personale che dovrebbero rimanere a carico del Ministero.

Ma quando si affronta la questione dell'autonomia, che viene concessa anche agli istituti museali equiparati alle soprintendenze, occorre chiedersi quale destino debbano seguire le biblioteche e gli archivi. Riteniamo che la stessa autonomia vada concessa a questi istituti.

Inoltre, in questa sede affrontiamo per la prima volta ed è importante - il nodo dell'autonomia delle strutture periferiche e centrali del

Ministero. Ebbene, è il caso o no che si preveda anche l'autonomia operativa del personale tecnico-scientifico? Per noi è un punto di un certo valore e vorremmo che fosse recepito nell'ordine del giorno.

Non so se, una volta che rispetto all'emendamento originario non vi è più il riferimento alle competenze oggi allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non si debba esplicitare tutta la materia della SIAE. Pregherei il relatore di tenerne conto.

Se questo è un dibattito generale, questo mio intervento altro non è che la testimonianza di un lavoro che abbiamo continuato a svolgere e che non è ancora per nulla concluso, poichè la materia è molto intricata ed intrigante. I temi trattati, infatti, sono molto eterogenei fra loro. Vorrei però che si consegnasse agli atti un dibattito più ricco rispetto a quanto risulterebbe dalla semplice lettura dell'ordine del giorno in questione. (*Applausi dai Gruppi del PDS e dei Verdi-La Rete e del senatore Biscardi*).

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, signor Ministro, credo anch'io - come hanno già rilevato i colleghi che mi hanno preceduto - che bene abbia fatto il senatore Manzini a rinunciare in questa sede e in questa occasione a un emendamento che si sarebbe caricato di implicazioni non solo estranee, ma del tutto fuorvianti e antitetiche al provvedimento di accompagnamento alla manovra finanziaria. Tuttavia, pur essendo stato trasformato in ordine del giorno l'emendamento 2.0.2000, mi pare ugualmente difficile che questa materia possa rientrare, allo stesso titolo di altre esaminate questa mattina, nella disciplina di riordino delle competenze ministeriali che dovrebbe essere oggetto della delega prevista dall'articolo 1.

Il senatore Covatta ha bene evidenziato come in materia di rapporti tra politica e cultura il momento della tutela e quello della promozione debbono essere nitidamente distinti, a meno di non voler ripercorrere esperienze dirigistiche dello stesso tipo di quelle già conosciute nella storia del nostro paese (mi riferisco al Minculpop) che sono certamente estranee ai sentimenti e agli argomenti del senatore Manzini.

Un'altra materia che si è rivelata estremamente difficile è quella attinente il rapporto fra Stato e regioni, a proposito del quale non è un caso che la legge n. 1089 del 1939, a diciassette anni di distanza dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non abbia trovato ancora attuazione. Quindi non si tratta di affastellare confusamente delle competenze riempitive per rendere più «grassa» la sfera appunto delle competenze e delle prerogative del Ministero per i beni culturali. Ad esempio, si può anche prevedere un espansionismo in direzione degli istituti culturali soggetti al Ministero degli affari esteri, ma riguardo all'attività, vale a dire avendo ben presenti profili di tutela che sono diversi da quelli di promozione e valorizzazione. Del resto ci sarà pure una ragione per la quale, quando il Ministero per i beni culturali è stato istituito, a seguito del dibattito parlamentare è stato arricchito delle competenze di una amministrazione molto gelosa delle

sue prerogative: quella dell'Interno. In effetti, la gestione degli archivi è un momento tipicamente inerente la tutela dei beni culturali e si pongono quindi (lo ricordava bene anche la collega Bucciarelli) delle irrinunciabili esigenze di autonomia tecnico-scientifica dei funzionari competenti, i quali hanno un rapporto particolare con l'amministrazione, tant'è vero che il primo titolare del Ministero per i beni culturali, il nostro attuale Presidente del Senato, arrivò a definire atipico quel Dicastero. Si tratta infatti di una realtà ministeriale nell'ambito della quale il riordino e la maggiore agilità amministrativa non possono essere perseguiti e conquistati con il sacrificio di alcune irrinunciabili distinzioni. Non a caso ha la denominazione di Ministero per i beni culturali e non dei beni culturali o della cultura.

Mi rendo pertanto conto delle ragioni per le quali in questa sede e in questa occasione il ministro Cassese ha espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno in esame, forse più per disincentivare l'emendamento preesistente che non per prefigurare un esercizio della delega al Governo, di cui all'articolo 1, allo stesso titolo con cui tale esercizio è previsto per gli altri Ministeri.

Ritengo però che sarebbe un errore che pagherebbe la cultura e anche quella amministrazione della cultura, quei funzionari delle Soprintendenze la cui autonomia tecnico-scientifica merita un'attenzione non minore di quella che, non senza qualche corporativismo e personalismo, di solito si dedica alle categorie dell'insegnamento universitario.

Di qui il mio apprezzamento al senatore Manzini per aver rinunciato all'emendamento e di qui qualche preoccupazione e molta cautela nel giudizio favorevole all'ordine del giorno, che in questa sede è stato espresso dal rappresentante del Governo.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, se avessimo votato su questo ordine del giorno il Gruppo di Rifondazione comunista avrebbe espresso un voto contrario, così come ovviamente avrebbe fatto se si fosse arrivati alla votazione dell'emendamento. Esso, in sostanza, ci avrebbe portato, qualora fosse stato approvato, a istituire, mediante un semplice emendamento all'articolo 1 del disegno di legge collegato alla finanziaria, addirittura un Ministero. Pare che la ragionevolezza abbia potuto alla fine avere il sopravvento, tuttavia riteniamo opportuno che la nostra posizione, su questa vicenda dell'eventuale istituzione di un Ministero per i beni e la promozione culturale, resti a verbale. Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo si chiama Ministero per i beni e la promozione culturale ma in realtà si tratta a tutti gli effetti di un Ministero della cultura. Basta prendere in considerazione quanto riportato nell'ordine del giorno in materia di organizzazione di tale Ministero per rendersene conto. Vengono previsti settori di intervento e di attività in campo ambientale, architettonico, artistico, storico, archeologico, bibliotecario, archivistico, delle istituzioni culturali, delle relazioni internazionali ed attività di cultura all'estero, dei musei, della

catalogazione e dei servizi informatici, del restauro e della formazione, dell'editoria, dell'informazione e dello spettacolo. Stando così le cose, sfido qualsiasi collega a dire che questo non è un vero e proprio Ministero della cultura e, come la storia, anche recente, non soltanto del nostro paese, ha insegnato a tutti noi, occorre guardare con grande diffidenza all'istituzione di Ministeri siffatti.

Pertanto, da questo punto di vista noi esprimiamo, ora e ribadiremo poi nelle sedi opportune, la nostra contrarietà a questa ipotesi.

Voglio infine dire che non ci sembra del tutto corretto aggirare con questi strumenti e con questo tipo di proposte ciò che l'elettorato ha espresso con tutta chiarezza rispondendo ad un quesito referendario. In quel caso si trattava del Ministero del turismo e dello spettacolo; con questo ordine del giorno vediamo che tutto ciò che è relativo allo spettacolo viene praticamente riportato nelle competenze ministeriali, anche per il fatto che viene demandato ad una decisione discrezionale del Ministro lo stabilire quali materie siano da considerare d'interesse nazionale, e quindi da mantenere nella competenza del Ministero, e quali altre invece possano essere delegate alla competenza regionale.

Per tutti questi motivi noi riteniamo che l'ordine del giorno accolto dal Governo prospetti una soluzione ambigua e pericolosa di questo problema, che pur deve essere affrontato nelle sedi opportune. Vogliamo quindi che rimanga a verbale la nostra contrarietà ai contenuti di tale ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo entrare nel merito della discussione su cosa debba essere o non essere un Ministero della cultura; mi limito a constatare che questo ordine del giorno prefigura un Ministero sostanzialmente anomalo e fondamentalmente ingovernabile, perchè associa due funzioni radicalmente diverse. Stralcio da queste considerazioni il problema degli istituti di cultura italiana all'estero, problema molto delicato ma in questo caso secondario.

Per esprimermi con una formula potrei dire che il Ministero per i beni culturali e ambientali si occupa della cultura che è stata già creata, in qualche misura è un Ministero del passato e la valorizzazione dei beni culturali è il modo in cui oggi viene fruito questo passato. Invece il Ministero del turismo e dello spettacolo era rivolto essenzialmente alle attività produttive legate alla cultura, in quanto attuale e futura; sono funzioni assolutamente diverse e non capisco come un unico Ministero possa occuparsi di questi due aspetti.

Inoltre il vero problema del Ministero per i beni culturali e ambientali - problema che andrebbe affrontato - attiene ad aspetti molto delicati della sua organizzazione: all'interno di questo Ministero assistiamo a conflitti continui, il caso limite è quello del direttore di una galleria che intende riordinarla ma che deve litigare con il sovrintendente per i beni architettonici magari perchè i muri spettano

all'uno e i tetti all'altro, le competenze sono disperse. Infine, è un Ministero con pochi soldi e quindi collegare un tal Ministero con altre attività a mio avviso significa bloccare definitivamente la funzione primaria di tutela dei beni culturali e ambientali e renderla secondaria nell'ambito di un Ministero più grande e per di più informe e ambiguo nella sua struttura.

Così si arriverebbe a quello che credo sia lo scopo, non del firmatario di questo ordine del giorno ma di una certa inclinazione presente nel paese, cioè di tornare a spendere soprattutto per incentivare manifestazioni che hanno un ritorno economico immediato o che ci fanno fare bella figura e invece spendere poco e male per quello che invece fa dell'Italia un paese speciale rispetto agli altri.

L'Italia non è un paese speciale per gli spettacoli teatrali che produce, perchè basta andare in qualsiasi altro paese europeo per rendersi conto che in Italia queste cose non contano quasi niente. L'Italia è un paese speciale perchè ha la Galleria degli Uffizi e la Galleria Borghese - che vorrei finalmente vedere aperta in modo completo - perchè ha gli archivi che ha. Perciò mi pare che l'ordine del giorno sia mal concepito: da esso deriverebbe un Ministero nel quale nessun Ministro sarebbe in condizione di controllare interamente la sua struttura, perchè dovrebbe avere contemporaneamente due o tre politiche su spazi e ambienti diversi; probabilmente sarebbe un Ministero costituito da più direzioni generali, ciascuna delle quali lavorerebbe per conto suo in perpetuo conflitto per la distribuzione del bilancio interno e delle attività del Ministero.

In questo senso non mi pare una buona idea e quindi consiglierei al Governo di fare l'uso più cauto possibile di questo ordine del giorno che ha accolto; consiglierei, possibilmente, di fare ciò che il Governo - non meritoriamente - fa molte volte: insabbiarlo e metterlo nei cassetti.

SCAGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIONE. Signor Presidente, l'ordine del giorno testè esposto sembra voler aggirare l'ostacolo dello scioglimento del Ministero del turismo e dello spettacolo creando un Ministero nuovo, nel quale confluiscono troppe e troppo diverse competenze, con il rischio evidente che da questa miscellanea derivi una confusione e un impoverimento dannosi per tutti gli elementi in esso contenuti: ambiente, beni culturali, azioni di tutela, vigilanza sugli organismi, editoria, spettacolo, musei, eccetera; il tutto miscelato in un contenitore che non ci convince e che creerà non pochi problemi nella conduzione di organismi così disparati. Per non parlare poi dei rapporti con le regioni, che vengono qui sottaciuti e in parte vanificati da un nuovo centralismo.

Vediamo insomma profilarsi in questo caso l'ombra di un vero e proprio nuovo Minculpop che certamente la Lega Nord rifiuta. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

ABIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito dell'ordine del giorno. Se avessi dovuto votare, avrei espresso il mio voto e in quel caso avrei parlato entrando nel merito del documento.

Vorrei invece esprimere un concetto di carattere generale e fare anche una proposta a tutti i colleghi. A me sembrava infatti di aver intravisto nei colleghi la volontà di delegare al Governo il compito di realizzare queste riforme attraverso i decreti, che poi torneranno all'esame del Parlamento; pertanto, in un quadro più generale, in quell'occasione ciascuno di noi potrà riuscire a valutare anche il proprio «particolare», cioè le cose che lo interessano maggiormente e delle quali ha maggiore competenza.

Se è questo il concetto che abbiamo accettato, pregherei i colleghi, che hanno presentato tutti quegli emendamenti che vogliono inserire un qualche elemento particolare all'interno di una cosa che non è ancora nata, di ritirare gli emendamenti. In tal modo guadagneremmo tempo tutti quanti e riusciremmo ad andare avanti più speditamente, senza dover perdere ore del nostro tempo. Era interessante l'argomento, ma questa sera abbiamo perso tantissimo tempo su un argomento che poi comunque non sarebbe andato in votazione. Riflettendo allora un momento, se abbiamo accettato il principio, credo che si dovrebbe arrivare alla conseguenza di snellire i lavori dell'Assemblea, senza tentare di inserire ciascuno il proprio argomento che quanto prima ritornerà al nostro esame nell'ambito di un quadro più generale in cui ciascuno potrà riuscire ad inserire molto meglio il proprio pensiero.

Volevo dire solo questo, signor Presidente, nel tentativo di semplificare un po' i nostri lavori. (*Applausi dei senatori De Cosmo e Covatta*).

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo saggio intervento, senatore Abis.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, non ho ancora capito bene se alla fine di questa discussione sarà poi messo ai voti l'ordine del giorno o se sarà accolta la precisa puntualizzazione del presidente Abis. In ogni caso, è proprio inconcepibile che nel momento in cui si discute l'eventualità di concedere al Governo una delega per regolare la materia del riordino della pubblica amministrazione, poi senatori eccessivamente diligenti - me lo consenta, senatore Manzini - intervengano con la presentazione di ordini del giorno che non sono tali, ma piuttosto la proposta specifica e organica di una riforma complessiva di un Ministero, spogliando di competenze i Ministeri della difesa, dell'interno, della ricerca scientifica e così via per creare intorno a questa visione ambientalistica, che già questa mattina ha avuto il suo effetto in quest'Aula, quella forma di consenso complessivo modificativo delle posizioni che il Governo ha assunto nel riservarsi di studiare in prima persona, in base alla delega, la riorganizzazione dei Ministeri.

Pertanto, sotto il profilo procedurale, collega Manzini, questo ordine del giorno doveva essere considerato, secondo me, al limite dell'ammissibilità, in quanto con esso si stabilisce l'organica costituzione di un Ministero, il che contrasta con la delega in questione. Dobbiamo allora metterci d'accordo una volta per tutte: o diamo la delega al Governo e aspettiamo che lo stesso in base ai criteri direttivi, emani le norme sostanziali, oppure approfondiamo noi l'argomento della pubblica amministrazione, come è stato in effetti invocato da me questa mattina quando mi sono opposto in genere all'esercizio della delega.

Credo allora che questo ordine del giorno non potrebbe comunque essere messo in votazione, ed anzi vorrei invitare il collega Manzini a ritirarlo. In ogni caso, sia chiara la nostra opposizione, perchè si tratta di un'invasione di campo che non può essere ammessa nell'esercizio di una legificazione ordinata che proprio la delega comporta, che il Governo ha chiesto e il Parlamento si appresta a concedere.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei solo ricordare al collega Rastrelli che nel mio ordine del giorno non è affatto contenuto quanto egli ha detto e peraltro che, quando si dà una delega al Governo, se gli si dà anche qualche indicazione sulla strada che deve percorrere si fa l'interesse del Parlamento. Vorrei inoltre ricordare al collega Abis che non abbiamo perso tempo ed abbiamo svolto un lavoro che servirà al Governo.

Nel dibattito sono emerse alcune considerazioni che ritengo assolutamente pertinenti, in particolare quella sollevata dal senatore Covatta circa la possibilità, pur non essendo nelle intenzioni del presentatore, di interpretare male il capoverso 5 in quanto sembra prefigurare già una struttura; sono pertanto disponibile a sopprimere il capoverso 5 onde evitare possibili confusioni in tal senso. Non ho invece compreso bene la richiesta di modificare l'autonomia amministrativo-finanziaria in autonomia amministrativo-contabile, anche se ritengo di poter accogliere tale richiesta in quanto non crea difficoltà.

Per quanto riguarda la lettera b) sono disponibile ad inserire le parole: «nel rispetto prioritario dei valori culturali ed ambientali».

L'ultima osservazione è relativa alla premessa; anche io condivido che fra le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali ci sia anche quella relativa alla catalogazione, che significa maggiore conoscenza; pertanto accetto questa osservazione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle modifiche testè introdotte dal senatore Manzini al suo ordine del giorno. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.0.4.

ROCCHI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione di opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

7. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico, che la presiede, e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

8. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio di circolo o di istituto e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

9. Il collegio dei docenti formula le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b) e c), previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

10. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

12. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b) le tasse scolastiche;
- c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;

f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;

g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

h) donazioni, legati ed eredità.

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonchè le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere a), e), f) ed h).

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonchè con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, nonchè le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonchè delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonchè delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, di prevalenti compiti di programmazione scolastica legata al territorio, sentiti gli enti locali, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale.

23. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto e provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami, con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

25. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

26. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

27. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 26. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

28. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

29. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

30. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale del comparto scuola.

31. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

32. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

33. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

34. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

35. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

37. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 36 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base

del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

38. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

39. Le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di loro competenza con proprie normative.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

3.1

LOPEZ, SALVATO, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 2, dopo le parole: «indirizzi generali» aggiungere le seguenti: «del corso di studi del singolo istituto» e dopo le parole: «determina le» aggiungere la seguente: «eventuali».

3.2004

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sull'istituzione di corsi destinati ai cittadini extracomunitari».

3.2005

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 4.

3.2006

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti all'obbligo scolastico» aggiungere le seguenti: «in misura non superiore al 100 per cento delle tasse scolastiche».

3.2007 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 5.

3.2009 ZILLI

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

3.2010 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 6.

3.2011 ZILLI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «che la presiede» inserire le seguenti: «, dal coordinatore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa».

3.2012a MANZINI

Al comma 7, sostituire il secondo e terzo periodo con le parole: «in rappresentanza di tutte le componenti».

3.2013 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere aggiunti» inserire le seguenti: «con funzione consultiva».

3.2012 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

3.2013a ZILLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo è membro di diritto della giunta e svolge anche funzioni di segretario della medesima».

3.2020 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Sopprimere il comma 8.

Al comma 17, sopprimere la lettera c).

3.2015

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La Giunta esecutiva, all'interno degli indirizzi generali approvati dal consiglio e delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del successivo comma 11, svolge le funzioni di organo di amministrazione ed esegue le delibere assunte dal consiglio di istituto».

3.2017

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 8, sopprimere le parole: «anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese».

3.2014

ZILLI

Al comma 8, sostituire le parole: «e imprese pubbliche e private» con l'altra: «pubblici».

3.2016

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 9, sostituire le parole: «con gli studenti eletti nei» con le altre: «con i».

3.2018

ZILLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

«3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2».

3.2008

MANZINI

Al comma 13, dopo le parole: «contrattazione collettiva» inserire le seguenti: «aperta anche alle rappresentanze sindacali significative a livello regionale».

3.2019

ZILLI

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

3.2022

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 14, lettera f), sopprimere le parole: «per progetti mirati e».

3.2021

ZILLI

Sopprimere i commi 16 e 17.

3.2023

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 16, sostituire le parole da: «regolamento», a: «disciplinare», con le altre: «disegno di legge il Governo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre».

3.2025

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 16, sostituire le parole: «sentite le», con le altre: «sentito il parere vincolante delle».

3.2024

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera a), sopprimere le parole: «e di ridimensionamento» e dopo le parole: «proposte degli enti locali», aggiungere le seguenti: «tenuto conto dei piani programmatici didattici».

3.2027

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Il piano di razionalizzazione, avuto riguardo all'età degli alunni, terrà in specifica considerazione la necessità ed i disagi che possono determinarsi in relazione a esigenze locali, particolarmente nelle zone montane e nelle piccole isole».

3.2026

ZILLI, ROVEDA

Al comma 17 sopprimere la lettera b).

3.2028 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «esigenze locali», con le altre: «finalità generali e comuni dei singoli indirizzi scolastici».

3.2029 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera d), sopprimere le parole: «di cui al comma 8, nonchè».

3.2031 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera d), dopo le parole: «nonchè con gli enti locali per la» aggiungere la seguente: «eventuale».

3.2030 PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 17, lettera e), sopprimere le parole da: «anche in relazione» fino alla fine della lettera.

3.2033 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera e), sopprimere le parole: «anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole».

3.2032 ZILLI

Al comma 17, sopprimere la lettera f).

3.2034 MANZINI

Al comma 17, lettera f), sopprimere le parole da: «e le modalità» fino alla parola: «extracurricolari».

3.2037 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, lettera f), sopprimere le parole: «di reclutamento e».

3.2035 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 17, lettera f), sostituire le parole da: «nonchè le modalità di reclutamento» fino a: «autonomia finanziaria degli istituti» con le altre: «sulla base del fabbisogno provinciale e regionale».

3.2036

ZILLI

Al comma 17, lettera h), aggiungere le parole: «congiuntamente e in accordo con gli organi collegiali della scuola, nello spirito di una effettiva capacità decisionale di tutte le componenti».

3.2038

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione dei profili professionali del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) previsti dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987 e dal comma 12 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, così come già definiti nell'accordo tra la competente commissione ministeriale e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 312 del 1980».

3.2037a

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sopprimere la lettera l).

3.2040

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali».

3.2039

MANZINI

Al comma 17, sopprimere la lettera m).

3.2041

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 17, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, e dei due istituti nazionali Centro

europeo dell'educazione e Biblioteca di documentazione pedagogica con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, di una valorizzazione delle professionalità acquisite e di una stabilizzazione del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419».

3.2042

TANI, INNOCENTI, DI STEFANO

Al comma 17, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), e della Biblioteca di documentazione pedagogica quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge».

3.2043

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 17, alla lettera n), dopo la parola: «(IRRSAE)» inserire le seguenti: «del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419».

3.2044

MANZINI

Al comma 17, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I posti ricoperti dal predetto personale collocato fuori ruolo non possono essere ricoperti».

3.2030a

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Al comma 18, sostituire le parole da: «i risultati», fino alla fine del comma con le altre: «le Commissioni parlamentari competenti effettuano la verifica sulla base di dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione o su autonoma iniziativa delle Commissioni stesse».

3.2045

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 19, sostituire le parole: «entrata in vigore delle norme previste» con le altre: «emanazione dei regolamenti previsti».

3.2046

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 20.

3.2047 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 21.

3.2048 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 21, sopprimere dalle parole: «di concerto con» fino alle parole: «programmazione economica».

3.2049 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 22.

3.2052 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera a) aggiungere le parole: «fermo restando per i consigli di circolo e di istituto i rapporti percentuali ivi previsti per le varie componenti».

3.2050 ZILLI, ROVEDA

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

3.2053 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sopprimere la lettera c).

3.2054 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla definizione delle procedure elettorali.».

3.2055 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, sopprimere la lettera d).

3.2056 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera d) sopprimere le parole: «elettivi e non elettivi».

3.2057

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 22, lettera e), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli uffici scolastici regionali».

3.2058

ZILLI

Al comma 22, lettera f), sostituire le parole: «programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione», con le altre: «e coordinamento».

3.2061

ZILLI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole da: «regionale» fino alla fine della lettera, con le altre: «regionale e sub-regionale anche di compiti di reclutamento e di gestione del personale docente, non docente e direttivo».

3.2061a

ZILLI

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «programmazione scolastica legata al territorio», con le altre: «sviluppo, valutazione e programmazione del sistema scolastico delle singole regioni».

3.2062

ZILLI

Al comma 22, lettera h), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) potenziamento degli uffici scolastici regionali per assolvere ai compiti di programmazione, sviluppo, controllo e valutazione del sistema scolastico a livello regionale».

3.2063

ZILLI

Al comma 22, lettera h), numero 2), dopo la parola «istituzione», inserire le seguenti: «,anche come uffici di livello dirigenziale generale».

3.2059

MANZINI

Al comma 22, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con attribuzione di responsabilità in ordine ai rendimenti ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale».

3.2064

MANZINI

Al comma 22, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'attribuzione alle regioni, alle province e ai comuni di competenze primarie nella programmazione dello sviluppo e della razionalizzazione del sistema di istruzione».

3.2051

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno».

3.2060

MANZINI

Al comma 23, nell'alinea, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del consiglio superiore della pubblica istruzione e».

3.2065

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 23, sopprimere la lettera a).

3.2066

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 23, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) criteri di reclutamento su base regionale del personale direttivo, docente e non docente».

3.2067

ZILLI

Al comma 24, dopo le parole: «svolgimento del servizio di cassa», aggiungere le seguenti: «anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema».

3.2080 (già emend. 3.2008/1)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 25.

3.35

ZILLI, LORENZI

Sopprimere il comma 25.

3.36

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 25.

3.2068

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Sopprimere il comma 25.

3.2069

BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. È confermata all'anno scolastico 1994-95 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, salvo ricalcolo parametrizzato dal Ministero della pubblica istruzione dei suddetti rapporti.».

3.38

LORENZI, ROSCIA, MANFROI, ROVEDA, MANARA

Al comma 25, sopprimere il terzo periodo.

3.2070

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per l'anno scolastico 1993-94, in presenza dell'impossibilità, accertata d'intesa tra i provveditori agli studi e gli enti locali, di assicurare il trasporto degli alunni alle scuole più vicine dalle scuole di residenza non si attuano le disposizioni di cui al comma 25. Per il medesimo anno scolastico in ciascuna provincia e per ogni grado di scuola, la rideterminazione del numero delle classi in base al rapporto alunni-classe fissato dal piano pluriennale di cui al comma 25 si effettua limitatamente alle classi iniziali dei corsi di studio. Nell'applicazione dei rapporti tendenziali tra alunni e classi, già stabiliti per ciascuna provincia con riferimento all'anno scolastico 1994-95 sono tenute in specifica considerazione le necessità derivanti dalle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche e della presenza di alunni

handicappati. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 i rapporti medi tendenziali saranno rideterminati sulla base dei criteri sopra indicati».

3.42 ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-96 si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane».

3.2002 BISCARDI

Sopprimere il comma 26.

3.2071 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Sopprimere il comma 26.

3.2072 BUCCIARELLI, ALBERICI, NOCCHI, PAGANO

Al comma 26, dopo le parole: «cessazioni dal servizio» inserire le altre: «, fatte salve le esigenze didattiche e programmatiche connesse ai piani d'istituto,».

3.2073 LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione della spesa pubblica saranno rivisti anche i rapporti classi-personale ausiliario di tutte le scuole di ogni ordine e grado; sarà inoltre prevista la dotazione organica del personale amministrativo delle direzioni didattiche».

3.2030b PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-bis. Per l'anno scolastico 1993-1994 non si applicano le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, e dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, che stabiliscono un limite temporale alla

mobilità dei docenti. Il limite suddetto, per l'anno in questione, è fissato al 31 dicembre 1993».

3.2074

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'Irpef nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.44

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 27, dopo le parole: «di cui al comma 26» aggiungere le seguenti: «e con le limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 per il personale amministrativo ed ausiliario».

3.2030c

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, CO-
VIELLO, DI NUBILA

Al comma 27, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono fatti salvi i posti comunque accantonati per i concorsi indetti con ordinanza ministeriale 9 agosto 1990».

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.2076

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 27 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente approvate in data successiva al 31 agosto 1992 conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95 ai soli fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-95».

3.2075

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI,
BETTONI BRANDANI, MANZINI, MANIERI,
ZILLI

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo, qualora non esaurite, sono prorogate di un ulteriore anno scolastico».

3.2077

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti del Ministero della pubblica istruzione del 21 giugno 1988, è prorogata di tre anni rispetto alla normale scadenza. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti delle rispettive aree che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse».

3.2078

PAGANO, NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.47

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI, Vittorio

Sopprimere il comma 29.

3.46

ZILLI

Al comma 29, sopprimere le parole da: «di concerto con» fino alla fine del comma.

3.2079

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale docente, ai direttori didattici ed ai presidi di ogni ordine e grado».

3.2030d

PAVAN, TANI, INNOCENTI, DI STEFANO, COVIELLO, DI NUBILA

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.2080

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Al comma 31, sopprimere la parola: «annuali».

3.51

ZILLI, LORENZI

Al comma 31, sopprimere la parola: «annuali».

3.52

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 32, sopprimere il secondo periodo.

3.53

ZILLI

Al comma 32, quarto periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 100 per cento» e sopprimere le parole da: ««riservando» fino alla fine del comma.

3.2081

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI, Vittorio

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previe intese con il Ministero degli affari esteri».

3.2003

BISCARDI

Sopprimere il comma 33.

3.55

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

3.57

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI Vittorio

Sopprimere il comma 34.

3.2082

TANI, DI STEFANO, PULLI

Al comma 34, dopo le parole: «il provveditore stesso», inserire le seguenti: «sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e».

3.2083

MANZINI, DI NUBILA

Sopprimere il comma 36.

3.59

LOPEZ, SALVATO, CROCETTA, MANZI, PARISI
Vittorio

Al comma 36, sostituire le parole da: «con decreto», fino a: «istruzione», con le altre: «dagli uffici scolastici regionali su delega conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro».

3.2084

ZILLI

Sostituire il comma 39, con il seguente:

«39. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni».

3.2000

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Autonomia delle istituzioni scolastiche e deleghe per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dell'amministrazione scolastica)».

3.2085

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOPEZ. Do per illustrati i nostri emendamenti.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Vorrei svolgere una considerazione pregiudiziale all'esame degli emendamenti. Penso che sia utile ai lavori della nostra Assemblea accantonare l'articolo 3 dal momento che in queste ore la Camera sta esaminando il provvedimento relativo alla riforma della scuola secondaria superiore, cioè di una materia attinente a questo articolo. Ritengo pertanto che l'economia dei nostri lavori potrebbe trovare giovamento dal conoscere, magari tra un paio di giorni, i risultati del lavoro della Camera al fine di non creare contraddizioni tra le varie posizioni. Se l'Assemblea è d'accordo, propongo l'accantonamento di questo articolo per riprenderlo successivamente.

PRESIDENTE. Come si esprime il Governo in proposito?

JERVOLINO RUSSO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alla richiesta del senatore Manzini. Effettivamente l'accantonamento dell'articolo 3 per riprenderne la discussione tra qualche giorno alla fine dell'esame degli articoli, permetterebbe al Senato di avere una base più chiara per definire le proprie decisioni alla luce di quelle che nel frattempo avrà preso la Camera dei deputati sulla riforma della scuola secondaria superiore, in particolare sull'articolo 3 di quel provvedimento che in pratica per quell'ordine di scuole tratta la stessa materia.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Siamo d'accordo con la proposta di accantonamento dell'articolo 3 ed invitiamo il Senato ad accoglierla.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Sorge una questione delicata che peraltro riguarda tutta la filosofia della manovra attualmente in atto. In relazione alla

pretesa abolizione soltanto di un comma, stamani il presidente Lama, che la sostituiva nella funzione, ha dichiarato un emendamento non ammissibile perchè andava a modificare il quadro economico complessivo previsto dal Governo. Ora, se ho ben capito, ci apprestiamo a sospendere l'esame dell'articolo 3 dal quale il ministro Cassese presume di poter realizzare notevoli risparmi che rientrano nel quadro economico-finanziario della manovra.

A questo punto, o il comportamento è sempre lo stesso e non può cambiare secondo le circostanze, oppure diamoci una regola in via definitiva. Su questo punto chiederei al presidente Abis di precisare i termini della questione.

A parte la considerazione che siamo del tutto contrari alla filosofia attuale con cui si vorrebbe regolare la materia della scuola, il Governo ha dato un'importanza fondamentale a questo articolo 3 e pertanto la richiesta della delega è in contrasto obiettivo e concettuale con i lavori dell'altro ramo del Parlamento. Allora dovremmo precisare come stanno i termini della faccenda: primo, se questa norma interviene decisamente nella materia del quadro economico e finanziario; secondo, se in virtù della delega il Governo non dovrebbe automaticamente sospendere la propria attività nell'altro ramo del Parlamento per la materia che viene delegata perchè, ministro Jervolino, non possiamo avere questa duplicità di binario che crea una grande confusione.

Il Governo scelga: o si va avanti con il procedimento ordinario alla Camera dei deputati e allora questo articolo 3 viene completamente stralciato, salvo vedere quali sono gli effetti di ordine economico e finanziario; oppure, se vuole la delega su questa materia in base all'articolo 3, perchè è importante anche agli effetti del quadro economico-finanziario, deve bloccare - come è nei suoi poteri - l'attività legislativa ordinaria nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una questione importante che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Presidente e chiedo ai colleghi di riflettere: un accantonamento puro e semplice non ha alcun significato perchè va a modificare il quadro economico. Stamattina non abbiamo potuto esaminare degli emendamenti soltanto perchè molto parzialmente sfioravano le previsioni di riduzione di spesa della scheda tecnica presentata dal Ministero. Se abbandoniamo questa materia andiamo ad incidere profondamente sul quadro complessivo della manovra e, poichè il Regolamento impedisce che ci siano decisioni dell'Aula non compensate rispetto al quadro economico, chiedo al Presidente di voler decidere su una questione che ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, la mia decisione attiene ad ogni singolo emendamento. Mi riservo di esercitare questo potere di ammissibilità sia che l'articolo 3 venga discusso stasera, sia che venga discusso tra cinque giorni: non cambia nulla dal mio punto di vista. Quindi non capisco l'obiezione e non so se intenda rispondere il senatore Abis. Per la mia parte mi sento in tranquilla coscienza.

Esiste una esigenza di raccordo. Avevo segnalato qualche mese fa che era pericoloso inserire nella delega una materia che fosse com-

presa in provvedimenti sottoposti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Personalmente sono sempre stato contrario a queste duplicazioni, ma il fatto è avvenuto.

MARCHETTI. Ha ragione, l'abbiamo detto cento volte!

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, torno a dire che non si attenua in nulla il mio potere di raccordo per il fatto di rinviare di otto giorni. Eserciterò i poteri sull'ammissibilità degli emendamenti in base alle valutazioni di compatibilità.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, vorrei formulare una domanda. Da parte del Governo saranno presentati altri emendamenti al testo dell'articolo 3? Se sarà così è chiaro che noi avremo bisogno del tempo per presentare subemendamenti.

Tutto sta avvenendo in una certa confusione.

PRESIDENTE. I termini sono scaduti, non possono essere presentati altri emendamenti all'articolo 3. Questo è sicuro.

Semmai, nel prosieguo dell'esame sospenderemo la trattazione di quegli emendamenti che trovassero compensazione nell'articolo 3 o in emendamenti a questo fine presentati.

Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, compreso l'emendamento aggiuntivo 3.0.2000, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori, è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Istituzione del giudice monocratico di prima istanza
e revisione delle circoscrizioni giudiziarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del pretore, trasferendo al tribunale, quale giudice monocratico di primo grado, le competenze attribuite a tale giudice nella materia civile e in quella penale;

b) prevedere che, nella materia penale, il tribunale giudichi con il numero invariabile di tre votanti nei casi da individuarsi con particolare riguardo ai delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, e comunque a tutti i delitti per i quali la

legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, alle impugnazioni delle misure cautelari personali e reali e all'applicazione delle misure di prevenzione;

c) prevedere che per l'appello in materia di controversie individuali di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria siano designate apposite sezioni delle corti d'appello;

d) sopprimere le procure circondariali, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) prevedere che le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore siano attribuite al tribunale in funzione di giudice unico quando vi sia un collegamento con l'esercizio della giurisdizione e siano attribuite alle pubbliche amministrazioni interessate negli altri casi.

2. Il Governo è inoltre delegato ad emanare, entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'indicazione, regione per regione, del numero degli uffici giudiziari di primo e secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, nonché le soppressioni degli uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessario alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici per quanto possibile di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva la opportunità di maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica in tali città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e anche che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto nella determinazione delle circoscrizioni territoriali dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici nel periodo 1988-1992 per la materia civile, e nel periodo 1990-1993 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT, utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro orografia, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque quale criterio di massima che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza hanno sede quanto

meno in ogni capoluogo di regione e i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale hanno sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia.

3. Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, con i decreti di cui ai commi precedenti, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

4. Gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi dei commi precedenti sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui ai commi 1; 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 1 e 2 e previo il parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995».

3.0.2001

COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento in questione è volto a prevedere una delega al Governo sia per l'istituzione del giudice monocratico di prima istanza, sia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Tale proposta emendativa ha una storia alle spalle. Il Ministro di grazia e giustizia, in occasione dell'esame della tabella di bilancio relativa al suo Ministero in sede di Commissione giustizia, espresse l'intenzione di presentare un emendamento avente ad oggetto i citati due punti. La Commissione fu di contrario avviso, assumendo che una riforma di tanta incidenza non poteva essere operata attraverso la legge finanziaria.

Tuttavia, poichè il presente provvedimento, che è di accompagnamento alla legge finanziaria, introduce numerose ed incisive deleghe al Governo per la riforma dell'amministrazione dello Stato nel suo complesso, mi sembra che non si possa perdere questa occasione per operare anche una riforma dell'amministrazione della giustizia. Ciò in particolare attraverso due misure importanti, la cui introduzione è da tempo auspicata: l'istituzione del giudice monocratico di prima istanza e la modifica delle circoscrizioni giudiziarie. Attraverso quest'ultima si potrebbe conseguire non soltanto l'obiettivo di una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia, ma anche, ad avviso dello stesso Ministero, un notevole risparmio nelle spese, tanto più importante in quanto si tratta di un Ministero che amministra assai male i fondi attribuitigli.

Questo è il contenuto sostanziale dell'emendamento, che non descriverò negli specifici punti, che si illustrano da sè. Desidero soltanto far presente la necessità di procedere a due modifiche rispetto al testo presentato. In primo luogo, va introdotto al comma 1, dopo la

lettera a), la seguente lettera a-bis): «Prevedere, che, nella materia civile, resti fermo che il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei casi previsti dell'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, così come modificato dall'articolo 88 della legge 25 dicembre 1990, n. 353».

Al riguardo va ricordato che in occasione del processo di cognizione in sede civile la citata legge ha istituito il giudice monocratico di primo grado per il tribunale, riservando però al collegio la valutazione di alcune materie ritenute di maggiore delicatezza.

In secondo luogo, l'attuale testo del comma 5, concernente le eventuali disposizioni correttive che il Governo potrà emanare entro tre anni, con uno o più decreti legislativi, sia per la riforma del giudice monocratico di primo grado, sia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, stabilisce che tali disposizioni necessitano del previo parere delle competenti Commissioni permanenti parlamentari, per il quale non viene indicato un termine. Detto termine, secondo il Regolamento del Senato, è di venti giorni. Pare opportuno, invece, portarlo a quaranta giorni, così come è per gli schemi di ordine generale. Pertanto dopo le parole: «comma 4» vanno inserite le seguenti: «da emanarsi entro quaranta giorni dalla richiesta».

Raccomando vivamente l'accoglimento di questo emendamento perchè su di esso si fondano alcune speranze che l'amministrazione della giustizia possa essere più sollecita di quanto non sia attualmente, soprattutto per quanto attiene la giustizia civile che, come tutti sappiamo, è in un momento di grande difficoltà; per non parlare della giustizia penale, laddove si teme addirittura che reati di grande evidenza in questo momento possano cadere in prescrizione proprio per difetti di organizzazione e per mancanza di personale.

Mi rendo conto che una riforma di tanta incidenza possa essere considerata un obiettivo eccessivamente audace nel corpo di un provvedimento di questo genere. Ma passi audaci dello stesso genere sono stati compiuti anche a proposito di altre materie di analogo rilievo ed importanza.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare a questo punto e non dopo in sede di dichiarazione di voto perchè non riesco a capire il motivo per cui questo emendamento sia stato ritenuto ammissibile. Si tratta di una modifica di natura esclusivamente ordinamentale. Si continuano ad ammettere emendamenti ordinamentali in sede di esame di un disegno di legge che già è sconvolgente da questo punto di vista. Si è attribuito ad esso il carattere di collegamento alla manovra finanziaria e quindi esso doveva avere natura fondamentalmente finanziaria. Invece è di tipo ordinamentale. E si aggiungono altre questioni.

Ora, al di là del merito e quindi a parte l'esame di merito che comporta tutta una serie di valutazioni estremamente importanti, pongo la questione se ci possiamo assumere in quest'Aula la responsa-

bilità di votare una riforma dell'ordinamento giudiziario, senza che la Commissione giustizia abbia minimamente trattato un argomento di così rilevante importanza.

Nel momento in cui il relatore e il Governo si pronunzieranno spero che esprimeranno parere contrario, perchè non possiamo attuare qui una riforma della giustizia. Se è necessario affrontare la questione, che la si affronti prima in Commissione giustizia attraverso l'esame di un disegno di legge che poi l'Aula potrà discuterlo nel modo dovuto e non nella fretta con cui stiamo esaminando la manovra finanziaria.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. È innegabile l'importanza della duplice delega che viene proposta con l'emendamento del senatore Covi. Anzitutto, la delega relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che corrisponde ad una richiesta avanzata ormai da tempo da parte degli operatori giudiziari e da parte della cultura giuridica italiana.

Altrettanto rilevante è la proposta di istituire un giudice monocratico di prima istanza.

Desidero osservare che per entrambe queste proposte il nesso con interventi correttivi di finanza pubblica non è immediato ed evidente. Forse il nesso sarebbe maggiore, più facile da immaginare, nel caso di una proposta di legge relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con tutto quello che di razionalizzazione ciò comporterebbe in prospettiva, ivi compreso il risparmio ed una migliore utilizzazione delle risorse. Certo, più problematico e vago è il collegamento fra l'istituzione di un giudice unico di primo grado e gli interventi dei quali ci stiamo occupando e la cui natura - come sottolineava un momento fa il collega Crocetta - è di ordine finanziario.

Il Gruppo del Partito democratico della sinistra è dunque diviso tra la considerazione del merito delle questioni affrontate dal collega Covi (e si tratta di questioni assai serie) e la considerazione della procedura da lui prescelta, che invece è impropria e incongrua, tant'è vero che la Commissione di merito competente per norme di tal genere, quindi per tutto ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia, è stata completamente scavalcata, non avendo potuto in alcun modo esaminare l'emendamento che oggi ci viene proposto.

Chiedo allora al senatore Covi di ritirare l'emendamento al nostro esame e di permettere che questo testo che abbiamo sotto gli occhi formi immediatamente oggetto di un disegno di legge autonomo, nei confronti del quale il Gruppo del Partito democratico della sinistra si impegna (e mi appello alle altre forze politiche e al Governo perchè manifestino analogo impegno) a prestare la massima attenzione. Su questa proposta attendo una risposta del senatore Covi, perchè ritengo possa essere un modo per investire la Commissione competente, la Commissione giustizia, di questa materia e arrivare in tempi ragionevoli allo stesso risultato che proprio il collega Covi si propone di raggiungere oggi.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, anch'io vorrei rivolgere molto cordialmente una vivissima preghiera al senatore Covi, affinché ritiri questo emendamento.

Il collega Covi sa molto bene che, quando la Commissione giustizia si impegnò nell'esame delle tabelle concernenti il Ministero della giustizia per la formulazione del proprio parere in merito, qualche componente della medesima Commissione richiese da un lato la rettifica delle circoscrizioni giudiziarie e dall'altro l'istituzione del giudice unico di primo grado. Sulla sostanza della proposta possiamo anche essere d'accordo ma - come è stato ripetuto da altri colleghi - dissentiamo sulla forma in maniera molto ferma.

Cosa accadde, onorevole Presidente, colleghi, il giorno 29 settembre? Quando la Commissione giustizia era quasi arrivata a esprimere il proprio parere, un giornale pubblicò una notizia dal titolo: «Rivoluzione per la giustizia: via le preture, procura unica.». Sicchè il Ministro di grazia e giustizia fu costretto, a seguito delle reazioni molto vivaci che sorsero in seno alla Commissione, da un lato a recriminare per il fatto che la notizia era stata annunciata in maniera inopportuna ed era stata riportata in modo non del tutto fedele (ma non era così, perchè quella notizia riproduceva esattamente l'emendamento che ora è stato formulato in questa sede) e dall'altro lato a riconoscere la delicatezza del problema, ma soggiungendo che, vista la quasi impossibilità che un provvedimento appunto di tanta delicatezza e complessità potesse essere approvato da un Parlamento giunto quasi alla fine della legislatura, si preferiva inserire addirittura queste norme autenticamente rivoluzionarie nel testo del disegno di legge collegato grazie ad un emendamento.

Hanno quindi ragione i colleghi Crocetta e Brutti quando affermano che allora la Commissione giustizia andrebbe eliminata se è vero che su un emendamento di tanto rilievo e di così vivo spessore non è stata interpellata. Oggi ci troviamo non soltanto a prevedere un giudice unico, e, addirittura, monocratico, e a prevedere inoltre la soppressione delle preture senza che nessuno abbia svolto una riflessione sulle conseguenze e sui danni che certamente possono derivarne. Raccomandando pertanto al senatore Covi di ritirare questo emendamento, vorrei permettermi di ricordare che la stessa Commissione giustizia nella cennata occasione del 29 settembre, formulò un ordine del giorno, approvato - credo - all'unanimità, e sottoscritto da quasi tutti i Gruppi parlamentari. Signor Presidente e onorevoli colleghi, è inutile che noi induciamo un Ministro a pronunciarsi o dei colleghi a formulare ordini del giorno se poi, un minuto dopo, questi si obliterano e nonostante impegni così solenni assunti dalla Commissione giustizia e si capovolgono addirittura prospettive e posizioni. Tale ordine del giorno così recitava: «La 2ª Commissione del Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio 1994, appresa oggi, 29 settembre, l'intenzione del Ministro di formulare, ove assentito dal Governo, un emendamento al disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria sugli interventi

correttivi di finanza pubblica con il quale l'Esecutivo verrebbe delegato a predisporre norme concernenti l'istituzione di un giudice unico di primo grado e la modifica delle circoscrizioni giudiziarie, sottolineato l'eccezionale rilievo degli anzidetti provvedimenti che, a prescindere dalla loro validità, non possono essere introdotti attraverso un emendamento ad un disegno di legge di accompagnamento, abbisognando invece di una adeguata e approfondita riflessione, che coinvolga in modo reale e non surrettizio la Commissione giustizia...» - e direi anche il Senato della Repubblica - «...invita il Governo a provvedere mediante la presentazione di appositi disegni di legge».

Signor Presidente, se mi è consentito vorrei fare infine un riferimento al lavoro del Consiglio superiore della magistratura in questo campo, in particolare ad una relazione recentissima, di un anno fa, redatta da un insigne e autorevole componente di quell'organo, il professor Pizzorusso, nella quale si legge che i problemi nascenti dall'esigenza della revisione delle circoscrizioni giudiziarie si annodano intorno ad un'alternativa di fondo: da un lato, la prospettiva del reticolo giudiziario diffuso, in maniera da avvicinare per quanto più è possibile il presidio di giustizia alla collettività; dall'altro, il costo amministrativo e di gestione ormai non più sostenibile, derivante da una disseminazione pletrica e sperequata tra aree territoriali diverse.

Sicchè sono rappresentati due motivi emergenti ugualmente seri, sui quali occorre una riflessione della Commissione e un confronto in Senato; non dobbiamo però procedere attraverso un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria, perchè ci troveremmo, signor Presidente e onorevoli colleghi, a eliminare presidi che hanno una storia e una validità che testimoniano la presenza essenziale dello Stato e della giustizia in tante aree del nostro paese.

Noi vogliamo affrontare molto seriamente il problema, lo diciamo come singoli e come Gruppo, e quindi auspichiamo che il senatore Covi ritiri questo emendamento, assumendo l'impegno di discutere, anche istituendo un'apposita corsia preferenziale, il problema dell'eventuale presentazione di un disegno di legge. Se il senatore Covi non ritenesse di accogliere questo cordiale e rispettoso invito, il nostro Gruppo voterebbe contro. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, - molto disattenti - l'argomento che viene trattato è di particolare gravità; probabilmente, i colleghi non se ne sono resi conto. La sua gravità è tale da richiedere la presenza del Ministro di grazia e giustizia, onorevole Conso, non per mancare di rispetto agli altri Ministri e Sottosegretari, ma perchè egli, che è molto esperto in questa materia, dovrebbe a mio giudizio intervenire in questa sede. La sua assenza in questo momento - e non si può ritenere che il Ministro non fosse a conoscenza degli argomenti trattati oggi - sta semmai a dimostrare che questo argomento è stato affrontato in maniera buffonesca. E lo dico a ragion veduta, signor Presidente e onorevoli colleghi. Come diceva giustamente il senatore

Pinto, il 29 settembre un giornale, si tratta per la precisione de «Il Sole-24 ore», che in sostanza è il portavoce del Governo – dava notizia dell'intento di modificare radicalmente l'ordinamento giudiziario come se fosse uno *scoop*, una informazione rubata ai consulenti del Ministero di grazia e giustizia; molto probabilmente, invece, si trattava di una soffiata voluta. Che si trattasse di una cosa combinata è ulteriormente dimostrato dal fatto che il testo della proposta, elaborata dal Governo, soppressiva delle preture venne presentata alle Commissioni riunite 1ª e 5ª dal senatore Di Lembo; il testo venne depositato, il senatore Di Lembo poi non si presentò ad illustrarlo e quindi venne abbandonato. Ora il testo, più o meno identico, viene ripresentato dal senatore Covi, che appartiene ad un altro Gruppo politico.

In quest'Aula sono tutti d'accordo nell'invitarlo a ritirare l'emendamento per rinviarne l'esame alla Commissione di merito; in effetti a mio parere questo è quello che dovrebbe essere fatto, perchè un argomento di tale gravità non può essere discusso e deciso su due piedi nel contesto dell'esame di una legge finanziaria che ha finalità ben diverse, ma dovrebbe essere analizzato compiutamente e deciso nella sede propria, che è la Commissione giustizia. Il contenuto dell'emendamento del senatore Covi – che in sostanza rispecchia il proposito del Governo – ha una finalità ben precisa, quella di creare scompiglio nella magistratura e negli operatori del diritto. L'intento di un emendamento di questo genere è proprio quello di creare *confusione nell'ambito della magistratura*, probabilmente per distrarla da altre attività; è certo che i magistrati, sentendo parlare di soppressione delle preture e di riforme così radicali, si occuperanno delle faccende proprie e tenderanno a distrarsi dall'attività giurisdizionale che devono svolgere.

Entrando nel merito, devo dire che in effetti è necessario modificare l'ordinamento giudiziario; soprattutto è necessario rivedere la competenza in materia civile istituendo un unico giudice di primo grado. A questo scopo anch'io ho presentato un emendamento, che semmai illustrerò in seguito, volto proprio a modificare la competenza per valore e per materia del giudice civile di primo grado, affinché sia unico il giudice per tutte le cause dal valore di zero lire ad un valore infinito. Ciò per semplificare il sistema della giustizia civile e non per complicarlo, come invece si farebbe con l'introduzione di ulteriori distinzioni di competenza per valore, o con l'istituzione del giudice di pace.

Pertanto anch'io aderisco all'appello rivolto dagli altri senatori e mi rivolgo al collega Covi pregandolo di ritirare il suo emendamento 3.0.2001 e di presentare semmai un disegno di legge da discutere nella Commissione di merito, nella quale più opportunamente potrà essere esaminato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, con riferimento alle argomentazioni dei colleghi Brutti e Pinto, vorrei anch'io invitare il senatore Covi a ritirare il suo emendamento. È in atto nel Parlamento e nel paese un

dibattito molto acuto sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie e sembra assurdo che, nel momento in cui si discute questa legge finanziaria che rischia di diventare un «guzzabuglio» in cui entra tutto, si voglia realizzare un'importante riforma quando appunto è in atto un dibattito non ancora concluso in sede di Commissione di merito e quando anche la Commissione antimafia sta elaborando delle proposte, in confronto con il Governo, per cercare di affrontare e risolvere questo problema.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento, che forse potrebbe essere proprio sull'ordine dei lavori, chiedendole un minuto di attenzione. Ho ascoltato attentamente poco fa l'intervento del senatore Abis, mentre ora stiamo discutendo l'articolo 3-bis: vi è una coincidenza – il collega mi perdoni – tra il nome A-bis e l'articolo 3-bis. Mi pare che si vada verso l'affermazione di una clonazione *in littera*.

Se si deve davvero risparmiare tempo, vorremmo allora che, al di là delle discussioni e delle considerazioni di merito che sono state fatte da alcuni colleghi, e al di là dell'intenzione o meno del senatore Covi di ritirare l'emendamento, si accantonasse l'emendamento stesso insieme all'intero articolo 3 per evitare che si continui a perdere del tempo inutilmente. E lo diciamo noi che abbiamo, per così dire, interesse a che la discussione sia ampia ed approfondita. Le chiedo pertanto, signor Presidente, non di fare pressioni o di chiedere al senatore Covi di ritirare il proprio emendamento (egli farà ciò che vorrà), ma piuttosto di accantonare e rinviare la discussione su questo articolo 3-bis al momento in cui avremo discusso e votato l'articolo 3. Altrimenti, chiedo venia per la battuta di prima, che può essere sembrata irrispettosa, ma non si capirebbe il «bis» a che cosa si riferisce.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, accantonare adesso questo emendamento dopo che sette oratori sono intervenuti sull'argomento mi sembra impossibile. Ritengo piuttosto opportuno dare la parola al senatore Covi per sapere se intende ritirare l'emendamento.

COVI. Signor Presidente, annuncio subito che ritiro l'emendamento, però ho bisogno di alcuni minuti per fare delle precisazioni. Figuriamoci infatti se non sarei stato indotto a ritirare l'emendamento di fronte alla calorosa e suadente oratoria del senatore Pinto! Il suo intervento, però, ha bisogno di qualche precisazione. È vero infatti che quell'ordine del giorno è stato votato dalla Commissione giustizia e che esso porta anche la mia firma. Però, senatore Pinto, vorrei ricordarle che il Governo diede parere negativo su quell'ordine del giorno in quanto teneva particolarmente – e credo che il ministro Cassese ne sappia qualcosa – non tanto alla questione dell'istituzione del giudice monocratico di primo grado, ma piuttosto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Infatti da tale revisione, in quel disegno di carattere generale di riordino della pubblica amministrazione, il Governo rite-

neva di poter ricavare oltre che una maggiore efficienza dell'amministrazione giudiziaria anche un sostanzioso risparmio di spesa. Il ministro Conso ha per questo motivo detto di no all'ordine del giorno.

Quando ci siamo trovati in sede di Commissioni riunite 1^a e 5^a per l'esame del disegno di legge n. 1508, ci siamo visti però presentare dal senatore Di Lembo, relatore sulla tabella del Ministero di grazia e giustizia, un emendamento che non comprendeva più la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma esclusivamente l'istituzione del giudice monocratico di primo grado. Probabilmente, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie disturbava qualcuno, forse anche il senatore Di Lembo, per cui egli ha desistito dal presentare l'emendamento per intero ed ha presentato l'emendamento mutilato, relativo esclusivamente all'istituzione del giudice monocratico.

Io ho ripresentato l'emendamento nella sua completezza anche perchè il Governo ci dicesse qualcosa in ordine a quanto intende fare rispetto al problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che è un problema fondamentale. Io lamento da un anno e sette mesi a questa parte il fatto che il Governo non abbia ripresentato il disegno di legge che aveva già presentato durante la X legislatura, sul quale la Commissione giustizia aveva cominciato a discutere con la costituzione di un comitato ristretto che aveva cominciato a lavorare; è però sopraggiunta nel frattempo la fine della legislatura.

Perchè allora il Ministero surrettiziamente si propone di risolvere il problema nel contesto della legge finanziaria e lascia passare un anno e sette mesi senza presentare invece il disegno di legge? Ministro Cassese, lei, che con tanto amore ed impegno pensa al riordino della macchina burocratica italiana, insista in sede di Consiglio dei ministri perchè sia presentato questo disegno di legge, che non può essere d'iniziativa parlamentare. Esso, coinvolge la responsabilità del Governo in quanto riguarda l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione pubblica, è pertanto il Governo che si deve pronunciare per primo in proposito. Attendiamo che il Governo lo faccia e prendo atto con piacere di come anche quelle parti politiche che sono sempre state contrarie - mi consenta, senatore Pinto - alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie abbiano affermato pubblicamente in quest'Aula la piena disponibilità ad affrontare con vigore, energia e rapidità questo problema che è estremamente sentito.

Voglio precisare che non si tratta di abolire dei piccoli tribunali, ma di riordinare la macchina della giustizia italiana, proprio cominciando dalle grandi sedi che hanno accumulati forse eccessivi di lavoro; significa però anche eliminare, per esempio, il tribunale di Mistretta che non riesce ad occupare la forza lavoro che gli è assegnata.

In conclusione, onorevole Presidente, ritiro l'emendamento in quanto anch'io sono contrario a farcire i documenti finanziari di materie che non hanno stretta attinenza con il bilancio e la finanza pubblica. Lo avevo presentato proprio perchè volevo che dall'Aula venissero dei chiarimenti su un problema che è sicuramente importante e urgente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi per aver ritirato il suo emendamento e contemporaneamente sottolineato l'importanza dell'argomento.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul personale dell'amministrazione penitenziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica dell'ordinamento giudiziario, al fine di assicurare l'effettiva destinazione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari all'esercizio delle attività giudiziarie, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) i magistrati non possono far parte di collegi arbitrali nè esercitare le funzioni di arbitro;

b) i magistrati non possono accettare incarichi di lavoro autonomo o subordinato, ancorchè a carattere occasionale, ad eccezione dei seguenti:

1) incarichi conferiti dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o loro articolazioni interne, dalla Corte costituzionale o dagli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

2) partecipazione a commissioni di concorso per l'ammissione in magistratura e a corsi di formazione professionale per magistrati;

3) collaborazioni a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto di regole deontologiche;

c) è consentita l'assegnazione di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso.

6. Gli incarichi di cui alle lettere b), n. 1) e c) del comma 5 non potranno avere durata superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 5, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del detto parere.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I termini previsti dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, concernente disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del Giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, concernenti provvedimenti urgenti per il processo civile sono prorogati di un anno».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 e 3-bis i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia sono ridotti complessivamente di lire 150 miliardi nel 1994».

4.2003

PREIONI

Sopprimere i commi da 5 a 8.

4.2001

RONZANI

Sopprimere i commi da 5 a 8.

4.2000 (Testo corretto)

ACQUARONE

All'emendamento 4.2004, al comma 5 alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I magistrati sono tenuti a dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza ad associazioni di qualsiasi genere»; alla lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «universitario e»; alla lettera c) sopprimere il numero 8); alla lettera d) sopprimere le parole da: «l'accesso al Consiglio di Stato» fino alla fine della lettera; dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) è consentita l'assegnazione di magistrati ordinari presso il Ministero di Grazia e Giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso; dopo il comma 5) aggiungere il seguente: 5-bis) gli incarichi di cui al comma 5, lettera c), numeri 1) e 7), il periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma 5, lettera d) e gli incarichi di cui al comma 5, lettera d-bis), non potranno avere durata complessivamente superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'Ordine giudiziario. Tale periodo è di sette anni per gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, e di nove anni per quelli conferiti dalla Corte Costituzionale».

4.2004/1

SALVI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Il Governo è delegato ad emanare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a garantire l'effettiva indipendenza dei magistrati ed il corretto svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) è vietata l'appartenenza dei magistrati a partiti politici, nonché ad associazioni per l'appartenenza alle quali è richiesto giuramento di fedeltà;

b) ciascuna magistratura adotta un proprio codice etico volto a dettare i canoni di comportamento in materie non disciplinate dalla normativa vigente; il codice etico è inviato alle Camere perchè esprimano il loro parere;

c) i magistrati non possono accettare incarichi o esercitare attività di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione dei seguenti:

1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle autorità indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e internazionali;

2) insegnamento di livello universitario e postuniversitario;

3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico prevista da leggi dello Stato;

4) collaborazione a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico;

5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da leggi dello Stato;

6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato;

7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito della giustizia sportiva e tributaria;

8) partecipazione a collegi arbitrali, per i magistrati del Consiglio di Stato limitatamente alla funzione di presidente e, per i magistrati ordinari con funzioni di Consigliere di Corte d'Appello, limitatamente alla funzione di componente, per i soli collegi previsti da leggi dello Stato o dal capitolato dei lavori pubblici, nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi, sono istituiti per ciascuna delle magistrature, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, appositi fondi di perequazione, costituiti dagli emolumenti, percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali da ciascun magistrato, che eccedano l'importo della retribuzione annua. I fondi, cui potrà essere attribuita finalità previdenziale, sono in via prioritaria destinati a contribuire, mediante elargizioni *una tantum* o rendite vitalizie, alle necessità dei coniugi superstiti e dei figli dei magistrati deceduti che non hanno maturato il diritto a pensione. I suddetti principi si applicano, altresì, ai magistrati collocati a riposo, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio;

d) in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono svolgere attività di consulenza giuridica per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso e con limiti di durata al collocamento fuori ruolo, se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico; l'accesso al Consiglio di Stato avviene per il 75 per cento, mediante concorso di cui all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con la riserva del 25 per cento dei posti a magistrati dei ruoli dei magistrati amministrativi regionali, e per il restante 25 per cento mediante nomina governativa, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e dei rispettivi organi di autogoverno;

e) tutte le attività consentite devono essere autorizzate dai rispettivi organi di autogoverno;

f) è assicurata adeguata pubblicità agli incarichi conferiti mediante l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione della disciplina della pubblicità dei redditi prevista per i membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti pubblici.

6. Resta fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 5, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato non incompatibili, nonchè le norme di carattere transitorio».

4.2004 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi

ai magistrati amministrativi e contabili, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli incarichi sono attribuiti dai rispettivi organi di autogoverno;

b) le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo o contabile formulano, salvo quanto stabilito alla successiva lettera e), richiesta non nominativa al Consiglio di Presidenza, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonché il compenso, ove previsto;

c) fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai magistrati amministrativi e contabili:

1) incarichi di partecipazione a collegi arbitrali, esclusi gli incarichi di presidenza nei collegi in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;

2) incarichi di consulenza a collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

3) incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni ad enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

4) incarichi di partecipazione a commissioni di collaudo;

5) incarichi di partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

6) incarichi di partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

7) incarichi di partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, escluse le cariche o gli incarichi presso autorità indipendenti di alta amministrazione e di garanzia, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;

8) incarichi di partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, escluse le cariche e gli incarichi presso le autorità indipendenti, di alta amministrazione e di garanzia, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;

d) gli incarichi possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del Tribunale civile ovvero da concordi indicazioni delle parti e degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari;

e) nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi possono essere attribuiti con decreto motivato del presidente dell'Istituto e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza per la ratifica, nella prima seduta utile;

f) è vietato il cumulo di incarichi che comportino attività di carattere continuativo, con esclusione degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro;

g) è disciplinata, in conformità con la legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, la pubblicità degli incarichi, mediante l'istituzione di un apposito elenco nominativo per ciascuna delle due magistrature amministrativa e contabile;

h) al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi e contabili, sono istituiti appositi fondi di perequazione per ciascuna delle due magistrature, eventualmente con finalità previdenziali, costituiti da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali».

4.2010

GUZZETTI, INNOCENTI

Al comma 5, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o loro articolazioni interne»,».

4.2006

SALVATO, MARCHETTI, CROCETTA, MANZI

Al comma 5, lettera b), n. 1), dopo le parole: «articolazioni interne», aggiungere le seguenti: «dalla Presidenza della Repubblica»; dopo le parole: «della magistratura di appartenenza», aggiungere le seguenti: «o dalle Autorità indipendenti o di garanzia».

4.2007

SALVI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Al comma 5, sopprimere la lettera c); conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «e c)».

4.2005

SAPORITO, INNOCENTI, DI STEFANO, RUFFINO,
COVIELLO, SAPORITO

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «di funzioni predeterminate con il decreto stesso» con le altre: «dell'ufficio legislativo, dell'ispettorato generale e dell'ufficio estradizioni».

4.2002

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO
Giuseppe, STRUFFI

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «di funzioni predeterminate con il decreto stesso», con le altre: «dell'ufficio legislativo, dell'ispettorato generale e dell'ufficio estradizioni».

4.2008

SALVATO, MARCHETTI, CROSETTA, MANZI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale termine è di sette e di nove anni per gli incarichi conferiti, rispettivamente, dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale, ai sensi della lettera b), n. 1) del precedente comma 5».

4.2009

SALVI, BRUTTI, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PREIONI. Dopo che il senatore Covi ha ritirato il proprio emendamento, annuncio anche io il ritiro del mio emendamento 4.0.2000 volto ad affidare al Governo la delega per la revisione delle norme sull'ordinamento giudiziario. Mantengo invece ed illustro brevemente l'emendamento 4.2003 che si occupa del giudice di pace e della modifica del codice di procedura civile.

Tutti sanno che la legge istitutiva del giudice di pace avrà efficacia a partire dal gennaio 1994. Doveva già entrare in vigore nel gennaio 1993, ma poichè a quella data non erano ancora pronti gli uffici e non c'era ancora il personale a disposizione, l'efficacia delle norme è stata rinviata di un anno. L'anno è ormai trascorso ma non tutti gli uffici sono in grado di funzionare e per molti di essi si prevedono tempi ancora abbastanza lunghi. Soprattutto i comuni, che devono mettere a disposizione i locali, in molti casi hanno comunicato al Ministero di avere individuato gli immobili da destinare agli uffici del giudice di pace, ma hanno anche segnalato la necessità di ristrutturare e riadattare tali immobili.

Le statistiche fornite dal Ministero sono piuttosto carenti ed incerte; mi sono documentato andando direttamente alla fonte e cioè ho chiesto ad alcuni sindaci, a magistrati di tribunale e di pretura, a presidenti degli ordini degli avvocati e mi hanno risposto che ancora non si è pronti per l'inizio dell'effettivo esercizio del giudice di pace. L'ordine degli avvocati, in un convegno tenutosi a Roma nel settembre scorso, ha manifestato apertamente al Governo ed ai parlamentari presenti la consapevolezza che l'introduzione del giudice di pace e la riforma del rito processuale civile è ancora prematura. Gli operatori della giustizia non sono ancora in grado di servirsi in maniera corretta di questi nuovi strumenti e quindi l'associazione degli ordini professionali forensi auspicava il rinvio ancora di un anno.

Se le persone direttamente a contatto con questa nuova istituzione giudiziaria, se i diretti operatori del diritto ritengono che non vi siano le condizioni per poter operare a partire dal mese di gennaio, ritengo che si debba tener conto di queste indicazioni e, quindi, si debba rinviare ulteriormente di un anno.

In tal senso si muove il mio emendamento; se la sua formulazione non è esatta e precisa, invito il Governo ed il relatore a correggerla; di buon grado aderirà ad una eventuale migliore formulazione. Chiedo che questo emendamento venga messo in votazione.

SAPORITO. Signor Presidente, stante l'assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 4.2001 e lo do per illustrato.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in quest'Aula tutti sappiano i legami di amicizia che mi legano al senatore Di Lembo e quindi penso che egli non se ne abbia a male se nei confronti del suo emendamento, di cui a lungo testè si è discusso, abbia ad aggiungere il verso di Dante: «Ahi Costantin di quanto mal fu matre non la tua conversion ma quel che segue». (*Applausi dei senatori Saporito e Compagna*).

Quindi, il senatore Di Lembo ha offerto al senatore Salvi la possibilità di formulare, quasi inopinatamente, un subemendamento improvviso e notturno che, a mio modesto avviso, pur partendo da condivisibili obiettivi, rischia di essere gravemente compromissivo della organizzazione della pubblica amministrazione ed anche dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Infatti, l'emendamento del senatore Di Lembo ha consentito al senatore Salvi di rivoluzionare quella che è la struttura attuale degli incarichi extragiudiziali dei magistrati.

Onorevoli colleghi, non sono il difensore di ufficio di alcuno e tanto meno della categoria dei giudici. Se questi fossero maggiormente dedicati al loro lavoro, se facessero meno altre cose e più sentenze, sarei il primo ad esserne felice. Ma così come è congegnato l'emendamento Salvi rischia di paralizzare per intero tutti i Ministeri proibendo ai consiglieri di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti di fare i capi gabinetto. Per tradizione che risale ai tempi di Giolitti è proprio da queste categorie che si reperiscono i capi gabinetto e noi non abbiamo una *École nationale d'administration* come in Francia che possa preparare questi funzionari: quindi rischiamo di paralizzare del tutto la pubblica amministrazione.

Se il Ministro della funzione pubblica avesse la bontà di seguire per un secondo quel che sto dicendo, da vecchio collega, penso che questo sia un argomento sul quale egli non possa non convenire, da studioso del nostro diritto amministrativo quale egli è.

CROCETTA. L'emendamento Di Lembo non doveva essere ammesso!

ACQUARONE. Forse aveva ragione lei; oltre tutto, è stato ammesso dall'oggi al domani.

A questo punto ho l'impressione che le conseguenze sulla pubblica amministrazione possano essere devastanti; perchè se ad un anarchico negli anni passati avessero detto di distruggere la pubblica amministrazione avrebbe pensato a qualche bomba e a qualche attentato: qui siamo stati più bravi perchè abbiamo detto di distruggere tutti i Gabinetti. Finchè questo lo dice un partito di opposizione, che pure

aspira ad andare al Governo, lo posso anche capire, ma che questo abbia avuto il consenso del Governo, francamente non riuscirò mai a capirlo.

Si dice di vietare gli arbitrati. Questa storia degli arbitrati e dei giudici che fanno gli arbitri anzichè le sentenze per conto mio ha qualche parte di ragione ma puzza molto, molto di demagogia. E non vorrei che alla base di tutto ciò vi fosse un pizzico di risentimento nei confronti di qualche giudice penale, magari eccessivo ed inquietante, risentimento che si estende poi a tutta la categoria. Comunque, da questo punto di vista (*Commenti della senatrice Cappiello*) - sto facendo un discorso tecnico, collega Cappiello, e la prego di seguirmi - esiste una serie di leggi che prevedono il ricorso obbligatorio ad arbitrati nei quali, per legge, è prevista la partecipazione di un magistrato del Consiglio di Stato e di un magistrato della Corte di appello di Roma (cito per tutti il capitolato delle opere pubbliche).

Proibendo la partecipazione di questi membri non faremo altro che bloccare il lavoro di tali collegi arbitrali, lasciando una via aperta alla più terribile delle concussioni. Nella mia esperienza di avvocato sovente mi sono sentito dire dai miei clienti che essi avevano dovuto soggiacere alla concussione perchè mancava un giudice. Infatti, andare di fronte al giudice ordinario, tra primo grado, secondo grado, Cassazione e magari un rinvio, avrebbe potuto richiedere vent'anni. Di fronte ad un'amministrazione arrogante, non esisteva altra via che pagare.

Allora, la tesi che ho sostenuto in sede di Commissione con scarsa fortuna e che, mi auguro con migliore esito, ripropongo in questa sede, è la seguente. Il problema degli incarichi extragiudiziali ai magistrati è un problema serio, ove occorre fare una distinzione tra magistrati ordinari, contabili ed amministrativi.

L'emendamento del senatore Salvi, così come formulato, è addirittura *inutiliter* scritto per i magistrati contabili ed amministrativi, giacchè recita: «Il Governo è delegato a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario (...)». Certo, collega Salvi, a volte di notte si scrivono cose così - *quandoque dormitat bonus Homerus* - perchè le norme sull'ordinamento giudiziario non riguardano i magistrati contabili, amministrativi e militari.

Allora, in una situazione di questo genere, prevedere l'abolizione della partecipazione dei giudici a collegi arbitrali imposti dalla legge, senza contemporaneamente prevedere come sostituirli, vuol dire creare in certi settori, e mi riferisco in particolare ai settori delle forniture alla pubblica amministrazione e dei pubblici appalti, un vuoto pericolosissimo, fonte di numerose possibili concussioni.

Per la verità, il Governo ha presentato un emendamento che a ciò porrebbe riparo, consentendo, pur con molte limitazioni, la partecipazione a collegi arbitrali solo nei casi previsti dalla legge e con una certa rotazione. Se questo emendamento governativo fosse approvato, sarei sostanzialmente d'accordo con esso. Su un punto tuttavia non concordo: che in una legge finanziaria si possa *d'emblée* rovesciare una struttura che impegna da anni la Camera dei deputati, che tuttora sta esaminando un problema rilevante come quello dello *status* giuridico dei magistrati. Inoltre, fatto che ancor mi duole, il Governo ha espresso parere favorevole ad un emendamento dimenticando, onorevole Mini-

stro della funzione pubblica, che cinque giorni prima in sede di Consiglio dei ministri era stato approvato un decreto legislativo, che è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, che disciplina gli incarichi ai magistrati amministrativi e contabili. Oggi è proprio il giorno dei miei ricordi danteschi giovanili: è triste la Repubblica ove a ottobre si è dimenticato quel che si faceva a giugno. Noi dovremmo dire che l'attuale Governo dimentica il venerdì sera come ha legiferato il martedì precedente. Mi sembra che un minimo di coerenza si sia recuperato con l'emendamento del Governo. Personalmente ritengo che vi sia una situazione di errata collocazione di questa disciplina nella legge finanziaria e dichiaro di essere pronto a discuterla, con la dovuta calma, in altra sede; peraltro, per non tediare ulteriormente i colleghi, dichiaro che sarei pronto a ritirare il mio emendamento se vi fosse un largo consenso sull'emendamento del Governo, che tutto sommato mi sembra estremamente restrittivo e ragionevole. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

SALVI. In quanto responsabile di aver voluto paralizzare il governo della cosa pubblica e l'intera pubblica amministrazione, nonchè di voler aggravare la questione morale per le ragioni testè esposte dal collega Acquarone, oltre ad illustrare il mio emendamento, spiegherò rapidamente il mio subemendamento all'emendamento del Governo e spiegherò per quale ragione i disastri paventati non si verificherebbero, per cui irragionevole è stato il parere favorevole espresso dal Governo, e per quale ragione sarebbe invece saggio ed opportuno approvare una normativa che dica nè più nè meno questo: «Il giudice faccia solo il giudice; le altre cose le possono fare altri»; anche se, rendendoci conto che questo principio elementare che conoscono tutti i paesi di civiltà giuridica ha bisogno di aggiustamenti e verifiche progressive per essere introdotto nel nostro paese, non ci sottrarremo al confronto, anche rispetto alla nuova posizione assunta dal Governo, che io apprezzo perchè rappresenta un grosso passo avanti rispetto ad altre posizioni del Governo e che dimostra, peraltro, che il problema esiste, che è maturo e stramaturato.

Il collegamento fra questa misura e la legge che stiamo approvando esiste ed è di solare evidenza. Il Governo ci ha posto un problema di risparmio anche nell'assunzione di magistrati; c'è un allarme nel paese per il fatto che i magistrati sono pochi e ciò rallenta in modo inaccettabile i tempi della giustizia; tutti noi vogliamo che i processi si facciano e non si seguano vie traverse per non farli. Ebbene, la prima misura di risparmio è evidentemente quella di tornare a quel principio di civiltà giuridica secondo il quale i giudici fanno i giudici. Se il magistrato è impegnato in altre attività che o addirittura ne impongono il collocamento fuori ruolo rispetto alla funzione giudicante o comunque assorbono una parte del suo tempo, non potrà dedicarsi allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Desidero rivolgermi al collega Acquarone che mi ha imputato una svista dovuta all'ora tarda. Adesso invece l'ora è meno tarda e vorrei richiamare la sua attenzione sull'articolo 108, primo comma, della Costituzione, il quale, con tenore inequivocabile, dice: «Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con

legge». Se il Costituente ha usato l'espressione «ogni magistratura», evidentemente intendeva riferirsi non solo alla magistratura ordinaria, ma anche alle altre magistrature, che non a caso il Costituente medesimo regola nel titolo IV della Costituzione che - guarda un po' - si intitola «La magistratura». Quindi, se vi è una norma costituzionale in cui si parla di «ogni magistratura» e se sotto il titolo «La magistratura» si parla prima della magistratura ordinaria, poi del Consiglio di Stato, poi della Corte dei conti e poi dei tribunali militari, nessuno potrà sostenere che si tratti soltanto del giudice ordinario.

Quindi, apprezzamento per il fatto che il Governo abbia espresso parere favorevole in Commissione; un po' meno apprezzamento - ma vedo gli elementi di novità nella posizione del Governo - per l'emendamento presentato dal Governo medesimo (ma su questo tornerò in sede di dichiarazione di voto).

Per sgombrare subito il campo da un argomento, vorrei dire al senatore Acquarone, che afferma che il nostro emendamento ha intenzioni punitive nei confronti della magistratura, che è fin troppo facile ricordare, intanto, che si tratta di una proposta che la mia parte presentava da tempo e, poi, che anche le associazioni dei magistrati si sono dichiarate a favore di tale proposta. Ma aggiungo un altro argomento, per non sfuggire a quello che egli dice: il potere politico riacquista una sua autorevolezza anche nei confronti della magistratura se mette i puntini sulle «i» laddove è giusto metterli. È del tutto evidente che vi è una situazione di commistione e di confusione, se vi sono situazioni nelle quali il potere politico tollera debordamenti ed eccessi che non corrispondono a quella che è la funzione giurisdizionale, evidentemente la credibilità e l'autorevolezza del potere politico vengono meno. Il nostro Gruppo ha presentato due emendamenti, che illustrerò fra un momento, al testo proposto dalla Commissione e un subemendamento all'emendamento presentato dal Governo, che chiedo sia votato per parti separate.

Apprezzo gli elementi innovativi - ripeto - dell'impostazione del Governo, sia perchè ha abbandonato la via illegittima e incostituzionale del regolamento e ha deciso di rispettare la riserva di legge in materia, sia perchè accetta il principio della unicità di fondo del trattamento delle magistrature. Su questo punto però è necessario un elemento di chiarezza; vi è infatti un aspetto unitario che riguarda il magistrato in quanto tale e c'è un elemento specifico che riguarda invece le singole magistrature. Noi siamo tendenzialmente favorevoli al superamento del principio della separazione delle giurisdizioni, ma anche nel quadro dell'attuale sistema costituzionale sono previste una disciplina legislativa comune e una differenziata. È quindi apprezzabile che il Governo abbia proposto questo impianto; è altresì apprezzabile che abbia accolto il principio in base al quale il magistrato non può accettare incarichi se non nelle ipotesi tassative previste dalla legge. Ci sono tuttavia degli aspetti, a nostro avviso, da correggere.

Mi soffermerò su quattro punti diversi del subemendamento all'emendamento del Governo e ribadisco che chiederò la votazione per parti separate di questi diversi aspetti, perchè mi rendo conto si possano addurre argomenti a favore o contro ciascuno di essi. In primo luogo, alla lettera d) dell'emendamento del Governo si prevede una

nuova disciplina dell'accesso al Consiglio di Stato che a mio avviso può anche essere presa in considerazione, ma che non ha nulla a che vedere con la restante materia riguardante le attività extragiurisdizionali del magistrato. Si vuole introdurre il principio che all'interno delle magistrature si fa carriera per concorso e non per anzianità? Sono d'accordo anche per la Corte di cassazione, oltre che per il Consiglio di Stato e per le altre magistrature; però questa problematica va affrontata al di fuori di questa sede. Vi è inoltre la questione delicatissima del potere di nomina governativa di una parte dei membri del Consiglio di Stato. Apprezziamo che sia stata introdotta la previsione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti e dei rispettivi organi di autogoverno e quindi cogliamo anche qui l'aspetto positivo della proposta governativa, ma comunque non è questa la sede in cui regolamentare la materia e quindi invitiamo il Governo a farsi promotore di una iniziativa che riguardi anche - ripeto - la Corte di cassazione, sia per quanto concerne l'accesso dei magistrati ordinari alla stessa Corte di cassazione, sia per quanto riguarda l'attuazione della norma costituzionale che prevede la partecipazione dei laici in Cassazione. La materia tuttavia dovrà essere disciplinata in altra sede, secondo la logica illustrata in precedenza con riferimento all'emendamento del senatore Covi.

Il secondo punto che vorrei evidenziare è quello relativo agli arbitrati. Colleghi, non riesco a convincermi di un punto: o si ritiene che in alcuni casi è necessario che sia un magistrato a far parte del collegio arbitrale, e allora egli ricopre questo incarico perchè ciò rientra nei suoi compiti istituzionali; ma in tal caso non vedo per quale ragione il magistrato debba godere di forme retributive diverse dallo stipendio che ognuno riceve per l'attività che svolge; o si tratta di un incarico conferito ad altro titolo e allora ritengo che ciò non debba essere consentito. Naturalmente non ci sfuggono i passi avanti della proposta governativa che limita gli arbitrati ad alcune ipotesi, che prevede fondi di perequazione e prevede un tetto, ma per le ragioni suddette noi proponiamo la soppressione del punto 8) dell'emendamento del Governo per reintrodurre quanto la Commissione aveva già deliberato, vale a dire il divieto di partecipazione per i magistrati a collegi arbitrati.

Credo poi vi sia stata - e passo al terzo aspetto - una dimenticanza da parte del Governo, perchè dal testo dell'emendamento governativo emerge il divieto per i magistrati di essere applicati al Ministero di grazia e giustizia. Questo divieto a me pare eccessivo e quindi proponiamo di ripristinare la soluzione prescelta dalla Commissione, secondo la quale era possibile tale applicazione ma soltanto per funzioni predeterminate dal decreto legislativo che il Governo dovrà emanare in materia. All'interno del Ministero di grazia e giustizia vi sono alcune funzioni alle quali è bene assegnare un magistrato, perchè anche in simili casi si pone un problema di autonomia della magistratura. Ciò che non è accettabile è invece che ci sia una pletora di magistrati che svolgono anche attività che non si vede perchè non possano essere svolte da altri pubblici dipendenti.

Infine, proponiamo di ripristinare un periodo massimo entro il quale il magistrato può svolgere, nell'ambito della propria carriera e

nelle ipotesi eccezionali in cui gli sia consentito farlo, un'attività extragiudiziaria. Cioè, devono finire le carriere parallele dei magistrati che entrano in magistratura e poi per tutta la vita svolgono altre attività e funzioni. Quindi, proponiamo che anche in queste ipotesi eccezionali nelle quali, per incarichi di organi costituzionali o, ove si ritenga, in ipotesi delimitate, anche per incarico del Governo, sia opportuno o necessario avvalersi dell'attività di un giudice, questa sia limitata ad un periodo temporalmente definito pari a cinque anni.

Sul testo approvato dalla Commissione, noi abbiamo presentato due emendamenti che illustro rapidamente. L'emendamento 4.2007 concerne un *lapsus calami*, nel senso che nel testo che ho presentato non figurava, per un errore di scrittura, la Presidenza della Repubblica, mentre evidentemente questa, insieme agli altri organi costituzionali, rientra fra gli organismi cui deve essere consentita la possibilità di attribuire determinati incarichi a magistrati.

L'emendamento 4.2009, invece, prevede che il termine di 5 anni, cui ho fatto riferimento, sia esteso a sette anni per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e a nove anni per gli incarichi presso la Corte costituzionale, ciò per ovvie ragioni connesse alla durata di tali organi costituzionali.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'emendamento 4.2004 del Governo è diretto a disciplinare questa materia tenendo conto del precedente orientamento del legislatore italiano che, per il 1992-1993, aveva consentito che con regolamento si disciplinasse questo insieme di incompatibilità. Infatti, il Governo, come è stato ricordato poc'anzi dal senatore Acquarone, ha adottato un regolamento per uno di questi corpi.

Ora, alla luce della decisione assunta dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali e considerando l'orientamento del Governo in attuazione di una legge della Repubblica italiana in vigore, si è pensato bene di adottare una disciplina unitaria, per un verso, e differenziata, per l'altro, essendo differenziata quella che attiene ai magistrati amministrativi, i quali, come è noto, hanno, a norma della Costituzione, collegialmente e individualmente un compito consultivo. Questa è l'ispirazione di fondo dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 4.2010, dei senatori Guzzetti ed Innocenti.

SALVATO. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 4.2006, mentre do per illustrato l'emendamento 4.2008.

SAPORITO. Signor Presidente, volevo innanzi tutto dire che mantengo l'emendamento 4.2005 soltanto per la parte relativa al comma 6 dell'articolo 4, essendo intervenuta una modifica al testo dell'articolo. In sostanza, si tratta di questo. Se i magistrati, assegnati per regolamento al Ministero di grazia e giustizia sono bravi possono rimanere presso il Ministero, se non sono bravi vengono rinviati alle loro funzioni istituzionali. Quindi con la soppressione della lettera c) del sesto comma si

andare incontro all'esigenza del Ministero di grazia e giustizia di utilizzare i magistrati oltre il termine previsto di cinque anni.

GIORGI. L'emendamento 4.2002 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo, a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2003.

Il parere sugli emendamenti identici 4.2001 e 4.2000 è condizionato all'accettazione dell'emendamento del Governo. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 4.2004/1; sono favorevole all'emendamento 4.2004 del Governo, contrario al 4.2007.

Sarei anche favorevole all'emendamento 4.2005, che però verrebbe assorbito qualora venisse approvato l'emendamento del Governo. Sono contrario agli emendamenti 4.2002 e 4.2008, mentre sono favorevole al 4.2009.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo è contrario all'emendamento 4.2003. Sono dell'opinione del relatore circa l'opportunità di posticipare la votazione degli emendamenti 4.2001 e 4.2000 rispetto a quella del 4.2004.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, l'emendamento 4.2001, identico al 4.2000, è soppressivo e non può essere votato dopo.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Allora esprimo parere contrario.

ACQUARONE. Ritiro il mio emendamento 4.2000.

SAPORITO. Ritiro l'emendamento 4.2001.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2002 e 4.2008; sono favorevole all'emendamento 4.2009.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2004/1, essendo stata chiesta la votazione per parti separate, esprimerò il parere per parti separate.

Sono favorevole alla prima proposta, aggiuntiva di un periodo alla lettera a) del comma 5. Sono contrario alla soppressione delle parole: «universitario e» al numero 2 della lettera c).

Circa la proposta di sopprimere, alla lettera d) da: «l'accesso al Consiglio di Stato» fino alla fine della lettera, sono contrario salvo che il presentatore non accetti una modificazione del rapporto, ad esempio introducendo una divisione di un terzo, un terzo e un terzo, invece del 75 per cento con il 25 per cento di riserva e il 25 per cento mediante nomina governativa per le tre modalità di accesso al Consiglio di Stato.

Sull'aggiunta alla lettera d-bis) esprimo parere favorevole.

In merito poi all'aggiunta del comma 5-bis, esprimo parere contrario, salvo che il presentatore non chiarisca il significato dell'espressione

«collocamento fuori ruolo» per questo caso. Si deve infatti chiarire se l'espressione si riferisca ad un istituto da adottare necessariamente e obbligatoriamente ogni volta che vi sia un'utilizzazione esterna, essendo noto che vi sono magistrati amministrativi utilizzati dalla pubblica amministrazione e dal Governo anche non nella posizione di fuori ruolo.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, intanto vorrei chiedere al Governo di esprimere il proprio parere anche sulla proposta di soppressione del punto 8) della lettera c), relativo ai collegi arbitrali. Inoltre, per quanto concerne la questione che poneva il ministro Casseese, voglio dire che, se la precisazione nel senso da lui indicato dovesse portare il Governo ad esprimere un parere favorevole, sarei certamente disposto ad accoglierla.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a completare l'espressione del parere del Governo in merito a quanto sollecitato dal senatore Salvi.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Per quanto riguarda la soppressione del numero 8) della lettera c) esprimo parere contrario, salvo una precisazione che mi è stata chiesta relativamente alla posizione differenziata che potrebbe evincersi dalla dizione del punto 8) per quanto concerne i magistrati del Consiglio di Stato e quelli ordinari. In questo caso, si potrebbe forse adottare una normativa che consenta la sola Presidenza ad ambedue le categorie, così contribuendo, in merito a questo aspetto, all'allineamento della disciplina dei magistrati ordinari e di quelli amministrativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.2003, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti identici 4.2001 e 4.2000 (nel testo corretto) sono stati ritirati e che l'emendamento 4.2010, presentato dai senatori Guzzetti ed Innocenti, per l'assenza dei proponenti è stato dichiarato decaduto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.2004/1, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Verrà innanzitutto posta in votazione la prima parte dell'emendamento, dall'inizio fino alle parole: «di qualsiasi genere».

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questa prima parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.2004/1, come prima descritta.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.2004/1, laddove si propone, alla lettera c), n. 2), di sopprimere le parole: «universitario e».

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della terza parte dell'emendamento 4.2004/1, nella quale si propone, alla lettera c), di sopprimere il numero 8).

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, abbiamo proposto questo emendamento soppressivo della disposizione proposta dal Governo, poichè essa nella sostanza restaura una situazione nella quale è possibile ai magistrati del Consiglio di Stato e ad una limitata categoria di magistrati ordinari, che già su questo terreno ha maturato una posizione di primato e di privilegio, l'accesso agli arbitrati. Quella che noi chiediamo è una misura di moralizzazione ed è qualificante per la nostra proposta il fatto che i magistrati ordinari siano posti sullo stesso piano di altri magistrati non ordinari per quel che riguarda il divieto di partecipazione a collegi arbitrati. Abbiamo sentito un plauso all'emendamento del collega Salvi, dall'Associazione nazionale magistrati che fa onore alla magistratura ordinaria, ma è evidente che tale plauso si esprime nella consapevolezza che il divieto è esteso a tutte le magistrature e mi pare giusto che sia così.

Per tali motivi insistiamo nella posizione inizialmente proposta in sede di Commissioni riunite e nella logica che la sorregge. Credo che l'opinione pubblica nel suo insieme e le magistrature possano valutare la linearità ed il rigore della posizione espressa in questa sede dal Partito democratico della sinistra.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, anche la Lega Nord è a favore di questa parte dell'emendamento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano, non soltanto per recuperare i consiglieri di Stato e di corte d'appello al lavoro cui sono preposti, ma soprattutto per la

magistratura ordinaria per evitare che ci siano connivenze tra mondo forense e quello della magistratura che sono assolutamente disdicevoli. Il Partito repubblicano pertanto è favorevole al divieto ad assumere incarichi arbitrali da parte dei magistrati sia del Consiglio di Stato che della magistratura ordinaria.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sulla parte dell'emendamento relativa alla soppressione del punto 8.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista. Riteniamo infatti giusto emendare la proposta modificativa del Governo prima di votarla, anche se riteniamo che la materia è estranea alla manovra finanziaria. La colpa è del Governo che ha voluto l'emendamento del senatore Di Lembo ed altri, giungendo ad affrontare il problema in questa sede che non è quella giusta.

GIORGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIORGI. L'emendamento del Governo ci sembra convincente nella sua struttura, ma esprimiamo perplessità sul punto 8 della lettera c) per l'assunzione delle funzioni arbitrali dei magistrati, in particolare della magistratura ordinaria e dei consiglieri di corte d'appello. Per tali motivi annuncio il voto favorevole alla parte dell'emendamento 4.2004/1 che sopprime il n. 8 della lettera c).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2004/1, relativamente alle parole: «alla lettera c) sopprimere il n. 8)».

È approvato.

ACQUARONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista, del PDS e del PSI).

Passiamo alla votazione della seguente parte dell'emendamento 4.2004/1: «alla lettera d) sopprimere le parole da: "l'accesso al Consiglio di Stato" fino alla fine della lettera».

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, su questo punto sono favorevole al testo del Governo perchè mi sembra che, a prescindere dal fatto che si possano modificare le percentuali così come suggeriva il

Ministro, svolgere un concorso per queste specifiche competenze per l'accesso al Consiglio di Stato sia un ottimo sistema che salvaguarda dal perpetuarsi di privilegi assunti solo in funzione della propria età.

Peraltro, debbo dire che anch'io sono in disaccordo complessivamente sulla collocazione di questi articoli in un disegno di legge collegato alla finanziaria. Comunque, riguardo questo comma sono favorevole al testo del Governo chiarendo che si tratta di una dichiarazione a titolo personale che non coinvolge il mio Gruppo, che è libero di votare come vuole.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, signor Ministro, sono francamente stupefatta che si sia approfittato di questo emendamento attinente le incompatibilità dei magistrati (questione peraltro dibattuta, già da tempo - come lei sa - è pendente alla Camera un disegno di legge attualmente in discussione) per introdurre una norma che attiene ad una problematica completamente diversa che riguarda l'accesso al Consiglio di Stato.

La questione, signor Ministro, non è di poco conto perchè riguarda l'80 per cento dei magistrati amministrativi italiani, quelli del TAR, che improvvisamente, senza che attorno al problema si sia svolto il dovuto approfondimento e la dovuta discussione, vengono penalizzati in maniera gravissima da questa norma. Se non vado errata, oggi essi accedono per il 50 per cento per anzianità, mentre qui si riduce questa percentuale al 25 per cento, e per concorso riservato, cioè si sottopongono nuovamente a concorso magistrati che da anni esercitano le funzioni di magistrati amministrativi.

Non vorrei che questa norma fosse stata ispirata da una chiusura corporativa dei consiglieri di Stato. Quindi, vorrei far riflettere molto bene i colleghi su questo punto.

Non mi sembra davvero il caso di modificare radicalmente, con quattro righe, lo sviluppo della carriera di una parte così rilevante dei magistrati amministrativi, che sono poi quelli che di fatto esercitano la giustizia amministrativa.

Invito quindi ad approvare il nostro emendamento, che elimina questo punto. Ciò non significa che non dovremmo occuparci mai più di tale questione, ma semplicemente rinviarne l'esame ad una sede opportuna, ove si discuta del reale significato dell'emendamento governativo.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Indubbiamente ha ragione la collega Tossi Brutti circa l'opportunità di sopprimere parte della lettera d) dell'emendamento governativo. Non è questa la sede per cambiare il sistema di accesso al Consiglio di Stato, giacchè si tratta di materia non pertinente.

Personalmente voterò a favore di questa parte dell'emendamento del senatore Salvi ed altri. E faccio presente al mio Gruppo che forse conviene rinviare l'esame di tale aspetto ad una sede in cui si elaborino nuove norme per l'accesso al Consiglio di Stato, per mantenere quelle posizioni che attualmente tale organo occupa nel vigente ordinamento.

CAPPIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPPIELLO. Signor Presidente, ero d'accordo sugli emendamenti precedenti ed anche sulle osservazioni svolte dal senatore Acquarone circa la *sedes materiae*; mi riferisco, in particolare, all'emendamento del senatore Covi per l'abrogazione delle preture, al precedente emendamento del collega Salvi ed a quello del Governo relativi alla competenza sugli arbitrati. A mio avviso, invece, non è questa la *sedes materiae* per introdurre norme circa il passaggio da magistrato di TAR a magistrato del Consiglio di Stato, tuttavia in questa legge finanziaria si esaminano gli aspetti più svariati, come abbiamo visto oggi rispetto all'istituzione di un grande Ministero per l'ambiente, anche se poi si è deciso diversamente.

Non riesco poi a comprendere - e mi riferisco alla collega Tossi Brutti - come possa essere corporativa la previsione che il passaggio da magistrato di TAR a magistrato del Consiglio di Stato deve avvenire per concorso (mi sembra anzi che sia l'esatto opposto e cioè che un tale passaggio debba avvenire non soltanto sulla base dell'anzianità ma anche per meriti, per capacità, per professionalità e quant'altro). Poichè abbiamo votato anche le fattispecie previste dai precedenti emendamenti, circa le quali non solo in Parlamento ma anche in sede di Commissione bicamerale per le riforme a lungo si è discusso, per fare in modo che i magistrati si occupassero prevalentemente, se non esclusivamente, del loro lavoro, dei loro impegni che sono gravosissimi, non vedo nulla di male nell'approvare questo punto dell'emendamento governativo, che nel suo complesso - non me ne voglia il collega Acquarone - non mi sembra assolutamente disdicevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2004/1, nella seguente parte: «alla lettera d) sopprimere le parole da: "l'accesso al Consiglio di Stato" fino alla fine della lettera».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2004/1, nella seguente parte: «dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) è consentita l'assegnazione di magistrati ordinari presso il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2004/1 nella parte in cui si propone di aggiungere il comma 5-bis.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, ho studiato una possibile soluzione alla questione posta dal ministro Cassese. Se il Governo è disposto a mutare il proprio parere posso accettare di sopprimere la parte in cui si fa riferimento agli incarichi di cui alla lettera *d*), indicando soltanto «gli incarichi di cui alla lettera *d-bis*)». In questo modo la questione che poneva il Ministro sarebbe risolta, nel senso che il termine massimo di cinque anni varrebbe soltanto per il collocamento fuori ruolo e non con riferimento a quanto previsto dalla lettera *d*) dell'emendamento del Governo, cioè per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; non varrebbe dunque per incarichi che non comportino il collocamento fuori ruolo, fermo restando che il legislatore delegato valuterà poi quali incarichi...

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma varrebbe per il Ministero di grazia e giustizia?

SALVI. Per il Ministero di grazia e giustizia rimarrebbe il termine di cinque anni. Siccome il Governo ha segnalato l'esigenza che per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che svolgono attività di consulenza giuridica per il Governo sia prevista la possibilità di stabilire un periodo per l'incarico oltre il limite di cinque anni, fermo rimanendo tale limite per il collocamento fuori ruolo, se il Governo stesso, sulla base di questa mia proposta, modifica il proprio parere sono disponibile ad accedere alla soluzione predetta. In risposta alla domanda del sottosegretario Mazzuconi, è opportuno considerare che mentre il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono costituzionalmente organi di consulenza del Governo lo stesso non può dirsi per i magistrati ordinari. Quindi ha un senso che il termine di cinque anni valga sempre per i magistrati ordinari, mentre per i magistrati amministrativi e contabili esso valga solo nell'ipotesi in cui l'incarico sia tale da richiedere il collocamento fuori ruolo.

Ma lo dico per venire incontro alla questione posta dal Ministro, altrimenti manterrei il testo così com'è.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Salvi, se ho ben capito, in questo modo anche i magistrati assegnati al Ministero di grazia e giustizia non potrebbero permanervi per più di cinque anni. È questa la *ratio* del suo emendamento?

SALVI. Sì.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Nel mio intervento avevo fatto riferimento a due aspetti diversi. Innanzi tutto, chiedevo se il senatore Salvi ritenesse che comunque fosse compatibile, non il collocamento fuori ruolo, bensì l'utilizzazione in altra forma di magistrati, ordinari o amministrativi, nell'esercizio di funzioni pubbliche. Infatti, secondo l'ordinamento vigente i magistrati ordinari e amministrativi svolgono funzioni pubbliche in altri uffici, ma non collocati fuori ruolo: vengono utilizzati parzialmente, *part time*. Questo è il primo problema: ritengo che tale possibilità debba essere fatta salva, se si vuole conservare la natura consultiva.

Il secondo problema è quello su cui il Sottosegretario per la grazia e giustizia si è intrattenuto un momento fa, cioè l'utilizzazione - che risale agli inizi del secolo, d'altra parte - presso il Ministero di grazia e giustizia di magistrati ordinari, come garanzia dell'indipendenza della magistratura, anche per periodi di durata superiore; ovviamente per funzioni predeterminate: l'espressione, se non ricordo male, è già stata approvata con la quinta parte del subemendamento. Pertanto forse l'ambito delle eccezioni potrebbe essere più vasto e potrebbe comprendere il Ministero di grazia e giustizia, perchè riguarda compiti istituzionali.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Voto a favore di questa parte dell'emendamento a nome del Gruppo della Lega Nord, anche per la considerazione che il termine di cinque anni è sufficiente per lo svolgimento di questi incarichi che i magistrati potrebbero essere chiamati a ricoprire. D'altra parte tutti sono sostituibili e nessuno è indispensabile. In cinque anni è possibile dare quel che si può. Trascorso questo periodo è possibile nominare un'altra persona per quello stesso incarico.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. La signora Sottosegretario ha perfettamente ragione, in quanto gli incarichi di cui si parla nell'emendamento del senatore Salvi sono estranei all'Amministrazione della giustizia. Non possiamo porre dei limiti per l'utilizzazione istituzionale dei magistrati. All'interno del Ministero i magistrati infatti svolgono funzioni istituzionali.

Sono pertanto contrario - e spero lo sia anche il mio Gruppo - all'accettazione di quest'ultima parte dell'emendamento del senatore Salvi, relativa alla limitazione temporale nell'utilizzazione dei magistrati all'interno del Ministero di grazia e giustizia; contrarietà che avevo già dichiarato in relazione all'emendamento concernente il testo dell'articolo 6, comma 6, lettera c).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento 4.2004/1, che va dalle parole: «*dopo il comma 5*» fino alla fine.

È approvata.

FOSCHI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

LONDEI. Bene!

PRESIDENTE. Avverto che nel prosieguo della seduta potranno aver luogo votazioni mediante il procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Stante il fatto che l'emendamento 4.2004/1, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, è stato sostanzialmente trasformato in distinti subemendamenti all'emendamento 4.2004 (nuovo testo), presentato dal Governo, che come tali sono stati discussi e votati, possiamo passare direttamente alla votazione del medesimo emendamento del Governo, nel testo emendato.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 4.2004.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario mio personale - ma credo anche del mio Gruppo - al testo in votazione, rappresentato dal contesto dell'emendamento del Governo integrato dai subemendamenti del senatore Salvi. Onorevoli colleghi, mentre la norma approvata in Commissione con l'articolo 4 aggiuntivo conteneva precise regole in relazione alle attività extraistituzionali dei magistrati, il nuovo testo del Governo, ancorchè emendato dalle proposte del senatore Salvi, contiene una serie di esoneri e di eccezioni per cui i magistrati continueranno a fare esattamente tutto ciò che hanno fatto fino a ieri. La portata autentica dell'articolo 4 introdotto dalle Commissioni 1ª e 5ª viene assolutamente superata. Infatti, leggendo l'elenco delle eccezioni per le quali non vige la norma che stabilisce il divieto, si può notare che tutti i tipi di attività che i magistrati svolgevano precedentemente continueranno ad essere svolti, tranquillamente dagli stessi magistrati.

Bisogna essere chiari. Si vuole veramente che i magistrati si dedichino soprattutto ai compiti istituzionali? Si vuole stabilire seriamente che non è consentito loro lasciare la propria funzione giurisdizionale per svolgere funzioni amministrative? Si vuole davvero che i magistrati non possono duplicare, triplicare o quintuplicare le loro retribuzioni? E allora questo emendamento del Governo rappresenta una rinuncia rispetto al testo molto più chiaro predisposto dalle Commissioni e siccome siamo per le posizioni chiare affermiamo che questa forma di messaggio, per cui sembra che il Parlamento voglia

moralizzare l'attività della magistratura, ma di fatto non moralizza un bel niente, non ci convince. Per tali ragioni voteremo contro l'emendamento del Governo, comprensivo dei subemendamenti del senatore Salvi.

Riteniamo di dover precisare come posizione politica che è a nostro avviso indispensabile che la materia sia regolata seriamente. Soprattutto per quanto riguarda le magistrature accessorie, cioè non quella giudiziaria-ordinaria, ma quella amministrativa e quella contabile, hanno trovato il sistema come organismi corporativi di realizzare il massimo vantaggio per i propri componenti. La materia va regolata, anche perchè - nell'ambito degli scandali generali - questo è uno scandalo di per sè. Riteniamo che rispetto a questa impostazione il testo dell'emendamento governativo non risponda assolutamente ai requisiti che abbiamo precisato e perciò confermiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2004, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito di tale votazione, tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 4.0.2000, presentato dal senatore Preioni, è stato ritirato. Il testo è il seguente:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo alla revisione delle norme sull'ordinamento giudiziario e sulla competenza in materia civile)

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, e ad attribuire la competenza per valore e per materia in primo grado ad un giudice unico, monocratico e togato, nella materia civile».

4.0.2000

PREIONI

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e degli elenchi allegati:

Art. 5.

*(Riordino dei comitati interministeriali
e soppressione di organi collegiali)*

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per

la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), e per i comitati di cui al comma 4, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. All'onere conseguente alla mancata soppressione del CICS, pari a lire 500 milioni annue, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

3. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire la disciplina delle funzioni dei soppressi Comitati, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali.

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse.

4. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

5. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

6. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

8. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

9. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative e integrative sono abrogate.

10. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

ELENCO N. 1

(articolo 5, comma 7)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile

Consulta tecnica aree naturali protette

Consiglio superiore delle miniere

Comitato centrale dell'artigianato

Comitato centrale dell'imprenditoria femminile

Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente

ELENCO N. 2
(articolo 5, comma 10)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Finanze	127
	1.086
Trasporti	1.553
	2.052
Marina mercantile	1.095
Poste	191
Lavoro	1.093
Commercio estero	1.092
Bilancio	1.139
Tesoro	4.413
	5.031
	5.262
	5.861
Affari esteri	1.104
	1.135
Ambiente	2.534
Difesa	1.082
Università	1.127
Ambiente	1.062
Industria	1.092
	1.532
	5.541
	da 6.031 a 6.071
	2.534
Interni	3.132
Presidenza Cons. min.	1.118
	1.147
	1.162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,8

ELENCO N. 3
(articolo 5, comma 10)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI		
Consiglio superiore aviazione civile	2.091	0,030
AMBIENTE		
Consulta tecnica aree naturali protette	1.555	0,620
Autorità per l'Adriatico	7.708	50,000
INDUSTRIA		
Consiglio superiore delle miniere	4.542	0,028
Comitato centrale dell'artigianato	2.031	0,018
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile	2.536	0,500
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3.641 a 3.650	0,135
Autorità per l'Adriatico	7.370	15,000
Autorità per l'Adriatico	1.608	0,350
	Totale ...	66,681

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal mantenimento in attività del CIPET si provvede riducendo corrispondentemente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 1447 del 1912, concernente spese per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale».

5.2004

FABRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

Conseguentemente, all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

5.3

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

5.2016

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)».

5.2023

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, all'articolo 35, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

5.6

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal mantenimento in attività del comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, si provvede riducendo corrispondentemente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 1447 del 1912, concernente spese per

gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale».

5.2006

FABRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti, si fa fronte con le disponibilità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.

5.2017

PERUZZA, GIOVANOLLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. «È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343».

5.2024

PAVAN, TANI, DI STEFANO, COVIELLO, DI NUBILA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1994, presenta alle Commissioni esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini dell'espressione di un parere vincolante da esprimersi entro i 30 giorni successivi:

a) gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;

b) la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari e di emergenza, per il contributo alle iniziative delle ONG, per i contributi volontari e per i contributi finalizzati alle Organizzazioni Internazionali, per i programmi bilaterali e per il funzionamento».

5.13

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1994, presenta alle Commissioni esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione di un parere vincolante da esprimersi entro i 30 giorni successivi:

a) gli indirizzi programmatici della Cooperazione allo sviluppo e le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;

b) la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari e di emergenza, per il contributo alle iniziative delle ONG, per i contributi volontari e per i contributi finalizzati alle Organizzazioni Internazionali, per i programmi ordinari, per il funzionamento e per il contenzioso».

5.23

CANNARIATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori».

5.2014

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione», inserire le seguenti: «, comprese quelle relative alle grandi infrastrutture,».

5.2007

FABRIS

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «nonchè», fino a: «comunitarie».

5.2009

SPERONI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento all'impostazione, alla proposta ed all'attuazione del programma triennale di azione pubblica per la protezione dell'ambiente approvato dal CIPE ai sensi della lettera a)».

5.11

TABLADINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza».

5.2010

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica aree naturali protette», «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile» e «Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dalla citata legge n. 47 del 1990».

Conseguentemente ancora, all'articolo 10:

al comma 3, sostituire le parole: «limitatamente all'anno 1994», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1994», e le parole: «il 75 per cento», con le seguenti: «il 70 per cento»;

al comma 6, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 1994», con le seguenti: «dal 1° gennaio 1995».

5.25

I RELATORI

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica aree naturali protette» e le parole: «Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

5.2011

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica aree naturali protette».

5.2012

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 7, nell'elenco 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'artigianato».

5.2021

GUZZETTI, FABRIS, RICCI, MINUCCI Daria,
ZOSO, COMPAGNA, SCHEDA, INNOCENTI

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile»; conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

5.18

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale per l'imprenditoria femminile».

5.2018

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MI-
NUCCI Daria, COVIELLO, DI NUBILA

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Commissione per le valutazioni di impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

5.2000

GOLFARI, MONTRESORI, ANDREINI, ZITO

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

5.2003

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

5.19

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ammettere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche negli organi collegiali deliberanti in materia di

ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso, esclusivamente in veste di esperti nelle materie di competenza, e rimettere ad appositi organi tecnici a composizione ristretta le suddette funzioni deliberanti o giudicanti qualora le stesse risultino attribuite ad organi collegiali istituiti per l'esercizio di funzioni tecniche, consultive, di iniziativa o di indirizzo;».

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) escludere il ricorso a procedure elettorali per la composizione di organi collegiali con funzioni di amministrazione attiva e consultiva».

5.2020

FABRIS, RICCI

Sopprimere il comma 9.

5.2013

CROCETTA, SALVATO, FAGNI, SARTORI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, viene equiparata alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e provvede alle attività di salvaguardia, ricerca e sperimentazione del mare Adriatico, nonchè alla predisposizione e all'attuazione del Piano di risanamento di quel mare».

5.2001

GOLFARI, MONTRESORI, ANDREINI, ZITO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. L'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, viene equiparata alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e provvede alle attività di salvaguardia, ricerca e sperimentazione del mare Adriatico, nonchè alla predisposizione e all'attuazione del Piano di risanamento di quel mare».

5.2002

VENTURI

Al comma 9 sopprimere le parole da: «che le esercitano» fino a: «7 agosto 1990, n. 241».

5.21

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 10, nell'elenco 3 richiamato, sopprimere le parole: «Comitato centrale dell'artigianato».

5.2022

GUZZETTI, FABRIS, RICCI, MINUCCI Daria,
ZOSO, COMPAGNA, SCHEDA, INNOCENTI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, dopo le parole: "un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo designato dal Ministro della difesa", sono aggiunte le seguenti: "un ufficiale superiore della Guardia di finanza designato dal Ministro delle finanze"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Riordino dei comitati interministeriali, soppressione di organi collegiali, integrazione del Consiglio centrale del Club alpino italiano).

5.2008

SCHEDA, GIORGI, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO
Giuseppe

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le funzioni di coordinamento nei settori di trasporto e della viabilità di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1991, n. 186, fino all'avvenuto riordino dei Ministeri ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono esercitate con decreti emanati dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio; a tale scopo il Ministro dei trasporti convoca riunioni periodiche degli anzidetti Ministri e di altri Ministri interessati per verificare l'attuazione della programmazione nel settore dei trasporti e della viabilità. Il Segretariato di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 1991 fornisce assistenza alle riunioni di cui al presente comma».

5.2100 (già emendamento 2.2008)

FABRIS

Al comma 7, nell'elenco n. 1 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica aree naturali protette», «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile» e «Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente».

Conseguenzialmente, al comma 8, nell'elenco n. 3 richiamato, sopprimere le parole: «Consulta tecnica aree naturali protette» e «Comitato centrale dell'imprenditoria femminile», con le relative indicazioni dei capitoli e delle riduzioni di spesa.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, L'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 47, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dalla citata legge n. 47 del 1990».

Conseguentemente ancora, all'articolo 10:

al comma 3, sostituire le parole: «limitatamente all'anno 1994», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1994», e le parole: «il 75 per cento», con le seguenti: «il 70 per cento»;

al comma 6, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 1994», con le seguenti: «dal 1° gennaio 1995».

5.25 (Nuovo testo)

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 5.2004 tratta dell'opportunità di tenere in vita il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

L'emendamento 5.2006, al quale tengo in modo particolare, riguarda il mantenimento in vita del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Non si tratta di un Comitato interministeriale *tout court*, ma di un comitato di cui fanno parte integrante a pieno titolo il comune di Venezia, il comune di Chioggia, la regione e la provincia, oltre che i Ministeri. Credo quindi che sia importante mantenerlo in vita, costituendo un momento di confronto sulle grandi opere di Venezia.

Anche l'emendamento 5.2007 mi sembra necessario perchè qualora il CIPET fosse eliminato sarebbe importante che la valutazione in merito alla grande viabilità e quindi alle grandi infrastrutture fosse posta in capo al CIPE.

Do poi per illustrati i restanti emendamenti a mia firma.

CROCETTA. Do per illustrati gli emendamenti 5.3, 5.2016, 5.6, 5.2010 e 5.2012.

ROCCHI. Gli emendamenti 5.2023, 5.13 e 5.2011 si illustrano da sè.

PERUZZA. Signor Presidente, alle argomentazioni già addotte dal senatore Fabris aggiungerei un paio di riflessioni.

In primo luogo, così come ha già voluto indicare la giunta regionale del Veneto con un voto unanime, proprio nel momento in cui ci predisponiamo ad approvare l'articolo 20 e l'istituzione di un'agenzia nel contesto degli interventi per Venezia, è evidente la necessità che venga mantenuto in vita il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, che ne diventa lo strumento politico di indirizzo.

La seconda considerazione è che proprio il mantenimento del comitato garantisce e rafforza quella autonomia degli enti locali, che tanta importanza ha per la gestione della legislazione speciale su Venezia.

Per tali motivi chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento 5.2017.

* PAVAN. Signor Presidente, l'emendamento 5.2024 è molto semplice: chiede la soppressione della Commissione di vigilanza sul debito pubblico. Io sarei uno dei componenti di questa Commissione, ma se non è mai stata convocata vuol dire che non serve e allora è meglio sopprimerla.

CANNARIATO. Signor Presidente, l'emendamento 5.23 mira ad evitare quanto si è verificato fino ad ora, cioè che l'indicazione delle spese per gli aiuti alla cooperazione arrivi a consuntivo al Parlamento, sollecitata anche dall'intervento della magistratura.

Sarebbe opportuno che gli indirizzi programmatici per la cooperazione e la ripartizione delle spese fossero preventivamente comunicati al Parlamento e ne ricevessero l'avallo. Il mio emendamento mira a questo obiettivo e invito i colleghi ad approvarlo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Do per illustrato l'emendamento 5.2014.

TABLADINI. Gli emendamenti 5.11 e 5.2009 si illustrano da sè.

* GUZZETTI. Signor Presidente, l'unico organismo che oggi consente di mantenere un collegamento tra lo Stato centrale e le regioni per quanto riguarda l'artigianato è proprio il Comitato centrale dell'artigianato; pertanto sopprimerlo mi pare proprio una cosa sbagliata e con l'emendamento 5.2021 ne chiediamo il mantenimento.

ABIS, *relatore*. Volevo chiarire ai colleghi della Commissione sanità che ne hanno fatto richiesta la portata dell'emendamento 5.25. I colleghi della Commissione sanità hanno chiesto che venisse ripristinata l'indennità di radiologia, che era stata soppressa con la legge finanziaria dell'anno scorso. La Commissione sanità ne ha chiesto il ripristino «almeno sino a quando non venga dimostrato che i nuovi macchinari non danno più possibilità di disturbi». Evidentemente era una fase provvisoria per cui si richiedeva una proroga, ed io ho proposto di prorogare per un anno l'indennità in modo tale che, entro quel periodo, o si dimostra che anche i nuovi macchinari sono dannosi, e allora si prevederà un'indennità in permanenza, o si dimostra il contrario.

Oltre alla richiesta avanzata, mi sembrava di aderire anche allo spirito della richiesta contenuta negli emendamenti e nelle dizioni che ha utilizzato la Commissione sanità quando li ha presentati.

Mi si è anche detto che sarebbe necessario prevedere per legge che questa diventi un'indennità di funzione. Io sarei contrario, perchè credo che questo vada lasciato all'ambito della contrattazione, altrimenti non vi sarebbe materia per trattare. L'ipotesi è che, al momento della contrattazione, le parti decidano in merito a questo punto.

La mia proposta pertanto è quella di prorogare per un anno questa indennità in attesa della dimostrazione della non dannosità dei macchinari per poi, alla fine di questo periodo di tempo, con la nuova legge finanziaria, stabilire in via definitiva quello che si intende fare.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, con l'emendamento 5.2018 proponiamo il mantenimento del Comitato centrale per l'imprenditoria femminile, istituito da una legge di recente approvazione, che ha avuto, per la verità, un *iter* molto complesso, in quanto ha fatto riscontrare problemi soprattutto nei confronti della CEE.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue COLOMBO SVEVO). Il Comitato è stato insediato soltanto il 3 agosto e, in realtà, ha una funzione promozionale. Esso per la prima volta raggruppa insieme esponenti del mondo dell'imprenditoria femminile, dell'agricoltura, del commercio e del terziario. Data la particolarità della legge, che reca novità che hanno bisogno di una fase promozionale, e siccome in fondo nelle leggi similari che sono state proposte (ad esempio la «legge delle azioni positive») siamo in presenza di analoghi comitati, riterrei davvero sbagliato in questa fase di primo avvio, per un Comitato insediato solo il 3 agosto 1993, procedere alla sua soppressione. Tra l'altro, questo è il primo Comitato che vede presenti le associazioni di categoria, escludendo anche i partiti politici e quindi qualsiasi interferenza di tipo partitico. La soppressione in questo caso apparirebbe davvero come una penalizzazione di queste associazioni. (*Applausi della senatrice Minucci Daria*).

GOLFARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.2000, se non sbaglio, esso è già assorbito dall'emendamento 5.25 presentato dai relatori. Mi sembra infatti che in tale emendamento i relatori abbiano accolto il senso di quanto io, insieme ai colleghi Montresori, Andreini e Zito, avevo proposto. Chiedo in tal senso conferma al senatore Abis.

ABIS, *relatore*. Direi proprio di sì.

GOLFARI. Stando così le cose, passo allora ad illustrare l'emendamento 5.2001 relativo all'Autorità per l'Adriatico. Non si capisce, signor Presidente, perchè si sia voluta abolire l'Autorità per l'Adriatico, che è stata di recente istituita. Non mi sembra che l'Adriatico si trovi in condizioni migliori rispetto a quelle di due o tre anni fa, quando appunto provvedemmo ad istituire l'Autorità per provvedere ad una serie di operazioni di salvaguardia, ricerca e sperimentazione in quel mare.

Si tratta peraltro di un mare molto piccolo rispetto all'estensione che i mari di solito hanno e che assomiglia di più ad un bacino. A noi sembra più giusto equipararlo ad altri bacini di rilievo nazionale, piuttosto che ricorrere alla soppressione dell'Autorità per l'Adriatico. Questo fare e disfare forse consentirebbe una spesa di qualche decina di miliardi in meno, ma non credo raggiungerebbe lo scopo, nel momento in cui affiderebbe queste attività all'organo preposto che dovrebbe essere, credo, il Ministero dell'ambiente.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue GOLFARI). Mi pare invece che una valorizzazione della legge n. 183 del 1989, istitutiva dei bacini idrici nel nostro paese (ne parleremo presto a proposito del provvedimento sulle acque che tra poco sarà licenziato dalla Camera), sia la strada migliore rispetto a quella che propone il Governo con la soppressione *sic et simpliciter* dell'Autorità per l'Adriatico.

Per un dibattito parlamentare sulla vicenda dei fondi del SISDE

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Vorrei sollevare una questione che in questo momento credo stia travagliando ognuno di noi. Stanno giungendo in Aula numerosi lanci di agenzie che riguardano la vicenda dei servizi segreti e chiamano in causa non soltanto Ministri, ma anche personaggi più in alto. Tutto ciò crea disagio e notevole turbamento e credo che di fronte a notizie come queste non si possa far finta di niente. Pertanto chiediamo che il Presidente del Consiglio venga immediatamente in Aula a riferire in proposito. È l'unico atto che può, non dico dare serenità, ma tentare di riportare il dibattito ad una trasparenza assolutamente necessaria nel momento in cui il paese viene colpito da una bufera come questa che non è più soltanto giudiziaria e di cui non ci sfugge la delicatezza.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, la delicatezza del problema non sfugge a nessuno, tanto meno al Presidente. In ordine alla sua richiesta che il Governo riferisca in Assemblea sulle recenti vicende del SISDE, informerò immediatamente il Presidente del Senato, che si metterà in contatto con il Presidente del Consiglio.

SALVATO. La ringrazio, signor Presidente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508

VENTURI. Le motivazioni alla base dell'emendamento 5.2002 da me presentate sono le stesse che sostengono quello del senatore Golfari precedentemente illustrato.

SCHEDA. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 5.2008.

PRESIDENTE. A questo punto, se non ci sono altri interventi si danno per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 5.

PROCACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, c'è stato un piccolo equivoco probabilmente dovuto alla stanchezza di tutti. Se me lo consente vorrei illustrare brevemente un emendamento, il 5.2011, tendente al ripristino

di due voci ingiustamente e inopportunamente incluse in un elenco di organismi che teoricamente per il Governo sarebbero inutili, obsoleti o addirittura d'intralcio. Mi riferisco alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e alla Consulta tecnica per le aree naturali protette. La loro eliminazione sarebbe punitiva e assolutamente ingiustificata in quanto si tratta di organismi che hanno lavorato molto bene e sono di notevole spessore tecnico-scientifico. Pertanto credo debbano essere ripristinati tempestivamente anche perchè la loro soppressione creerebbe dei vuoti pericolosi.

Sono lieta che i relatori abbiano accolto questa volontà che come Gruppo avevamo ripetutamente espresso ed invito pertanto l'Assemblea a pronunciarsi per il ripristino di questi due organismi. (*Applausi della senatrice Maisano Grassi*).

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 5.2004, 5.2006, 5.2016, 5.2011, 5.2012, 5.2000, 5.2003, 5.2013, 5.2001, 5.2002, 5.2018 e 5.2023.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti presentati all'articolo 5.

RIVIERA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.6, 5.13, 5.23, 5.2009, 5.11, 5.2010, 5.18, 5.19 e 5.21.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2017, 5.2024, 5.2014, 5.2021 e 5.2022.

Infine, mi rimetto al parere del Governo per quanto riguarda gli emendamenti 5.2007, 5.2100, 5.2020 e 5.2008.

SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.6, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2017 e 5.2024. Inoltre esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.13 e 5.23; l'emendamento 5.2014 è stato presentato dal Governo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2007 e 5.25, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2009, 5.11, 5.2010, 5.2100, 5.2021, 5.18, 5.19, 5.2020, 5.21 e 5.2022.

Per quanto concerne l'emendamento 5.2008 il Governo ritiene che non sia quella dell'articolo 5 la sede propria per una riforma del Consiglio centrale del CAI.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, non ho ben compreso la sorte dell'emendamento 5.2001.

PRESIDENTE. È stato dichiarato inammissibile, così come l'emendamento 5.2002 ad esso identico.

GOLFARI. Signor Presidente, come è possibile dichiarare inammissibile un emendamento quando esso è relativo ad un comma del provvedimento governativo? Mi spiego meglio. Il provvedimento del Governo stabilisce la soppressione dell'Autorità per l'Adriatico; al contrario, il mio emendamento sostiene che essa deve mantenersi in vita, pur se diversamente aggregata. Come fa, allora, ad essere inammissibile un emendamento di questo tenore?

PRESIDENTE. Senatore Golfari, l'istanza contenuta nel suo emendamento è già contenuta nell'emendamento 5.25, presentato dai relatori, che è stato accolto dal Governo giacchè esso individua la relativa copertura.

GOLFARI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, ricordo che l'emendamento 5.25, dei relatori, destinato in primo luogo a modificare l'elenco n. 1 richiamato dal comma 7, interviene anche in sostituzione del comma 9 e su alcune parti dell'articolo 10.

L'emendamento così formulato non ha suscitato rilievi da parte della 5ª Commissione.

La sua eventuale approvazione comporterà conseguentemente effetti preclusivi sia nei riguardi di emendamenti all'articolo 5 (5.18 e 5.21) che nei confronti di emendamenti all'articolo 10.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei che mi fosse prestata un po' di attenzione da parte del Governo e anche da parte dei colleghi. Forse la non ammissibilità dell'emendamento 5.2004 è dovuta ad un errato riferimento alla copertura finanziaria, tuttavia poichè mi sembra sia stata segnalata da più parti la necessità del mantenimento in attività del CIPET, vuol dire che di tale organismo si rileva l'importanza. Ciò anche alla luce di aspetti di cui si è discusso questa mattina, in sede di esame dell'articolo 2, allorquando si è parlato dell'accorpamento dei Ministeri ed anche di analogo trattamento per organismi quali l'ANAS ed altri. A maggior ragione, se la linea di tendenza è questa, vi è la necessità del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, le cui competenze non possono essere demandate in maniera semplicistica al CIPE, che pure è un organismo importante. Non solo; il problema delle comunicazioni e dei trasporti oggi, anche alla luce delle direttive comunitarie, è imperniato sul concetto di intermodalità. Intermodalità significa valutazione (anche sotto il profilo economico, come dice l'intestazione del Comitato) della modalità più conveniente ai fini economici, ai fini della tutela dell'ambiente, ai fini della utilità del trasporto pubblico e non. A maggior ragione il Comitato è impor-

tante perchè può aiutare il Governo a valutare l'economicità degli investimenti su una modalità di trasporto piuttosto che su un'altra.

Vi è da dire - e termino - che questo Comitato interministeriale è stato istituito per legge appena due anni fa e già da un anno e mezzo ha cominciato veramente a funzionare e ha dimostrato che può dare un contributo. E se lo diciamo noi che siamo sempre abbastanza critici nei confronti di alcuni comitati, ministro Spaventa che mi guarda, ci può credere. Ebbene, ora lo si cancella quasi fosse un qualsiasi altro ente o comitato inutile. Al contrario, esso rappresenterebbe un modo saggio per valutare l'economicità degli investimenti su alcune modalità di trasporto piuttosto che su altre e pertanto invitiamo i colleghi, soprattutto coloro che hanno presentato un emendamento analogo, a votare a favore del mantenimento del CIPET. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e della senatrice Maisano Grassi).*

NERLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NERLI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola anche in precedenza (ma non sono stato notato) per dire che ritengo incomprensibile che l'emendamento 5.2004, presentato dal senatore Fabris, sia stato dichiarato inammissibile, dal momento che il mantenimento del CIPET era coperto finanziariamente dall'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 1447 del 1912, concernente spese per gestioni dirette a cura dello Stato di ferrovie e di servizi di navigazione lacuale. Non sarà male che qualcuno ci spieghi perchè è stato dichiarato inammissibile.

Detto questo, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 5.3, per le ragioni esposte dalla senatrice Fagni. Desidero invitare i colleghi, tuttavia, a riflettere un attimo sull'atteggiamento schizofrenico del Governo.

E mi spiego. Questa mattina è stata respinta una ipotesi di delega al Governo per l'accorpamento di tutta la materia dei trasporti, compresa la viabilità, in un unico Ministero. Al tempo stesso, mantenendo la distinzione tra le competenze relative alla viabilità, in capo al Ministro dei lavori pubblici, e quelle del trasporto e delle ferrovie, in capo al Ministro dei trasporti e della navigazione, si va a sopprimere l'unico strumento di coordinamento e di intervento su queste materie. Ne ricaverete diseconomie, non risparmi!

Ecco perchè mi permetto di dire - non riferendomi ai singoli Ministri - che vi è un atteggiamento schizofrenico del Governo e invito i colleghi a votare, così come farà anche il mio Gruppo, a favore dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori. *(Applausi dal Gruppo del PDS e della senatrice Maisano Grassi).*

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri colleghi, vorrei ascoltare ancora il parere del Ministro del bilancio. In particolare vorrei sapere se egli ritiene davvero che l'emendamento 5.2004, presentato dal senatore Fabris, non sia compensato. Questa è la ragione per la quale quell'emendamento è stato dichiarato inammissibile. Se invece

esso fosse considerato ammissibile, cambierebbe tutto e si potrebbe votare appunto l'emendamento 5.2004, mentre l'emendamento 5.3 rimarrebbe assorbito.

Successivamente ascolteremo anche il parere del Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Abis.

Effettivamente la cosa può apparire un po' contraddittoria. Non capisco cosa manchi per la copertura dell'emendamento 5.2004, non lo capisco neppure io, onorevole Ministro. È un contributo alla discussione, quello che le si chiede. Lei, onorevole Ministro, è molto competente in questa materia e quindi può esprimersi.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Ammesso che sia molto competente, una consultazione dei testi sarebbe comunque necessaria. Dovrei chiedere i termini a difesa. *(ilarità)*.

PRESIDENTE. Ma qui i difensori ci sono: non mancano di certo. *(ilarità)*. Ha chiesto di parlare il ministro Cassese. Ne ha facoltà.

* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2004, ricordo che era già stato respinto in Commissione per le stesse ragioni per cui siamo contrari in Aula. La compensazione prevista, infatti, non è chiara, in quanto non indica i capitoli di bilancio a cui si ricorre per la copertura finanziaria e inoltre, in caso di mancata soppressione del CIPET, vi sarebbero minori economie per il 1994, il 1995 e il 1996 per un importo pari a 1,5 miliardi.

ABIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento in esame anche per questioni di merito e spiegherò la mia posizione che ho già espresso in Commissione, che ho ribadito in Aula e che tornerò a ripetere senza stancarmi perchè ne sono profondamente convinto.

Nel momento in cui si sta varando una riforma e si indicano le modalità affinché essa si realizzi in una certa maniera, delegandone il compito al Governo, ciascuno di noi non può reintrodurre quegli istituti che andrebbero appunto soppressi con la riforma solo perchè egli li ritiene importanti. Questa materia è stata delegata al Governo, il quale deve stabilire come procedere. Se il CIPET deve essere abolito, si deve procedere in tal senso.

Cosa voleva fare il Governo? Voleva eliminare i comitati interministeriali e prevedere una procedura più snella, quale è la consultazione fra Ministri. Sono stato per quattro anni segretario del CIPE e quindi ho avuto rapporti con il CIPI, con il CIP, con il CIPET e con il CIPAA. Mi sono occupato del programma dell'agricoltura all'interno del CIPAA, in

qualità di segretario del CIPE. Ma allora che senso ha mantenere questa «bardatura», quando i quattro Ministri competenti si possono incontrare e assumere le decisioni nelle materie di propria competenza? La proposta del Governo va in questo senso.

Noi possiamo anche decidere che è meglio mantenere un comitato interministeriale dotato di venti unità di personale, più trenta dattilografe e tutto il resto, ma non è solo una questione di risparmio, bensì di funzionalità dello Stato. Secondo questa logica il Governo ha presentato le sue proposte; se crediamo a queste, tutte le modifiche da noi suggerite - anche da me - debbono essere superate. Se invece non crediamo nell'impostazione data dal Governo, possiamo anche lasciare in vita il CIPET, ma allora non capisco perchè eliminare il CIPI. Non abbiamo forse bisogno di una politica industriale? Eppure non è stato presentato alcun emendamento volto a evitare la soppressione del CIPI. La politica industriale in questo momento è al centro del dibattito in Italia; ci stiamo scontrando sui temi della politica industriale e sul destino delle partecipazioni statali: tutti i giorni i quotidiani ne parlano. L'economia italiana è in crisi per la mancanza di una politica industriale. Nonostante ciò, nessun emendamento è stato presentato per mantenere in vita il CIPI. Possibile che questo problema non interessi nessuno?

Evidentemente il CIPET gode di una risonanza diversa da quella del CIPI. (*Commenti della senatrice Fagni*). Se dobbiamo approvare questa riforma, allora procediamo; se invece il Senato ritiene che non sia necessaria, allora bocciamola. Ho semplicemente espresso il mio pensiero in proposito in Commissione e l'ho ripetuto in questa sede: quando si avviano riforme del genere o sono coinvolti tutti gli organismi interessati o nessuno. Gli istituti che servono vanno mantenuti, quelli inutili vanno eliminati. Se si ritiene che i comitati interministeriali sono necessari per adottare una politica in un determinato campo, allora dobbiamo mantenere in vita anche il Comitato per la politica industriale, come anche quello per la politica agricola vista la situazione in cui essa si trova nel nostro paese. Ma nessuno ha proposto emendamenti in tal senso.

REVIGLIO. Ha ragione.

ABIS, *relatore*. Io non li ho proposti, perchè ritengo giusta l'idea del Governo; ma chiedo a chi ha proposto modifiche solo in un campo perchè mai la politica dei trasporti dovrebbe essere più importante della politica industriale o di quella agricola. Onorevoli colleghi, avendo sposato le tesi del Governo, sono contrario a emendamenti di questo tipo.

In termini di copertura, se mi consente il collega Fabris, devo ricordare che il presentatore ha fatto riferimento a un regio decreto del 1912, che istituisce un capitolo di bilancio. Non si può con la legge di accompagnamento scavalcare il problema della copertura finanziaria andandola a ricercare in capitoli di bilancio. Qui ci si riferisce al decreto istitutivo del capitolo di bilancio, nemmeno al capitolo stesso. Se questo emendamento non è inammissibile, mi chiedo cosa sia! (*Applausi del senatore Reviglio*).

Chiedo scusa al Presidente per il tono della mia voce: non sono affatto preso eccessivamente dall'argomento, ma parlo sempre così, come fanno i colleghi che mi conoscono. In Commissione abbiamo discusso per giorni di questi problemi.

PRESIDENTE. Parla con molto calore, non è certo un male. Noi abbiamo inteso che il Governo e il relatore ritengono inammissibile l'emendamento del senatore Fabris, così come è stato presentato. Il senatore Fabris chiede di nuovo la parola; vorrei sapere se la chiede sullo stesso emendamento, magari per cambiarlo.

FABRIS. No, signor Presidente. Io ho sentito le valutazioni del presidente Abis. Ferma restando la mia stima nei suoi confronti, devo dire che il ragionamento da lui fatto è ineccepibile dal punto di vista sostanziale. Sono però meravigliato per quanto riguarda la forma. Non si può dire che il mio emendamento è inammissibile perchè manca l'indicazione del capitolo. Cioè, ci siamo dimenticati di scrivere capitolo n. 1653.

ABIS, *relatore*. Non si può scavalcare il bilancio; la copertura sul bilancio non la si può trovare.

FABRIS. Nessuno mi aveva dato questa spiegazione. Posso capire che dal punto di vista sostanziale si possa dire che è più importante il CIPET, rispetto al CIPI o agli altri Comitati interministeriali. Posso capire che ci può essere una diversa valutazione. Come 8ª Commissione permanente, noi abbiamo preso in esame il CIPET perchè ci compete, valutando che, tutto sommato, esso è utile in questo momento, in attesa di arrivare all'istituzione del Ministero del territorio. Abbiamo utilizzato il capitolo n. 1653, che non abbiamo scritto nell'emendamento, avendo citato la legge, perchè pensavamo che si potesse fare. Adesso, mi si dice che non è possibile attingere ad un capitolo che dispone di uno stanziamento di 940 miliardi. Se mi si dice che non è possibile, io ritiro il mio emendamento. Questa è la spiegazione che do dell'accaduto; vorrei che si capisse che in ogni caso noi abbiamo presentato tale emendamento convinti che si potesse fare e che in un capitolo di tali dimensioni si potesse trovare il piccolo stanziamento necessario per il funzionamento del CIPET.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, volevo intervenire in ordine all'inammissibilità dell'emendamento del senatore Fabris e questo mi dà l'occasione per svolgere alcune considerazioni sulle affermazioni del senatore Abis.

Al di là della inammissibilità, dovuta forse ad un'errata imputazione della copertura, credo che l'abolizione di alcuni Comitati interministeriali abbia un senso in quanto venga perseguita una determinata politica, anche se molti di noi non la condividono, ad esempio, in

ordine a queste privatizzazioni estese e qualche volta non sufficientemente motivate; ma tant'è, il Governo ha assunto questa direzione. Basta vedere ciò che sta accadendo in questo momento all'ILVA, per cui evidentemente il CIPI, il Comitato interministeriale per la politica industriale, non ha seguito fino ad oggi tale vicenda e non è stato sufficientemente consultato dai Ministri in carica.

Per quanto riguarda il CIPET, facendo parte dell'8ª Commissione permanente, che si occupa di tutta la partita dei trasporti, delle telecomunicazioni, della marina mercantile e anche della viabilità, abbiamo ritenuto che questo Comitato interministeriale avesse una sua valenza. È chiaro poi che ci sono opinioni diverse e che queste vanno rispettate, ma non è che siamo in presenza di una selva di inutili Comitati interministeriali; credo che occorra salvare il salvabile.

L'emendamento del senatore Fabris, che pure è stato dichiarato inammissibile, andando in questa stessa direzione credo che troverà una rispondenza nel nostro emendamento, se esso sarà approvato.

PRESIDENTE. Proprio questa, senatrice Fagni, è l'opportunità che io le voglio dare. È chiaro che l'emendamento Fabris è stato giudicato inammissibile sia dalla Commissione che dal Governo, mentre possiamo votare l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori e illustrato dalla senatrice Fagni.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, desidero dar ragione della proposta di abolizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. La mia modesta e limitata esperienza mi indica che questi comitati dai nomi così graziosi vengono convocati solitamente nella stessa giornata e si riuniscono in serie, con l'eccezione del CIPES, che ha una vita sua parallela e non molto vivace. Quindi, praticamente, il comitato è uno solo.

Inoltre, senatrice Fagni, voglio rilevare che attualmente il CIPE è un organo che funziona molto male, in quanto una legislazione successiva gli ha attribuito competenze su una serie di materie su cui collegialmente si può dire poco. Cito per tutte le decisioni in materia di cassa integrazione che - ahimè - soprattutto in questi tempi arrivano in massa al CIPE e su cui nessuno di noi ha molto da dire; cito ad esempio le decisioni in materia di finanziamenti IMI-ricerca: o sono questioni discrezionali, su cui è impossibile una valutazione politica, o sono questioni già decise e istruite in altre sedi, in sede amministrativa o dal singolo Ministro proponente.

Vedo con molto favore questa riforma perchè potrà servire a ridurre moltissimo le materie di competenza del CIPE e restituire questo comitato a quanto recita la lettera a) del comma 3 dell'articolo 5, ovvero funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonchè coordinamento della politica economica nazio-

nale con le politiche economiche comunitarie. Un CIPE snellito e depurato da tutta la materia discrezionale e non sempre piacevole, potrà e dovrà occuparsi di politica dei trasporti, esattamente nel senso indicato dalla senatrice Fagni; altrimenti ha ragione il presidente Abis quando propone di mantenerli tutti nell'attuale situazione di sovrapposizione, di confusione circa l'appartenenza di una materia a un comitato oppure ad un altro.

Mi permetto di far presente all'Assemblea che il proposito di queste riforme è quello di attuare una visione più ampia della politica economica e di eliminare quella degenerazione di un'idea iniziale di programmazione, che si è poi verificata in una legislazione velleitaria, confusa e spesso pretenziosa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.2016 e 5.2023 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Intervengo molto brevemente anche perchè le affermazioni del ministro Spaventa non mi hanno assolutamente convinto. Capisco che si deve realizzare una normativa snella ed evitare le sovrapposizioni, ma questo non significa che si debba togliere di mezzo anche ciò che è utile e che ha manifestato la sua utilità. Questo è il caso del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Credo che su

Venezia abbiamo discusso e votato infiniti provvedimenti e ogni volta assistiamo ad un fenomeno: non quello dell'acqua alta, ma di Venezia che sta languendo e morendo proprio perchè non c'è un intervento mirato da parte del Governo nei confronti di questa città che è uno dei cuori pulsanti della civiltà e della cultura europee.

Credo allora che, al di là della giustezza dell'eliminazione di strumenti inutili, si debbano mantenere in piedi quei Comitati, e fra questi il Comitato per Venezia, che possono contribuire ad esercitare appunto un ruolo di indirizzo, di coordinamento, ma soprattutto di controllo delle politiche e dell'intervento economico per il risanamento e la salvaguardia di città importanti come Venezia.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, ci sono tre emendamenti, il 5.6, il 5.2006 e il 5.2017, che riguardano sostanzialmente la stessa materia, cioè il mantenimento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Siccome il tema è troppo importante e questa città, che è la vetrina d'Italia nei confronti del mondo, non deve essere lasciata a se stessa, credo sia importante pensare a come si deve risolvere il problema del mantenimento in vita di questo Comitato che riesce a mettere insieme comuni, provincia, regione e Stato.

Ho sentito il parere dei relatori che è contrario all'emendamento 5.6 per motivi di copertura; è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 5.2006, mentre vi è stato il parere favorevole sull'emendamento 5.2017. Vorrei allora chiedere ai colleghi Crocetta, Salvato, Fagni e Sartori, posto che un'eventuale reiezione del loro emendamento potrebbe precludere anche la votazione dell'emendamento 5.2017,...

PRESIDENTE. Non la precluderebbe!

FABRIS. Questa era la mia preoccupazione, nel senso che poi non vi fosse la possibilità di approvare l'emendamento.

PERUZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZA. Signor Presidente, voglio intervenire, riprendendo le riflessioni che facevano prima il Ministro e il presidente Abis a proposito dei Comitati, per sottolineare che il Comitato per Venezia non è una sede di incontro semplicemente di Ministri, ma ha invece la funzione di dare voce e fiato ad una serie di autonomie locali, regione, provincia e comuni della gronda lagunare. In questo senso mi sembra indispensabile che l'emendamento da me presentato, ammesso che abbia copertura e che tutto possa funzionare, venga approvato.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori, è stato testè ritirato, mentre l'emendamento 5.2006 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.2017, presentato dai senatori Peruzza e Giovanolla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2024, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Cannariato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2014, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito di tale votazione sono preclusi gli emendamenti 5.2007, 5.2009 e 5.11. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2010.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Credo di dover richiamare l'attenzione del relatore, del Governo e dei colleghi su questa proposta di soppressione dal comma 4 dell'articolo 5 della previsione di regolamentare l'organizzazione e le funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza. Stiamo discutendo sulla soppressione di vari comitati e qui si propone la soppressione di un comitato; credo ci sia un largo orientamento favorevole in tal senso.

La relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato del 3 agosto 1993 ha sottolineato che vi sono effettivamente profonde riserve sul ruolo e sulla funzione di questo Comitato: «Ai dubbi e alle perplessità suscitate dalla semplice riflessione ristretta alla lettera della norma corrispondono le riserve confermate dall'esperienza maturata che dimostra la scarsa utilità di un organismo privo di sostanziali competenze, ridotto a funzioni di consulenza e proposta in un'area di attività di esclusivo dominio del Presidente del Consiglio». Il Comitato motiva a lungo la

sua posizione e conclude affermando: «Non sembra giustificabile la conservazione di un Comitato interministeriale per specifici atti riguardanti l'ordinamento dei servizi che ben possono trovare nel Consiglio dei Ministri – si pensi alla nomina dei direttori dei servizi – o nei provvedimenti dei Ministri competenti la fonte di emanazione». Tutti i colleghi hanno presente l'importanza dei servizi segreti, la drammaticità stessa con la quale il problema si pone, le affermazioni riportate nella relazione sopra richiamata, le dichiarazioni che il Governo – il Presidente del Consiglio – ha espresso in questi giorni annunciando la presentazione di proposte radicali di riforma dei servizi segreti. Non conosciamo esattamente le proposte, ma dalla lettura dei giornali si comprende che la direzione è quella di una strutturazione del tutto diversa da quella attuale che ha portato ai guasti che conosciamo, in parte per carenza normativa ed in parte per responsabilità che devono ancora essere valutate attentamente. Non si vede in questa situazione che senso abbia definire l'organizzazione e le funzioni di questo Comitato che, ripeto, per dichiarazione dei massimi esponenti governativi e per auspicio del Comitato parlamentare che presiede ai servizi di informazione e di sicurezza, va soppresso. L'assetto dei servizi dovrebbe essere del tutto diverso rispetto a quello attuale.

Perciò credo che la norma sia stata scritta dal Governo in un momento nel quale, per la verità, la relazione del Comitato era già conosciuta, ma probabilmente senza tenere ben presente questa relazione e sicuramente sotto questo profilo non si era ancora verificata una serie di fatti che hanno portato all'annuncio di profonde riforme che il Governo stesso ha dato in questi giorni.

Perciò chiederei al relatore e al Governo di riportare lo sguardo su questa disposizione per riflettere sul parere espresso perchè mi sembra effettivamente che non vi sia più alcun motivo di mantenere una disposizione di questo tipo. Credo che con tutta oggettività il Governo dovrebbe riflettere su questa disposizione per essere coerente con le dichiarazioni rese negli ultimi giorni; diversamente, potrebbe venire il dubbio che siano dichiarazioni di preannuncio di riforme che, poi, non si ha l'intenzione di fare.

Credo che la gravità del problema (la senatrice Salvato ha prima richiamato l'attenzione dell'intero Senato sulla questione) sia tale da non mettere in dubbio con comportamenti contraddittori dichiarazioni che sono state rese in questi giorni. Se venisse mantenuta questa disposizione, potremmo fin d'ora mettere in dubbio che vi sia la seria intenzione di porre mano alle riforme che si preannunciano. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito democratico della sinistra annuncia il voto a favore dell'emendamento soppressivo illustrato dal collega Marchetti.

Sappiamo come proprio in queste settimane sia in corso di elaborazione da parte del Governo un autonomo e nuovo disegno di legge

che regola l'intera materia della organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza. Credo sia giusto che in quella sede l'intera materia venga presa in considerazione, disciplinata organicamente e che vi sia un ampio e approfondito dibattito nelle Commissioni di merito e nelle Aule parlamentari sulla proposta che il Governo sta elaborando.

Signor Presidente, la materia è di particolare delicatezza come le cronache di queste ore mettono drammaticamente in luce. Riaffermiamo in questo momento difficile per la vita del paese la fiducia nelle istituzioni democratiche dello Stato, la fiducia negli uomini che già hanno dato al paese ragioni per avere in essi fiducia; mentre non possiamo non esprimere la viva preoccupazione, nostra e di tanti italiani, nei confronti dell'attendibilità inopinata che presso una parte dell'opinione pubblica, alcuni organi di stampa e alcune agenzie trovano le parole di notori mascalzoni.

Proprio per questo chiediamo – e questa è l'occasione più adatta – che l'intera materia venga seriamente affrontata in un disegno di legge su cui tutti si abbia la possibilità di discutere e di esprimere le nostre valutazioni. Proprio per questo il riferimento al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza presente in questa norma proposta dal Governo non lo riteniamo congruo ed appropriato e per questo voteremo a favore della proposta del collega Marchetti. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, che si debba discutere a lungo su questo emendamento – cui naturalmente il nostro Gruppo darà il suo voto favorevole – mi sembra la dimostrazione di come non soltanto il Governo ma questo stesso ramo del Parlamento siano divenuti una sorta di mongolfiera, cioè un'entità completamente distaccata dalla realtà di questo momento drammatico per le istituzioni del paese.

Non so, signor Presidente, se lei sia a conoscenza del fatto che a seguito di documenti presentati da taluni indiziati di reato del SISDE la procura della Repubblica, in tutti i suoi componenti, è riunita in questo momento per decidere come comportarsi nei confronti di tutti i Ministri dell'interno degli ultimi dieci anni...

SPERONI. In galera!

RASTRELLI. ... e come la stessa procura della Repubblica sia interessata a definire il concetto della irresponsabilità del Capo dello Stato. Se cioè quello della irresponsabilità costituzionale sia istituto che riguarda soltanto gli atti compiuti nell'esercizio della funzione di Presidente della Repubblica o se sia un concetto più ampio, che copre anche gli atti compiuti al di fuori e prima di questa carica.

Il momento è talmente delicato che, illustre senatore Abis, inserire in una norma di legge una proposta che affida al Governo il compito di regolare entro un certo termine, ad esempio centottanta giorni, la materia del Comitato per i servizi di sicurezza, rappresenta una astra-

zione; significa non tenere conto di una realtà. A parte il fatto che il Governo, che sembra stia per presentare, se non lo ha già presentato, un disegno di legge al riguardo, dovrebbe rendersi in questo momento parte attiva per evitare che questa finzione giuridica venga inserita in una norma di legge.

Confermo quindi il nostro voto favorevole all'emendamento giacchè esso cerca di fare pulizia in questa materia, che è materia così delicata da meritare approfondimento. Il rinvio ad un regolamento non è opera giusta in questo momento. Il Governo, anzichè parlare, deve assumere chiare posizioni e precise responsabilità in questa materia. E se veramente le istituzioni democratiche sono ancora nel cuore e nel pensiero di questo ramo del Parlamento è chiaro che questa norma va modificata, approvando l'emendamento all'unanimità. (*Congratulazioni del senatore Turini*).

ABIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, le confesso che il collega Riviera ha espresso un parere negativo sull'emendamento poichè era d'accordo con la proposta del Governo, così come lo era la Commissione e quindi tutti ci siamo adeguati a tale posizione. Questo anche perchè *ad horas* attendiamo la presentazione del disegno di legge che è stato annunziato da parte della Presidenza del Consiglio.

Ritenevamo che tale proposta contenesse un orientamento differente dall'attuale e che fossimo quindi in condizioni di portare ugualmente avanti il discorso. Per questo abbiamo concordato su quanto il Governo ha proposto in questa elencazione ed anche qui in Aula stavamo per accettare questo tipo di discorso.

Se si prevedono dei tempi brevi, secondo le formulazioni che il Governo riterrà opportuno fare, probabilmente è ancora valido quanto deciso fino a questo momento. Ma se così non fosse, se quindi non fossimo in condizioni di avere un organismo valido ad assumersi responsabilità in tempi brevi, anche il Governo dovrebbe compiere una nuova riflessione.

Pertanto, i relatori si rimettono al Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Il Governo è assai sensibile alle argomentazioni svolte dal Presidente della 5ª Commissione. Il Presidente del Consiglio, mi sembra nella nottata di ieri, ha annunziato l'intenzione del Governo di approvare nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri un disegno di legge sulla materia, che evidentemente renderebbe obsoleto questo dettato. Per quanto è a mia conoscenza tale intenzione permane e quindi, raccogliendo l'esortazione del senatore Abis, mi rimetto all'Assemblea anche al fine di non provocare la sovrapposizione di normative diverse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2010, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

È approvato.

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Precediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2100, già emendamento 2.2008.

FABRIS. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.25, nel nuovo testo.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, c'è un passaggio, in questo emendamento complesso presentato dai relatori, con il quale si interviene anche sul successivo articolo 10. Ora, non vorrei che l'approvazione di questo emendamento impedisse di discutere gli emendamenti presentati a quell'articolo da molte parti politiche, che hanno una grande importanza. Non so perchè i relatori si siano fatti carico di questa modificazione, soprattutto nell'ultimo punto dell'emendamento, laddove si sposta dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 1995 la decorrenza della norma di cui al comma 6 dell'articolo 10, che abolisce l'indennità particolare connessa al rischio di ionizzazione finora riconosciuta alla categoria dei medici radiologi. I relatori, nel proporre la decorrenza del 1° gennaio 1995, danno luogo ad una norma che va a regime. Il ministro Garavaglia in Commissione si era riservata invece di accettare in Aula proposte emendative avanzate da molte parti politiche, individuando la relativa copertura.

Trovo allora che la modificazione dell'articolo 10 sia fuori posto. Ritengo si debba riservare ogni decisione eventuale al momento in cui discuteremo gli emendamenti all'articolo 10: non possiamo in questo momento prefigurare lo spostamento di una decorrenza che va esaminato nel contesto dell'esame della norma, cioè dell'articolo 10.

Credo che questa sia un'alterazione di un principio normativo che dovrebbe invece essere alla base della materia. Quando discuteremo dell'articolo 10 e della decorrenza della norma soppressiva, terremo conto di questa disformità, ma non possiamo oggi approvare un emendamento stralciato dal contenuto sostanziale della norma di cui dobbiamo ancora discutere. Chiedo quindi ai relatori di accantonare l'ultima parte del loro emendamento, quella relativa all'articolo 10, comma 6, tendente a sostituire le parole «dal 1° gennaio 1994», con le altre «dal 1° gennaio 1995». Stralciamo questa parte dell'emendamento, che per la parte restante, a nostro avviso, può essere approvato.

La mia proposta quindi è di votare in ogni caso, se i relatori non sono d'accordo sullo stralcio, per parti separate.

PRESIDENTE. È chiaro. Ma se non viene modificato questo emendamento dai relatori, la preclusione è obbligatoria, come giustamente lei ha ricordato. D'altra parte la copertura finanziaria è prevista in questo stesso emendamento.

RASTRELLI. La preclusione sta nel fatto che andiamo a incidere su un'altra normativa; introduciamo cioè una norma che andrà a regime nel 1995, concernente quindi la prossima legge finanziaria e il provvedimento collegato del prossimo anno, e non affrontiamo il merito della questione sul quale viceversa il ministro Garavaglia, competente per la materia sanitaria, si è riservato di venire in quest'Aula per proporre la copertura finanziaria relativa. In effetti si tratta di una norma che deve essere superata e i relatori hanno compiuto uno sforzo in tal senso, ma la soluzione da essi adottata riguarda il periodo di un anno e non il merito di queste disposizioni legislative che deve essere affrontato in un altro contesto.

GARRAFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione e soprattutto del senatore Abis, che ha l'abitudine di sostenere i suoi interventi con tanto calore, sul senso dell'emendamento che egli ha proposto a quest'Aula. Il significato dell'emendamento suona più o meno così: «Condanna a morte con differimento della data di esecuzione al 1° gennaio 1995».

Ritengo che i lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti, alla quale categoria mi onoro di appartenere, ma che non sono rappresentati soltanto dai medici radiologi o dai medici nucleari e dai radioterapisti, ma che comprendono anche i tecnici di radiologia medica e gli infermieri professionali che prestano la loro opera continuamente nei servizi in cui le radiazioni ionizzanti sono il pane quotidiano, non richiedano alcun privilegio e alcun pietismo. Se il Governo dovesse decidere la condanna, a nome loro, ritengo di dover dichiarare che i lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti non hanno alcun bisogno che tale condanna venga postergata al 1° gennaio 1995.

Questo Governo e questo Parlamento ritengono di assumersi la responsabilità morale e politica di una sentenza così ingiusta, discriminante e priva di qualsivoglia fondamento? Se dovesse essere così, perchè temo sia già stato tutto deciso all'interno della stanza dei bottoni, allora, onorevoli colleghi, concedetemi la vostra attenzione per qualche minuto, anche perchè credo che ad un condannato si possa esaudire l'ultimo desiderio. Personalmente auspico che il mio intervento possa portare a vostra conoscenza la normativa nazionale e internazionale concernente il rischio delle radiazioni ionizzanti e quindi le relative indennità di rischio, oltre che le conseguenze di tali radiazioni sulla salute dei lavoratori e soprattutto le manchevolezze di cui, almeno dal 1984, i Ministri della sanità, che si sono succeduti nella carica, hanno precise responsabilità.

La prima normativa che ha introdotto l'indennità di rischio per coloro che sono professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti è il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964; le successive leggi n. 416 del 1968 e n. 460 del 1988 hanno modificato e perfezionato la normativa in questione.

Ebbene, la legislazione ha previsto che solo in determinate condizioni di sicurezza ambientale e personale possono essere impiegate le varie energie radianti e che solo in determinate condizioni di conoscenza della materia e dei danni che possono derivare dall'uso professionale delle radiazioni ionizzanti sono autorizzate ben identificate professioni: ciò a tutela non solo degli operatori ma anche dei cittadini. Essendosi purtroppo constatato nel tempo che, nonostante la normativa citata, i danni somatici e genetici causati per diverse ragioni ai lavoratori professionalmente esposti continuavano ad essere prodotti in misura proporzionale all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il legislatore ha, dapprima con la legge n. 416 del 1968 e successivamente con la legge n. 460 del 1988, ritenuto di dover introdurre una quantizzazione del rischio, denominata «indennità di rischio», e, in conseguenza delle conoscenze radiobiologiche via via maturate, con gli esperimenti effettuati *in vitro* e *in vivo*, con le osservazioni e la classificazione delle lesioni e delle malattie dei lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti, ha sancito per legge una quota aggiuntiva di quindici giorni lavorativi per anno al periodo di ferie ordinarie. Tale periodo, onorevoli colleghi, fu valutato come il tempo minimo necessario per il recupero biologico delle cellule e dei tessuti maggiormente sensibili e quindi più rapidamente danneggiabili dalle radiazioni ionizzanti.

A tal riguardo bisogna ricordare che nei casi in cui il controllo dosimetrico periodico o i parametri ematochimici periodicamente rilevati ad un qualsiasi lavoratore professionalmente esposto dovessero indicare il superamento della soglia massima di sicurezza della dose radiante assorbita, una precisa normativa...

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, sono già nove minuti che sta parlando, la prego di concludere.

GARRAFFA. Signor Presidente, in questa sede diversi colleghi hanno avuto la possibilità di esprimersi abbondantemente, anche riprendendo l'argomento per una seconda volta. Io le ho chiesto soltanto qualche minuto...

PRESIDENTE. Sì, ma non è la Presidenza che decide queste cose. Il Regolamento spiega tassativamente che gli interventi per l'illustrazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto al massimo durano dieci minuti.

GARRAFFA. Signor Presidente, questo emendamento è stato inserito nell'articolo 5 con la lucida predeterminazione, per precludere la possibilità di discutere gli emendamenti riferiti all'articolo di merito. Se lei insiste a chiedermi di interrompere il mio intervento, io lo faccio disciplinatamente, però vorrei chiedere al Governo, che ha la capacità

di trovare finanche la copertura per una spesa di ben 167 miliardi di lire per il rischio di possibili inquinamenti ambientali nella realizzazione del progetto dell'alta velocità Roma-Napoli, se ritiene di doversi assumere la responsabilità morale di considerare meno importante la normativa che riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti di lavoratori che, per la loro attività professionale, non solo sono esposti ma che in molti casi si ammalano anche, tant'è che ogni anno l'INAIL chiede una quota assicurativa sempre maggiore. Vorrei chiedere al Governo se ritiene che quei 167 miliardi per un'eventuale rischio di inquinamento ambientale abbiano un maggior valore morale e politico rispetto ai 115 miliardi per il mantenimento dell'indennità di rischio radiologico che riterrei più opportuno demandare alla contrattazione del nuovo contratto collettivo della categoria.

Visto che non mi viene concesso sufficiente tempo a disposizione, concludo chiedendo a questo Parlamento e a questo Governo per quale motivo viene decisa oggi l'abolizione della sola indennità di rischio radiologico, dal momento che il Governo della Repubblica italiana - questo e i precedenti - dal 1984 non ha ancora ottemperato alla prescrizione dell'articolo 3 della normativa comunitaria, che recita testualmente: «Le autorità competenti effettuano l'inventario del parco radiologico, medico ed odontoiatrico, nonché degli impianti di medicina nucleare e fissano i criteri di accettabilità degli impianti medesimi».

Ebbene, chiedo formalmente di sapere per quale motivo da dieci anni a questa parte i Ministri della sanità non hanno fatto il prescritto inventario; per quale motivo non hanno stabilito i criteri di accettabilità, anche alla luce del fatto che, soprattutto negli ospedali centromeridionali, gli impianti radiologici sono ben lontani dallo *standard* radioprotezionistico accettabile, rispetto a quelli funzionanti negli ospedali del Nord ed a quelli di tutta Europa. Il Governo, ed il Ministro della sanità in particolare, adempia ai propri doveri prima di legiferare al buio l'abolizione dell'indennità di rischio radiologico. (*Applausi dai Gruppi liberale, del PSI, della Lega Nord e del senatore Dionisi*).

ABIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha fatto uno sforzo per tentare di comporre le esigenze presentate dalle varie parti politiche e dalle varie Commissioni. L'emendamento 5.25 accoglie tre di queste richieste, nessuna delle quali risponde ad una volontà personale, mia o del mio collega, relatore Riviera, cofirmatario di questo emendamento.

Cosa si è inteso fare? C'era una grande protesta delle donne per l'abolizione del Comitato centrale dell'imprenditoria femminile e poi c'è stata la richiesta di mantenimento del Comitato per la valutazione dell'impatto ambientale, sostenuta da un Gruppo politico. Il mio pensiero sulle Commissioni l'ho già espresso e comunque mi sembrava che il loro funzionamento avesse un costo molto limitato; vista la richiesta del Gruppo Verde, che nella battaglia per il mantenimento

della Commissione per l'impatto ambientale ha individuato uno dei suoi compiti specifici, abbiamo proposto di mantenere sia la Consulta tecnica per le aree naturali protette, sia il Comitato centrale dell'imprenditoria femminile, sia la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale.

Poi c'è la questione dell'Autorità per l'Adriatico, che abbiamo ugualmente inserito all'interno dell'emendamento e infine quella dei radiologi. Desidero precisare che per quest'ultimo aspetto il nostro emendamento non toglie nulla, ma proroga di un anno l'indennità che i radiologi non avevano più. Vorrei che questo fosse chiaro: con un provvedimento legislativo si era eliminata l'indennità, che verrebbe reinserita con questo emendamento, ma solo per un anno. In tal modo abbiamo seguito ciò che aveva deciso la Commissione sanità, trovando la relativa copertura all'interno dello stesso capitolo.

È tutto qui. Il discorso dell'Autorità per l'Adriatico comporta una spesa di 350 milioni, per il funzionamento del comitato; siccome la proroga di un anno dell'indennità per i radiologi costava 10 miliardi - cito a memoria - si sono utilizzati 350 milioni di quei 10 miliardi per rispondere ad un'esigenza circa l'autorità per l'Adriatico, riproposta in tanti emendamenti che anche stasera hanno suscitato tanta ira.

Pertanto il compito che si è assunto la Commissione, signor Presidente, è stato quello di tentare di comporre le varie esigenze trovando la copertura necessaria. Se il Senato dovesse ritenere che l'indennità per i radiologi deve essere permanente, si potrà votare in tal senso. La proposta che noi abbiamo fatto è nel senso di prorogare intanto di un anno questa indennità; nel frattempo la questione dovrà essere chiarita definitivamente per capire se l'indennità spetta a questi soggetti, se deve essere data per contratto, eccetera. Se verrà loro riconosciuta, i radiologi non perderanno nulla e continueranno a riceverla. Se avessimo lasciato immutato il testo previsto dal Governo, l'avrebbero persa! Non comprendo pertanto questo atto di accusa nei confronti del tentativo fatto dalla Commissione. (*Commenti dei senatori Dionisi e Rastrelli*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Il Governo si rimette al parere già espresso dalla Commissione.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, apprezzo lo sforzo che hanno fatto i relatori per arrivare ad una soluzione rispetto al problema dell'indennità radiologica. Incidentalmente, voglio aggiungere che occorrerebbe maggior rigore nell'applicazione dell'indennità stessa, non tanto per i soggetti istituzionalmente esposti, che la devono percepire fino a che non saranno modificate le condizioni. Ma soprattutto per

quei soggetti che sono saltuariamente esposti, in ordine ai quali si verificano le maggiori lacunosità e le più grandi elargizioni da parte delle USL, come ben sapete. Permettetemi però di non essere più d'accordo quando si vuole affrontare questo problema ricollegandolo, per quanto concerne la copertura finanziaria, al comma 7 per poter reintrodurre alcuni comitati e consulte, come ad esempio, in particolare, il Comitato centrale dell'imprenditoria femminile. L'imprenditoria femminile, a nostro avviso - non credo di rappresentare solo me stessa -, in realtà richiede ben altri interventi che non il mantenimento di questo Comitato.

Penso pertanto che potremmo accogliere lo spirito dell'emendamento presentato dai relatori, per quanto riguarda l'ultima parte, rimandandone però l'approvazione al momento dell'esame dell'articolo 10 in cui si tratta questa materia, sempre che i relatori siano d'accordo.

ABIS, *relatore*. In questo modo i 350 milioni per l'Autorità per l'Adriatico non ci sarebbero più.

BETTONI BRANDANI. Con lo stesso criterio utilizzato in questo momento per recuperare l'indennità dei radiologi possiamo recuperare successivamente la seconda parte dell'emendamento relativa all'Autorità per l'Adriatico, perchè ritengo che possa valere lo stesso principio. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, ci troviamo dinanzi ad una situazione estremamente imbarazzante. È vero che tutta la prima parte dell'emendamento, quella relativa alla Consulta tecnica aree naturali protette, al Comitato centrale dell'imprenditoria femminile e alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante presso il Ministero dell'ambiente, è da condividere, anche perchè abbiamo presentato precisi emendamenti in tal senso e i relatori hanno recepito questi suggerimenti. È vero anche che gli stessi relatori hanno recepito tutta la questione dell'Autorità per l'Adriatico, altra questione molto seria emersa in Parlamento. Però, nel momento in cui si deve prevedere la copertura, emerge che «il Re è nudo», presidente Abis; lei infatti ci ha detto che il Re ha gli abiti, che è ben vestito perchè in effetti con quanto proposto si intende dare qualcosa ai radiologi. E invece no, ai radiologi si toglie qualcosa!

ABIS, *relatore*. Non è vero!

CROCETTA. E invece sì, perchè la copertura la si fa con quanto previsto per i radiologi. O no?

ABIS, *relatore*. No, si concede l'indennità ai radiologi prelevando da un'indennità generale.

CROCETTA. Si dà relativamente, per un solo anno, e non nella misura in cui si dovrebbe dare.

ABIS, *relatore*. L'indennità viene ripristinata.

PAVAN. Viene ripristinata per intero.

PRESIDENTE. Già la materia è complicata, cerchiamo di parlare uno alla volta.

CROCETTA. Dal 1° gennaio 1995 l'indennità non verrebbe più erogata. Ci sono poi le altre questioni relative al contratto che non si rinnova, al fatto che non si vuole cambiare la denominazione di indennità di rischio con indennità professionale, ed altre ancora che vanno in questa direzione. Per questo motivo non dichiariamo un voto contrario sull'emendamento, ma ci asteniamo in quanto siamo favorevoli alla prima e alla seconda parte, mentre non siamo d'accordo sull'ultima parte, quella relativa alla copertura, perchè questa anticipazione di questioni relative all'articolo 10 ci mette in difficoltà. Questo è il motivo che ci porta a esprimere un voto di astensione.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Votiamo a favore di questo emendamento perchè diversamente l'indennità per i radiologi verrebbe soppressa a partire dal 1° gennaio 1994, cosa che non vogliamo (*Applausi del senatore Manzini*).

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI. Voglio ringraziare il presidente Abis per la sua proposta, di cui capiamo perfettamente lo spirito anche se c'è ancora un aspetto da chiarire. Dalla sanità, che è un pozzo da raschiare, vengono prelevati i denari non solo per finanziare il rinvio della soppressione dell'indennità radiologica, ma anche per finanziare altre richieste che provengono da altri settori. La sostituzione del 75 per cento con il 70 per cento riguarda le incentivazioni ai medici, ma anche agli infermieri e ai tecnici; quindi con una mano si erogano soldi e con l'altra si tolgono. Si toglie comunque qualcosa dalla sanità, cioè dagli incentivi già percepiti dai soggetti che beneficiano della indennità radiologica per distribuire denaro ad altri settori, per soddisfare altre esigenze, tutte dignitose ed apprezzabili.

Nel momento in cui dichiariamo di votare a favore, chiediamo al Governo di rassicurarci sul fatto che l'indennità, la quale sarebbe in vigore anche per il 1994, verrà poi sostituita nell'ambito della contrattazione da un'indennità di funzione professionale, così come prevede il decreto legislativo n. 29 del 1993. Vale a dire che vogliamo sapere se, qualora durante l'anno non si riuscisse ad eliminare l'indennità di rischio (ha ragione il senatore Garraffa affermando che non si è dato alcun seguito all'articolo 3 della direttiva comunitaria), in sede di rinnovo del contratto del settore il Governo in applicazione del decreto legislativo sopra citato, si impegna a garantirne la trasformazione in

indennità di funzione professionale. Con queste precisazioni dichiaro il mio voto favorevole.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANARA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo della Lega Nord all'emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Rastrelli ha chiesto che la votazione dell'emendamento 5.25 avvenga per parti separate.

RIVIERA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario ad una votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Visto il parere del relatore, metto ai voti la proposta di votare l'emendamento 5.25 per parti separate.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dai relatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 5.25 sono state modificate alcune parti dei commi 3 e 6 dell'articolo 10 e pertanto dichiaro preclusi gli emendamenti 10.17, 10.19, 10.20, 10.34, 10.2002, 10.2017, 10.37/1, 10.37, 10.2011, 10.2012 e 10.33.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, colleghi, intendo sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01398, da me presentata il 21 ottobre 1992, rivolta ai Ministri dell'interno, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'invasione nelle valli bresciane dei cosiddetti nuclei operativi di controllo antibraconaggio. Questi stanno creando veramente delle notevoli difficoltà; soprattutto stanno perquisendo con metodi nazisti le abitazioni ed i capanni e financo le automobili dei poveri cacciatori, molti dei quali pensionati ed operai, che non hanno i soldi per andare a caccia all'estero, in Albania o nei paesi dell'Est, e devono subire questa attività persecutoria come fossero banditi pericolosi.

Inoltre, teniamo presente che quest'anno sono giunti da oltr'Alpe, dalla Germania, *pullmans* di cittadini tedeschi che vogliono costringere

con la violenza i poveri cacciatori a rinunciare a questo *hobby*, a questa tradizione che risale a tempi antichissimi.

La tensione è già alle stelle i bresciani non permetteranno nè accetteranno passivamente questa violenza e se il Governo non prenderà posizione su questi argomenti evidentemente risponderemo per le rime. Ci potrebbero essere degli incidenti di carattere internazionale. Certamente non subiremo un'altra aggressione, e seppure con le debite proporzioni faremo un'altra resistenza come quella che c'è stata cinquant'anni fa, se le autorità di Governo centrale e locale non interverranno immediatamente.

PRESIDENTE. Mi sembra un po' eccessivo. La Resistenza di cinquant'anni fa non è stata fatta per i cacciatori.

ROSCIA. I tedeschi vengono ad imporci il loro modo di vivere.

PRESIDENTE. Volevo salvaguardare per un momento il senso delle proporzioni.

Comunque la Presidenza terrà conto di questa sua sollecitazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 novembre 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

- Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) *(Voto finale con la presenza del numero legale)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni (1586) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca per il 1993 (1578) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1598) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 21).

Allegato alla seduta n. 241**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Grassi Bertazzi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1606.

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroghe

È stata presentata la seguente proposta di proroga di inchiesta parlamentare di iniziativa dei senatori:

MORA, GIOVANNIELLO, LONDEI, LAZZARO, RASTRELLI, PAGLIARINI, FERRARA Vito, e FORTE. - «Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro» (*Doc. XXII, n. 1-bis*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 2 novembre 1993, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 3 agosto 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive), nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezione.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse - d'intesa del Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Antonino Caso e dell'ingegner Giovanni Fiore a membri del Consiglio generale dell'ente autonomo per le fiere di Verona;

la nomina dell'ingegner Vincenzo De Sena a membro del consiglio generale dell'ente autonomo fiera internazionale di Milano.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Interpellanze

COPPI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che lo stanziamento complessivo a disposizione dell'AIMA per gli interventi nazionali del 1994 è limitato, dalla legge finanziaria, a 390 miliardi di lire;

che tale ammontare risulta assolutamente irrisorio, specie se si considera che di questo solo 250 miliardi saranno destinati per l'attuazione di una politica di sostegno all'agricoltura italiana;

che, nel quadro di questa politica, i settori vitivinicolo e ortofrutticolo, che risentono di una situazione di crisi di mercato particolarmente accentuata, hanno assoluta necessità di poter contare su adeguati interventi;

che tra questi un ruolo determinante assume l'eliminazione delle eccedenze mediante avvio alla distillazione, unico strumento per trasformare la produzione non assorbita dal mercato, la cui attuazione è condizione di sopravvivenza per i settori agricoli interessati;

che l'azienda di Stato non è in grado di garantire l'esecuzione di questi interventi, mancando la necessaria copertura finanziaria dei piani esecutivi con conseguenti gravissimi rischi di turbativa del mercato del vino e della frutta, per la presenza di prodotto eccedentario in quantità tale da far crollare le già deboli quotazioni;

che, a questo proposito, si segnala tra l'altro che è ormai prossima la scadenza del termine fissato dalla Comunità per la presentazione dei contratti della distillazione preventiva, contratti ancora in gran parte non conclusi per l'incertezza della situazione;

che a ciò si aggiunge l'effetto negativo derivante dall'attuale regime agrimonetario della CEE, caratterizzato da frequenti rialzi dei tassi agricoli che rendono indeterminabile, *a priori*, il conto costi-ricavi delle misure di intervento a carattere nazionale;

considerato:

che lo scrivente ritiene che il fabbisogno per gli interventi sopradetti sia valutabile - fatti salvi eventuali ulteriori aumenti dei tassi di conversione agricoli - in complessivi 200 miliardi di lire, per un volume di alcole ottenuto dalla trasformazione del vino e della frutta eccedentari stimato in 850.000 ettanidri per la campagna 1993-1994;

che l'AIMA ritiene di poter attribuire a questi interventi, nell'ambito delle disponibilità globali, uno stanziamento di 110 miliardi,

l'interpellante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno coprire tale cifra nel contesto della legge finanziaria del 1994.

D'altra parte, come si è già sottolineato, oltre che trattarsi di un onere oggettivamente modesto, se confrontato con il beneficio derivante ad importanti settori dell'economia agricola nazionale, la distillazione delle eccedenze vinicole e frutticole appare una via obbligata per il risanamento del mercato, almeno fino a quando non saranno individuate misure alternative nell'ambito della riforma delle rispettive organizzazioni comuni di mercato.

(2-00393)

Interrogazioni

BRUTTI, TEDESCO TATÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che il funzionario del Sisde Maurizio Broccoletti, nel corso di recenti interrogatori, avrebbe fra l'altro riferito all'autorità giudiziaria di numerose e consistenti dazioni di denaro effettuate dal Sisde a favore di dirigenti della pubblica amministrazione, di funzionari del Ministero dell'interno, nonché di esponenti politici, si chiede di conoscere:

in base a quali regole e con quali controlli siano stati e siano gestiti i fondi a disposizione del Sisde;

se siano stati effettuati versamenti sia direttamente connessi ad attività formative, sia per altri motivi, a favore di esponenti della pubblica amministrazione o comunque di persone esterne ai servizi e titolari di responsabilità pubbliche;

quali siano state le ragioni e gli scopi di tali versamenti;

se risultino versamenti a beneficio di esponenti politici, da chi siano stati decisi e con quali modalità siano stati effettuati.

(3-00911)

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, CHIARANTE, ZUFFA, STEFANO, BRESCIA, PEZZONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che in un recente esposto presentato alla procura di Napoli da parte della CGIL si denuncia il fatto che, alla fine del 1986, la Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità avrebbe autorizzato ditte farmaceutiche a vendere prodotti emoderivati non testati per il virus dell'AIDS, come invece già allora richiedeva obbligatoriamente la legge, e quindi potenzialmente infettanti;

considerato che, anche in seguito ad un giustificato allarme dell'opinione pubblica per le ulteriori notizie che si ricavano dalla stampa, occorre al più presto una accurata verifica dell'uso del sangue e dei suoi derivati e delle procedure che ne garantiscano la sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità sia in possesso dei dati epidemiologici in grado di escludere che infezioni da HIV si siano determinate in cittadini italiani per effetto d'utilizzo di prodotti non sottoposti ai dovuti controlli e commercializzati a partire dal secondo semestre del 1985, ivi compreso il periodo in cui era già vigente l'obbligatorietà di detti controlli;

quale sia l'esatto numero dei soggetti infettati in seguito a trasfusioni che hanno presentato domanda di risarcimento ai sensi della normativa vigente, quali siano le cause di ricorso (infezione da virus dell'epatite o da HIV) e l'anno in cui si sia manifestata l'infezione;

se risponda a verità che nessun paziente è stato risarcito del danno.

Poichè il numero di donazioni di sangue in Italia si aggira attorno alle 2.400.000-2.800.000 unità, comprese le plasmateresi, mentre i dati forniti dall'Istituto superiore di sanità sui controlli effettuati sono relativi ad un totale, degli ultimi anni, pari a 1.200.000-1.500.000 unità, si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga di far conoscere quale sia la situazione effettiva di tutti i centri trasfusionali italiani, in particolare se venga rispettato l'obbligo di eseguire i *test* per l'epatite e per l'AIDS su tutte le sacche prelevate;

quale sia il tipo di controlli che vengono effettuati e sui quali il Ministro della sanità abbia conoscenza, riguardanti: plasma importato come tale; prodotti semilavorati; prodotti finiti e regolarmente commercializzati;

se il Ministro della sanità possa escludere che siano arrivati sul mercato nazionale, sia in forma finita che da sottoporre ad ulteriore lavorazione, prodotti che in altri paesi comunitari sono risultati non rispondenti alle caratteristiche di sicurezza richieste.

(3-00912)

POZZO, PONTONE, RASTRELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.* – In vista del voto delle Camere sulla legge costituzionale relativa al voto dei cittadini italiani residenti all'estero, si chiede di sapere quali iniziative il Governo abbia assunto per verificare gli adempimenti di ordine tecnico ed operativo perchè il voto degli italiani possa svolgersi nel totale rispetto degli obblighi di legge.

Si chiede inoltre al Governo se non ritenga di chiarire attraverso quali modalità si intenda garantire il segreto del voto in ossequio alla Costituzione.

(3-00913)

CANNARIATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se risulti che il Sottosegretario per la difesa, onorevole Patuelli, in occasione di una riunione alla quale partecipavano anche i Capi di Stato maggiore, nel corso del suo intervento abbia affermato di essere chiaramente contrario alla sindacalizzazione delle Forze armate poichè ritiene che l'Italia non sia matura come i paesi scandinavi dove il senso dello Stato è connaturato all'educazione civica dei cittadini;

se quanto affermato dall'onorevole Patuelli corrisponda all'orientamento del Governo sull'argomento;

quali siano le valutazioni del Governo.

(3-00914)

CARLOTTO, MAZZOLA, CARPENEDO, MICOLINI, CIMINO, DOPPIO, LORENZI, FRANCHI, ZAMBERLETTI, PERINA, MOLTISANTI, MORA, RABINO, CAMPAGNOLI, RAVASIO, PEZZONI, GALUPPO, FABRIS, FAVILLA, ACQUARONE, INNOCENTI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* – Premesso:

che il comune di Briga Alta, in provincia di Cuneo, è stato costituito nel 1947 a seguito dello scorporo del territorio del comune di Briga Marittima, assegnato alla Francia, in osservanza del trattato di pace;

che il comune di Briga Alta, che conta complessivamente 76 abitanti, è composto da tre frazioni, Piaggia, Upega e Carnino, distanti fra loro circa 15 chilometri, con un territorio tutto di alta montagna;

che vaste aree boschive pubbliche esistenti nel territorio di Briga Alta, che potrebbero fornire significative risorse finanziarie, sono rimaste di proprietà, e quindi sfruttate, del comune di Briga Marittima, già capoluogo, ora francese;

che il comune di Briga Alta non ha proprietà immobiliari e risorse proprie;

che i residenti, per l'inesistenza *in loco* di attività produttive, hanno un reddito *pro capite* fra i più bassi d'Italia;

che gli uffici comunali occupano circa 200 metri quadrati di un fabbricato costruito, in frazione di Piaggia, per la polizia di frontiera e la Guardia di finanza;

che fino al 1978 il comune di Briga Alta era soggetto al pagamento allo Stato di un canone di affitto simbolico;

che l'intendenza di finanza di Cuneo, pur rendendosi conto della situazione, si è trovata costretta, in ossequio alle norme generali relative alla concessione in uso di beni demaniali, ad applicare un canone di affitto determinato dall'ufficio tecnico erariale e a richiedere un canone annuale di lire 11.500.000 con recupero di arretrati per complessive lire 70.500.000;

che le risorse comunali non consentono di far fronte a tale richiesta nè, tantomeno, i 76 abitanti possono farsi carico di tale onere,

si chiede di conoscere se, in presenza di una particolare, eccezionale situazione, unica in Italia, comprovabile dal prefetto e dall'intendente di finanza di Cuneo, riconosciuta al momento della costituzione del nuovo comune tanto da applicare inizialmente solo un canone simbolico, non si ritenga:

a) di consentire l'uso della porzione di fabbricato al comune di Briga Alta a fronte della corresponsione di un canone di affitto simbolico o comunque sostenibile;

b) di azzerare il richiesto pregresso.

(3-00915)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOFFARDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che l'ospedale San Carlo di Voltri (Genova) soffre da tempo della grave carenza di personale paramedico e medico al punto da chiudere i reparti di dermatologia e medicina 2;

considerato che da oltre vent'anni è in corso di costruzione una nuova ala dell'edificio tuttora non completata malgrado la carenza di posti-letto;

ricordato che il reparto lungodegenti, di fatto, è privo di personale medico specificamente addetto,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare le gravi carenze segnalate.

(4-04734)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in data 17 agosto 1993 il collegio medico della USL n. 7 di Sora (Frosinone) ha sottoposto a visita il signor Romano Romano, in servizio presso l'ufficio principale delle poste e delle telecomunicazioni di Sora, diagnosticandogli una «paraparesi flaccida come esito di poliomielite A.A. sindrome disfonica di notevole entità. Esito di amputazione parziale secondo, terzo e quinto dito del piede destro»;

che per i motivi sopraesposti il signor Romano Romano è stato riconosciuto permanentemente inidoneo a prestare utile, continuativo ed incondizionato servizio sia nelle mansioni di operatore speciale di esercizio (quinta categoria) sia in quelle relative alle altre qualifiche di quinta categoria, nonché in quelle inferiori (quarta, terza, seconda);

che, a seguito di tale giudizio, il signor Romano Romano è tuttora in attesa della proposta della commissione centrale del personale per la dispensa dal servizio, ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

che, nel frattempo, l'amministrazione delle poste ha disposto, con effetto dal 17 agosto 1993, la sospensione del trattamento economico nei confronti del dipendente Romano Romano, in attesa della dispensa dal servizio;

che il signor Romano Romano è stato privato di ogni mezzo di sostentamento per sé e per la sua famiglia,

l'interrogante chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine alla sopra descritta intollerabile situazione, causata dai gravi ritardi frapposti dalla commissione centrale del personale delle poste nell'esecuzione di un atto dovuto ed urgente.

(4-04735)

ACQUARONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere quale fondamento abbiano le notizie recentemente apparse sulla stampa nazionale e regionale circa presunti coinvolgimenti di alti funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno attualmente indagati in ordine ad episodi di deviazione dei servizi segreti sulle avviate procedure di appalto della casa da gioco di Sanremo.

La gravità delle indiscrezioni induce l'interrogante a chiedere al Ministro se non ritenga che siano opportuni immediati ed approfonditi accertamenti anche per dissipare inquietanti interrogativi su pregressi comportamenti di organi dell'amministrazione centrale e periferica non esclusi quelli di carattere istruttorio che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di Sanremo.

(4-04736)

PINTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la pretura di Polla (Salerno), sezione di quella circondariale di Sala Consilina, ha dovuto, nei giorni scorsi, sospendere la propria attività a causa dell'assoluta carenza di personale, in particolare di cancelleria e dell'ufficio notifiche;

che in non migliori condizioni versa la pretura di Sapri, egualmente sezione distaccata di quella circondariale di Sala Consilina,

e che questa stessa sede, ormai oberata dal non comune proprio lavoro oltre che da quello delle sedi distaccate, rischia la paralisi;

che, per quanto attiene al tribunale di Sala Consilina, l'avvenuto trasferimento di alcuni magistrati - uno di questi con destinazione immediata al nuovo tribunale di Nocera Inferiore - ha determinato la materiale impossibilità della composizione del collegio giudicante in sede penale, oltre che ritardi, congestione e difficoltà in tutto il settore della giustizia,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia negli anzidetti uffici giudiziari e ridurre, di conseguenza, anche il grave disagio dei cittadini interessati.

(4-04737)

SCHEDA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che i continui solleciti rivolti dalle amministrazioni comunali di Stroppiana e Caresana al compartimento ANAS di Torino per segnalare la pericolosità degli incroci sulla strada statale n. 31 del Monferrato sono, sino ad oggi, caduti nel vuoto;

che la pericolosità è dovuta ad una curva che costringe l'automobilista ad una manovra alquanto pericolosa; infatti coloro che percorrono la statale nel senso di marcia Casale-Vercelli, volendo entrare nel sito di Stroppiana, sono costretti a porsi al centro della carreggiata per poter effettuare la svolta a sinistra che conduce all'entrata del paese con un campo visivo limitato che non permette di scorgere gli automobilisti che provengono dall'altro senso di marcia;

che tale situazione, resa ancora più drammatica nel periodo delle nebbie, è fonte di numerosi incidenti stradali che negli ultimi anni hanno provocato molti lutti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare perchè si ponga fine a questa situazione e se non ritenga opportuno richiamare i competenti organi dell'ANAS affinché intervengano in maniera risolutiva per evitare il ripetersi di incidenti.

(4-04738)

MEDURI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere se il Ministro sia a conoscenza delle gravi difficoltà che le sezioni del tribunale di Reggio Calabria incontrano quotidianamente da quando, inopinatamente, una decisione della Corte dei conti le ha private della possibilità di continuare ad usufruire dell'ausilio di una cooperativa di giovani validamente impegnata nel servizio di stenotipia.

Giova, infatti, far sapere al Ministro che da qualche anno a questa parte una valida collaborazione, nascente in forza di una convenzione stipulata tra il tribunale di Reggio Calabria e la cooperativa di giovani stenotipisti, consentiva il rapido smaltimento di importanti processi; peraltro, i giovani, a proprie spese (alcune decine di milioni), si erano attrezzati con modernissimi mezzi tecnici che consentivano loro di assicurare un servizio rapido e perfetto. Oggi, invece, il lavoro del tribunale riscopre le vecchie difficoltà ed in qualche caso l'assoluta impossibilità di procedere e l'indispensabilità della sospensione e del rinvio di importanti udienze.

Alla luce di quanto esposto, considerato che il lavoro effettuato dalla cooperativa ha incontrato il favore incondizionato di magistrati ed avvocati, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile intervenire autorevolmente per rimettere il tribunale di Reggio Calabria in condizione di rendere al massimo riattivando la convenzione di stenotipia con la cooperativa dei giovani.

(4-04739)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che presso il tribunale di Napoli (ottava sezione civile) è pendente un processo avente ad oggetto domanda di risarcimento di danni contro il Ministero dell'interno presentata dal signor Salvio De Filippo, ferito dal carabiniere Nicola Montello il 29 giugno 1984 in località Quarto (Napoli), si chiede di sapere a che punto sia l'iter processuale.

(4-04740)

LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, GIOLLO, PARISI Vittorio. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* – Premesso:

che con ordinanza n. 322 dell'11 settembre 1993 il sindaco di Ardea (Roma) ha vietato per motivi igienici l'uso potabile dell'acqua erogata sull'intera rete idrica cittadina;

che tale divieto mette in drammatica evidenza le conseguenze di uno sviluppo urbanistico avvenuto all'insegna dell'abusivismo e dello scempio del territorio, al punto che interi quartieri sono sprovvisti di rete fognaria;

che la situazione dei servizi idrici e fognari provoca anche gravi conseguenze sul piano della civile e pacifica convivenza, stando a quanto pubblicamente denunciato da padre Ennio Cannas, della chiesa di San Lorenzo Martire in Ardea, secondo il quale due amministratori comunali si sarebbero recati presso l'ufficio di igiene della USL RM/33 «consigliando» agli operatori di interrompere gli accertamenti sulla potabilità dell'acqua per evitare di «essere sparati alle gambe»;

che la gestione degli acquedotti e delle fogne di Ardea risulta affidata in concessione dal 1° gennaio 1991 alla società Clorifati II srl, vincitrice di un appalto su cui sarebbe in corso un'indagine della magistratura;

che l'abusivismo edilizio continua a manifestarsi massicciamente sul territorio del comune di Ardea e non risulta chiaro se siano in vigore piani particolareggiati regolarmente approvati dalla regione Lazio;

che il 22 luglio scorso il consiglio comunale di Ardea avrebbe dichiarato il dissesto finanziario,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra riferiti e quali valutazioni ne diano;

in particolare, se il Ministro dell'interno non ritenga fondata la richiesta inviagli da circa 750 cittadini perchè venga sciolto il consiglio comunale di Ardea sulla base di quanto previsto dalla legge n. 221 del 1991.

(4-04741)

MEDURI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se il Ministro sia a conoscenza dell'esposto presentato alla direzione provinciale delle poste di Reggio Calabria dal signor Archimede Azzarelli il quale, abbonato al giornale «Il Secolo d'Italia», in data 20 ottobre 1993 lo ha ricevuto insozzato con una scritta che testualmente, in grossi caratteri, recava: «Bastardo fascista. Ora e sempre a sinistra – OP».

Poichè altre volte sono capitati episodi simili e talora il detto giornale non viene recapitato per nulla all'abbonato Azzarelli ed anche ad altri, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno avviare indagini per individuare i responsabili di tali comportamenti che l'interrogante ritiene anche penalmente rilevanti.

(4-04742)

SALVATO, LOPEZ, COSSUTTA, MARCHETTI, CROCETTA, DIONISI, VINCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che dalle dichiarazioni rese alla magistratura romana dall'ex responsabile amministrativo del Sisde, Maurizio Broccolletti, riportate dai vari organi di informazione, sorgono inquietanti e gravi interrogativi circa l'uso e la gestione dei cosiddetti «fondi riservati» assegnati a quel servizio nel decennio 1982-1992, gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno in merito alle suddette dichiarazioni e, in particolare, se siano a conoscenza di versamenti effettuati a favore di dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione nonché di esponenti politici;

attraverso quali meccanismi siano stati in passato e siano attualmente gestiti i «fondi riservati» del Sisde e se e come di tale gestione venga informato il Ministro dell'interno.

(4-04743)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Si chiede di sapere per quali motivi numerosi uffici tributari interessati all'accertamento dell'evasione, alla riscossione coattiva ed al contenzioso in materia di tasse automobilistiche continuano ad ignorare o non tengano conto dell'enunciazione di principio contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 2 aprile 1993 secondo la quale, in ossequio ai principi generali regolatori della materia della pubblicità delle vicende riguardanti il bene registrato, la presunzione (semplice) di corrispondenza tra la situazione reale e le risultanze dei pubblici registri per l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del tributo (proprietari o possessori) può essere vinta dalla prova contraria attraverso atti di data certa, liberando così il soggetto intestatario dal carico dell'obbligazione tributaria.

Sono numerosi i casi in cui l'intestatario al Pubblico registro automobilistico del veicolo abbia perso l'effettiva disponibilità e possesso del veicolo per furto, distruzione accidentale dello stesso, eccetera, documentati in atti di data certa, senza che tali fatti siano stati

trascritti o annotati, almeno tempestivamente. Ma gli uffici interpellati dagli interessati, a seguito della ricezione degli atti di accertamento (processi verbali degli uffici del registro) delle violazioni tributarie per periodi di imposta successivi ai detti eventi, mancano di alcuna uniformità di orientamento tra di loro, tant'è che alcuni respingono pretestuosamente ogni difesa dei cittadini destinatari che facciano riferimento a tale sentenza del giudice delle leggi ed ai principi ivi espressi ed altri, magari nella stessa regione, invece, accolgono le istanze degli interessati annullando gli atti di accertamento.

Ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro delle finanze, al fine di assicurare uniformità di trattamento ed effettiva giustizia ai contribuenti, non ritenga di far applicare correttamente a tutti gli uffici finanziari i principi generali di legge, conformandosi alla sentenza della Corte costituzionale in senso favorevole ai contribuenti che possano fornire, mediante atti di data certa, la prova contraria, relativamente al pagamento del tributo in questione, anche per evitare un inutile contenzioso.

(4-04744)

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGGI, DANIELE GALDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il decreto del Ministro del lavoro del 6 luglio 1993 ha fissato in 26.000 lire lorde il compenso da corrispondere alle consigliere di parità per ogni giornata di lavoro (compenso per il quale dovranno rinunciare ad una giornata di retribuzione);

che esso risulta del tutto inadeguato, sia in relazione alla qualità ed alla quantità del lavoro che sono chiamate a svolgere, sia in relazione ai compensi destinati ad analoghe figure istituzionali (ad esempio il Garante per l'editoria, i componenti della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici, eccetera);

che tutte le consigliere regionali e provinciali di parità della Lombardia hanno sollecitato la modifica del decreto, sostenendo di vedersi obbligate a valutare seriamente la possibilità di dimettersi nel caso la richiesta non venisse accolta, e che analoghe difficoltà sono vissute dalle consigliere di parità delle altre regioni e province italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per consentire alle consigliere di parità l'effettivo esercizio delle importanti funzioni che sono chiamate ad assolvere ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 125 del 1991, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro», mettendo a disposizione adeguate risorse finanziarie, a partire già dalla legge finanziaria 1994.

(4-04745)

PISATI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che l'Alitalia ha annunciato la cancellazione di numerosi voli in partenza da Milano, l'interrogante chiede di sapere quale ne sia la ragione.

(4-04746)

VENTRE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la situazione di endemica incertezza del diritto è giunta a livelli intollerabili;

che si istituiscono con decreto-legge giudici destinati poi a venir meno, ponendo nel nulla sentenze da questi emanate a seguito di formali processi, e ciò in violazione del principio costituzionale insito nella nostra civiltà giuridica della intangibilità dei giudicati;

che soggetti condannati per danni, anche rilevanti, procurati a pubbliche amministrazioni si trovano poi «assolti» per ... decadenza di decreto-legge e cittadini cui è stato riconosciuto il diritto alla pensione sono costretti nuovamente a chiedere giustizia aspettando ancora molti anni;

che il quadro testè delineato, che sembra ricavato da un romanzo kafkiano, è offerto da un esame obiettivo di ciò che avverrà tra pochi giorni se non si interverrà con tempestività;

che il Governo di sua iniziativa ha emanato nei primi mesi dell'anno un decreto-legge (n. 143 del 1993) che ha istituito in tutta Italia sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con sede nel rispettivo capoluogo, ed ha conferito alle tre già funzionanti in Campania, Puglia e Calabria anche la giurisdizione sul contenzioso pensionistico;

che queste sezioni con grande sforzo hanno iniziato a funzionare, costituendo una organizzazione di magistrati, personale e sede;

che la Corte dei conti ha risposto con tempestività all'impegno cui è stata chiamata;

che il decreto-legge n. 143 del 1993 non è stato convertito, sicchè il Governo lo ha dovuto sostanzialmente riprodurre in altri, come quello recante il numero 232 del 17 luglio 1993, anch'esso decaduto;

che ora ci troviamo di fronte all'ultimo che sta parimenti per decadere (il n. 359 del 14 settembre 1993);

che la colpa di tale situazione – che viene a frustrare le aspettative della collettività, attenta come non mai al ripristino della legalità, nonchè del singolo cittadino, di vedersi più vicina alla giustizia anche in materia pensionistica – è da ricondurre alla insistenza (che invero ha dato luogo a perplessità, pare motivate da alcune cointeressenze di membri del Governo in importanti organizzazioni private di revisione dei bilanci pubblici, come la Ernst & Young, stigmatizzate sulla stampa dalla Associazione magistrati della Corte dei conti) con cui il Ministro per la funzione pubblica continua ad inserire nei decreti succedutisi e a mantenere in sede di conversione la sostanziale eliminazione dei controlli della Corte stessa esercitati in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione sull'attività governativa, controlli da sostituire con le tanto più costose forme di revisione privata;

che già il Parlamento ha espresso nelle sedi competenti la sua perplessità per la trasformazione di quella che è una delle massime garanzie dell'ordinamento giuridico, specie se operata con decretazione di urgenza;

che non si può ammettere infatti che il controllato (Governo) si venga, con enunciazioni teoriche di razionalizzazione del sistema, a scrollare di dosso il controllore costituzionalmente previsto,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda, prima della decadenza del decreto-legge n. 359 del 14 settembre 1993:

emanare un ultimo decreto-legge che riproduca solo il decentramento della giurisdizione contabile e pensionistica della Corte dei conti per venire incontro alle improcrastinabili esigenze di tutela della collettività nei confronti del malgoverno e segnatamente del singolo cittadino per le illegittimità compiute dall'amministrazione in materia previdenziale;

inserire in detto ultimo provvedimento d'urgenza l'estensione della giurisdizione contabile delle neo-costituite sezioni alle ipotesi di responsabilità amministrativo-contabili degli amministratori degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica statale e locale, nonchè in materia di danni all'ambiente, dove si annidano illeciti di notevole rilievo patrimoniale-finanziario avvertiti come «zone franche» dalla cittadinanza;

prevedere la possibilità di un ulteriore decentramento alla pari dei TAR, con sezioni di ambito provinciale o interprovinciale, come disposto nel primo dei decreti-legge sulla questione;

presentare un disegno di legge sulla riforma dei controlli esperiti dalla Corte dei conti, inteso a rafforzarli con l'attribuzione di nuovi e maggiori poteri di intervento, a raccordarli alla giurisdizione contabile, nonchè al loro decentramento in sezioni regionali con competenza allargata, previa riforma della Costituzione, all'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario (la cui autonomia sta per essere allargata notevolmente, con conseguente esigenza di un controllo più obiettivo e qualificato) e degli enti locali (in cui si annidano, ad avviso dell'interrogante, le più pericolose «sacche» di illegalità diffusa).

(4-04747)

PERIN, MANFROI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Si chiede di sapere:

se siano a conoscenza che, in seguito ed a conseguenza delle vicende legate alla crisi determinatasi per la disastrosa gestione dell'EFIM e della sua società caposettore per l'alluminio Alumix spa, 256 lavoratori dello stabilimento Alumix di Porto Marghera (Venezia) dal prossimo mese rischiano di non ricevere lo stipendio;

cosa si intenda fare, nell'immediato futuro, per risolvere la drammatica situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori interessati dal provvedimento dell'Alumix spa e quali siano i provvedimenti che si intende prendere, a medio termine, per la soluzione definitiva della vicenda anche nell'ottica del rispetto dell'ordine pubblico;

infine, considerando, oltre alla vicenda dell'Alumix spa, la oggettiva difficoltà dell'intera area industriale di Porto Marghera, con riferimento particolare alla situazione del Petrolchimico dell'Enichem spa, dello stabilimento Agrimont spa, della Metallotecnica Veneta spa, se non si ritenga di agire prontamente al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di crisi per l'intera area industriale di Porto Marghera.

(4-04748)

PERIN. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

– Premesso:

che dalle ceneri di una vecchia società, «La Tirrena Assicurazioni», posta in liquidazione coatta, si è voluto far nascere «La Nuova Tirrena»;

che la vecchia società, che, a quanto consta all'interrogante, risultava capitanata e manovrata da nomi eccellenti come l'ex senatore democristiano Amabile, amministratore delegato, il figlio dell'onorevole Arnaldo Forlani, direttore marketing, che ha dato le dimissioni l'anno scorso, la consorte dell'onorevole Giovanni Prandini, agente assicurativo per Brescia e provincia, il figlio dell'onorevole Nevio Felicetti del PDS, riparte con alcuni nomi nuovi;

che sta di fatto che con i decreti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* il 26 ed il 31 luglio 1993 si è conclusa all'ultimo minuto l'annosa vicenda del gruppo Tirrena Assicurazioni;

che la Praevidentia del gruppo INA è la società che ha rilevato il portafoglio e le strutture operative della Tirrena al fine di far proseguire l'attività produttiva alle agenzie; un'attività che, però, è stata messa in seria difficoltà dagli inspiegabili ritardi nella firma e nella pubblicazione dei decreti;

che ciò, a quanto risulta all'interrogante, è dovuto ai veti ed al larvato ricatto fatto dall'ANIA ai due Ministri competenti, quello dell'industria e quello del tesoro (in qualità di «azionista» dell'INA): l'associazione delle imprese assicuratrici, infatti, non ha dato via libera all'operazione di trasferimento del portafoglio fino a che non avesse avuto la garanzia di riavere indietro i circa 6.000 miliardi delle «cessioni legali» fatte all'INA;

che tuttavia la mediazione raggiunta dal Ministero del tesoro con i massimi esponenti dell'ANIA, l'associazione delle imprese assicuratrici, per risolvere il caso Tirrena, sembra andare in direzione opposta alla linea sempre indicata, eliminare le partecipazioni in imprese pubbliche per ridurre il debito pubblico; avverrà invece l'esatto contrario ed il Tesoro ha emesso nuovi titoli per il salvataggio della società in questione (1.424 miliardi),

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo tutti gli interventi menzionati siano stati compiuti solo per la Tirrena e non per altre società assicurative ugualmente in difficoltà (FIRS-AMRA-ALPI, eccetera);

se tutte le operazioni effettuate per il salvataggio della Tirrena siano state corrette e se non si ritenga invece che esse presentino profili di dubbia legittimità tecnica e finanziaria.

(4-04749)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.*

– Premesso:

che la provincia di Ragusa non è servita da alcuna autostrada e che la rete stradale e ferroviaria di collegamento con le province confinanti di Siracusa, Caltanissetta e Catania risulta oltremodo carente;

che, a peggiorare tale situazione già critica, da due anni la provincia di Ragusa è isolata da quella di Siracusa in quanto, in seguito

a controlli tecnici su uno dei ponticelli fra Noto e Avola, è stato vietato il transito agli automezzi con peso superiore a 20 quintali sull'unica strada esistente che, peraltro, risale all'epoca «borbonica»;

che, in seguito a tale divieto, il traffico con carico pesante è stato dirottato sulla strada statale n. 514 Ragusa-Catania a scorrimento veloce, per poi proseguire per Siracusa e provincia;

che in questa strada - eufemisticamente chiamata a scorrimento veloce - sono stati installati segnali di limite di velocità da 30 a 40 chilometri orari che provocano notevoli rallentamenti e, nelle ore di punta, la formazione di code chilometriche,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale insostenibile condizione in cui versa il collegamento stradale di Ragusa e della pericolosità in cui è stata trasformata la strada statale n. 514;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per risolvere questo problema che porta gravi ed inevitabili ripercussioni sia sui cittadini che su tutto l'indotto economico.

(4-04750)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00913, dei senatori Pozzo ed altri, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00912, dei senatori Bettoni Brandani ed altri, sul problema della vendita di prodotti emoderivati non testati per il virus dell'AIDS.